

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

191° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 3
2 ^a - Giustizia	» 13
3 ^a - Affari esteri	» 34
4 ^a - Difesa	» 39
5 ^a - Bilancio	» 48
6 ^a - Finanze e tesoro	» 65
7 ^a - Istruzione	» 71
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 75
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 92
10 ^a - Industria	» 95
11 ^a - Lavoro	» 102
12 ^a - Igiene e sanità	» 105
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 112

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 125
Assistenza sociale	» 129

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag. 133
3 ^a - Affari esteri - Pareri	» 134
4 ^a - Difesa - Pareri	» 135
10 ^a - Industria - Pareri	» 136
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 137
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 138

CONVOCAZIONI	Pag. 139
--------------------	----------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

133^a Seduta

Presidenza del Presidente
ACQUARONE

indi del Vice Presidente
RIVIERA

Intervengono i ministri per la funzione pubblica Cassese e per le riforme istituzionali ed elettorali Elia nonchè i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Azzolini e per la giustizia Mazzucconi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, recante disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti (1421), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 2^a Commissione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il presidente ACQUARONE, che propone di formulare un parere favorevole.

Concorda la Commissione.

Conversione in legge del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1399)

(Esame ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: parere in parte favorevole e in parte contrario)

Il presidente ACQUARONE rammenta l'anomala vicenda che ha accompagnato la presentazione al Senato del decreto-legge in titolo, con particolare riferimento alle incertezze riguardanti la relazione tecnica prescritta dalla legge. Rammenta, quindi, che in linea di principio il suo orientamento è favorevole a riconoscere i presupposti e i requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento in presenza

di provvedimenti d'urgenza reiterati. In tal senso propone di formulare il parere della Commissione, pur avvertendo che alcuni Commissari, in via informale, gli hanno prospettato talune perplessità in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza almeno per una parte del decreto-legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore SPERONI rammenta che in occasione dell'esame del decreto-legge n. 143 del 1993, poi decaduto, si ritenne che una parte delle relative disposizioni, sostanzialmente riprodotte nel testo in esame, non potevano trovare piena applicazione prima della conversione in legge. Si trattava, pertanto, di norme intrinsecamente non urgenti. Per tale motivo ritiene insussistente tale presupposto in riferimento alle corrispondenti disposizioni del provvedimento in titolo.

Il senatore PONTONE reputa insussistenti i presupposti e i requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento, relativamente all'insieme del decreto-legge.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO invita a chiarire le ragioni delle perplessità sulla sussistenza dei presupposti in questione, evocate dal Presidente ma non ancora rese esplicite, soprattutto in riferimento a un eventuale dissenso sul contenuto di alcune disposizioni.

Il presidente ACQUARONE ribadisce il suo avviso favorevole al riconoscimento della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento con riferimento all'intero decreto-legge.

Il senatore SAPORITO, quindi, rammenta che sulle disposizioni concernenti l'istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti non erano state sollevate particolari obiezioni neanche in occasione dell'esame del precedente decreto. Alcune riserve, viceversa, erano state avanzate sulle norme in materia di controlli. Propone, dunque, di votare per parti separate escludendo i requisiti costituzionali in riferimento agli articoli da 7 a 10.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO invita il senatore Saporito ad esprimere in modo non equivoco la sua opinione sulla sussistenza dei presupposti costituzionali in ordine al provvedimento in esame.

Il senatore SAPORITO ritiene che i presupposti siano senz'altro da riconoscere in riferimento agli articoli da 1 a 6 nonché agli articoli 11 e 12.

Il ministro CASSESE, quindi, osserva che le Sezioni unite e il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti hanno già dato un principio di attuazione sia alle disposizioni concernenti le sezioni giurisdizionali regionali sia a quelle relative ai controlli preventivi.

Si procede alla votazione sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento, relativamente agli articoli da 1 a 6.

La Commissione si esprime in senso favorevole.

Quanto agli articoli da 7 a 10, il senatore RUFFINO preannuncia il suo voto favorevole invitando tutti i Commissari ad assumere una decisione conforme con senso di responsabilità, anche tenendo conto delle considerazioni svolte dal ministro Cassese.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO motiva l'astensione del Gruppo del PDS: le disposizioni in questione, infatti, non sono tali da esigere un provvedimento d'urgenza.

La Commissione, quindi, a maggioranza non accoglie la proposta di riconoscere la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 78, comma 3 del Regolamento in ordine agli articoli da 7 a 10 del decreto-legge in titolo.

Quanto agli articoli 11 e 12, la Commissione si pronuncia in senso favorevole. Dà quindi mandato al Presidente di redigere in tal senso il prescritto parere.

IN SEDE REFERENTE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione (1395) (Esame e rinvio)

Il presidente ACQUARONE, in sostituzione del relatore Mazzola, dà atto al Governo di aver adempiuto tempestivamente all'impegno assunto dinanzi al Senato in sede di discussione del disegno di legge di riforma della disciplina elettorale per la Camera dei deputati, adottando l'iniziativa legislativa in esame, volta a introdurre modifiche costituzionali tali da consentire l'effettivo esercizio del diritto di voto da parte degli italiani all'estero.

Il ministro ELIA, quindi, espone le motivazioni del disegno di legge, derivanti da una lunga vicenda che ha attraversato diversi passaggi, fino all'istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero e alla svolta, verificatasi nel 1992, che ha condotto a preferire la soluzione delle cosiddette circoscrizioni estere per assicurare l'esercizio di voto ai cittadini residenti fuori del territorio nazionale. Tale soluzione, sostanzialmente conforme a quella adottata in Portogallo, può essere perseguita esclusivamente attraverso una modifica costituzionale, resa necessaria dalle vigenti disposizioni in materia elettorale, contenute in Costituzione, che fanno esplicito riferimento alle nozioni di «abitanti» e di «popolazione residente». Il Governo, nel proporre la soluzione in esame, intende prevenire ogni dubbio di costituzionalità e corrispondere alla legittima richiesta degli italiani all'estero. Tale soluzione,

peraltro, pur non limitando in via normativa l'elettorato passivo in riferimento alle circoscrizioni estere, determina le condizioni perchè gli eletti dagli italiani all'estero siano prescelti, in via di fatto, tra gli esponenti delle comunità interessate. L'emigrazione italiana, d'altra parte, per ampiezza e dislocazione, è tale da esigere un sistema elettorale basato sulle circoscrizioni estere, che per evidenti ragioni di certezza normativa va integrato con la fissazione *ex lege* del numero dei parlamentari eletti in tali circoscrizioni. Segnala, quindi, la priorità anche temporale dell'esame parlamentare del disegno di legge in titolo, per consentire la realizzazione dei relativi propositi anche con una legge ordinaria che vi conferisca attuazione. Motiva, inoltre, la determinazione di enucleare la quota di parlamentari eletti nelle circoscrizioni estere dal numero complessivo già costituzionalmente fissato. Si sofferma poi sull'emendamento, approvato nella seduta di ieri dalla Camera dei deputati, al disegno di legge recante la nuova disciplina elettorale del Senato: vi si prospetta una soluzione assai diversa rispetto a quella dianzi illustrata, per il voto degli italiani all'estero. Si tratterebbe, infatti, di un voto per corrispondenza, o con altre modalità, che comunque sarebbe computato nell'ambito delle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale. Tale soluzione deve essere considerata subordinata a quella derivante dal disegno di legge costituzionale in esame, e ad effetto meramente ipotetico, per il solo caso, che il Governo non auspica, che tale modifica costituzionale non sia tempestivamente approvata. Ribadisce, infine, che la strada maestra per realizzare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero è quella della approvazione del disegno di legge costituzionale in esame nonchè delle conseguenti norme di attuazione.

Su proposta del presidente ACQUARONE, quindi, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di martedì 27 luglio.

Il senatore SALVI considera ragionevole consentire la disponibilità di un certo lasso di tempo per la presentazione di eventuali emendamenti, anche se la sua parte politica avrebbe preferito un esame ancora più tempestivo. Auspica, comunque, che nella seduta antimeridiana di martedì 27 luglio si possa procedere alle votazioni, esaurendo nella seduta odierna la fase della discussione generale.

Dichiara quindi di condividere l'impianto complessivo del disegno di legge costituzionale in esame, che del resto corrisponde in linea di massima ad una proposta presentata dalla sua parte politica già nel marzo di quest'anno.

Esprime però il proprio stupore per la posizione assunta dal ministro Elia in ordine all'emendamento sul disegno di legge elettorale per il Senato, approvato dalla Camera dei deputati nella giornata di ieri. È evidente, infatti, che il contenuto di tale emendamento non può che essere alternativo rispetto a quanto previsto dal disegno di legge costituzionale. Sarebbe opportuno, quindi, che il Governo esprimesse una posizione chiara su tale questione o, quanto meno, mantenesse una posizione di neutralità come del resto ha fatto finora sull'intera materia elettorale.

Preannuncia, infine, la presentazione di emendamenti volti a ridurre il numero complessivo dei deputati e senatori.

Il senatore SPERONI osserva che la decisione di riconoscere il diritto di voto agli italiani residenti all'estero dà luogo ad una serie di difficoltà di non agevole superamento. Desta perplessità, in particolare, il fatto che venga attribuita ai rappresentanti di cittadini che non risiedono nel nostro paese la possibilità di influire su decisioni che riguardano pressochè esclusivamente i cittadini residenti. A suo avviso, soprattutto in materia fiscale, tale prospettiva appare discutibile.

Dichiara che, in ogni caso, la sua parte politica è disponibile ad esaminare con attenzione il contenuto del disegno di legge costituzionale, anche se la questione si porrebbe in termini certamente diversi e più persuasivi se si giungesse ad una riforma federale dello Stato.

Precisa che i senatori del Gruppo della Lega Nord si opporranno fermamente ad ogni forma di strumentalizzazione del voto degli italiani all'estero finalizzata a rinviare lo svolgimento delle elezioni politiche.

Il senatore SAPORITO considera errato il punto di partenza del ragionamento svolto dal senatore Speroni. Non è vero che gli italiani residenti all'estero non sono interessati alle decisioni assunte dal Parlamento. Va ricordato, infatti, che la maggior parte di questi cittadini continua ad inviare valuta pregiata nel nostro paese e ad esercitare, in tal modo, una influenza positiva sull'economia nazionale.

Ai cittadini italiani residenti all'estero deve quindi essere riconosciuto il diritto di voto. Per raggiungere questo obiettivo si è ritenuto necessario utilizzare lo strumento della legge costituzionale ed è apprezzabile la tempestività con cui il Governo ha presentato il disegno di legge in esame.

Si augura che possano essere superate le difficoltà ed i contrasti ancora presenti sull'argomento e che si possa giungere ad una soluzione il più possibile unitaria.

Il senatore PONTONE fa presente che la maggior parte degli italiani che risiedono all'estero si sono colà trasferiti non per loro volontà ma per necessità economiche e di lavoro. Essi sono tuttora legati al paese di origine e contribuiscono in vario modo allo sviluppo dell'economia nazionale. Non è corretto, quindi, sostenere che le decisioni in materia fiscale assunte dal Parlamento non riguardino anche questi cittadini.

È ormai imprescindibile riconoscere il diritto di voto agli italiani residenti all'estero e ciò dovrà essere fatto in modo da garantire che già nelle prossime elezioni politiche essi possano esercitare tale diritto. Appare opportuno, pertanto, che il Governo chiarisca in modo definitivo la propria posizione sull'emendamento approvato dalla Camera dei deputati e sul disegno di legge costituzionale in titolo. Precisa che il Gruppo del MSI-DN assumerà il proprio orientamento su tale testo alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo.

Il senatore CALVI ritiene estremamente positivo che, sia pure tardivamente, si giunga al pieno riconoscimento del diritto di voto per gli italiani residenti all'estero.

Dichiara, pertanto, che la sua parte politica voterà a favore del disegno di legge costituzionale in esame. Esprime, però, la preoccupazione che le diverse iniziative e deliberazioni che si sono sovrapposte in tale materia possano generare una situazione di confusione politica ed istituzionale tale da ritardare l'approvazione dell'importante riforma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

DE ROSA ed altri: Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i Gruppi parlamentari (1314)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il ministro CASSESE annuncia la presentazione di una serie di emendamenti da parte del Governo: peraltro - in ragione di impegni precedentemente assunti - comunica che egli non potrà seguirne l'esame nel corso della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI**DE ROSA ed altri - Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i Gruppi parlamentari (1314)****Art. 1.**

All'emendamento 1.1, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «prevalentemente».

1.1/1

SPERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «per lo svolgimento di attività connesse ai loro fini istituzionali», con le seguenti: «per le attività connesse ai fini istituzionali, da svolgersi esclusivamente nelle loro sedi presso le due Camere del Parlamento».

1.1

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «viene richiesto» inserire le seguenti: «, in forma non nominativa e con esclusivo riferimento alla qualifica».

1.2

IL GOVERNO

Al comma 2, sopprimere le parole: «Presidente del Gruppo parlamentare, per il tramite del».

1.3

IL GOVERNO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il comando viene disposto con il consenso dell'interessato previo parere favorevole dell'Amministrazione di appartenenza e, per le amministrazioni statali, del Dipartimento della funzione pubblica».

1.4

IL GOVERNO

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Il comando è disposto previo consenso dell'interessato e dell'Amministrazione di appartenenza.»

1.11

SPERONI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Gli oneri retributivi per il soggetto comandato fanno carico al Gruppo parlamentare».

1.9

SPERONI

«2-ter. La richiesta di cui al comma 2 deve indicare:

a) i requisiti ed i titoli del singolo dipendente;

b) le mansioni che il dipendente stesso sarà destinato a svolgere.»

1.10

SPERONI

Al comma 3, sostituire le parole: «5 anni» con le seguenti: «2 anni».

1.5

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «il distacco sindacale» con le seguenti: «aspettative o permessi sindacali».

1.6

IL GOVERNO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e può cessare anticipatamente» fino alla fine.

1.7

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire le parole da: «Nessun pregiudizio» fino a: «stesso potrà» con le seguenti: «Il personale comandato non può conseguire promozioni se non per anzianità, nè il comando può».

1.8

IL GOVERNO

Art. 2.

Sopprimere il comma 2.

2.2

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

2.4

D'ALESSANDRO PRISCO, PEDRAZZI, BARBIERI

Al comma 2 sopprimere le parole: «salvo che siano posti, per reciproco accordo, a carico del datore di lavoro».

2.1

MARCHETTI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «salvo che» fino alla fine del comma.

2.3

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. I dipendenti comandati o distaccati ai sensi degli articoli 1 e 2 non possono superare complessivamente le cento unità.

2. Gli oneri comunque derivanti dalle prestazioni dell'attività lavorativa, ivi compresi la retribuzione e gli altri compensi erogati al soggetto comandato o distaccato, sono a carico del Gruppo.

3. Il comando e il distacco ai sensi degli articoli 1 e 2 non comportano in nessun caso variazioni nel trattamento stipendiale e nel regime previdenziale di provenienza».

2.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Per i soggetti comandati o distaccati gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal Gruppo parlamentare, sulla base della retribuzione effettivamente erogata e nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Per i dipendenti statali per i quali non sono previsti oneri previdenziali o assistenziali a carico dello Stato, il Gruppo parlamentare versa all'Erario contributi pari a quelli previsti per l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS e per il Servizio sanitario nazionale.

2. Il periodo trascorso in comando o in distacco non è computato ai fini dell'indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto.

3. Indipendentemente dalla provenienza, la normativa concernente l'orario di lavoro e le ferie per i comandati e per i distaccati è stabilita mediante accordo fra i soggetti ed il Gruppo parlamentare.

4. I soggetti comandati o distaccati conservano i benefici aggiuntivi non retributivi previsti dai rispettivi contratti collettivi di lavoro, accordi aziendali e disposizioni normative interne.»

2.0.2

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Gli oneri diretti ed indiretti comunque derivanti dalle prestazioni dell'attività lavorativa, ivi compresi la retribuzione e gli altri compensi erogati ai soggetti comandati e distaccati, sono a carico del Gruppo richiedente».

2.0.3

D'ALESSANDRO PRISCO, PEDRAZZI, BARBIERI

Articolo 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

RIZ

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzucconi.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

COVI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (633)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO. - Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro (873)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del testo degli articoli per il disegno di legge n. 633)

Riprende la discussione sospesa il 15 luglio scorso. Si procede all'esame degli articoli del testo proposto dal comitato ristretto per il disegno di legge n. 633.

Poichè non sono stati presentati emendamenti all'articolo 1, esso è posto ai voti ed approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e del relativo emendamento 2.1 del relatore Covi. Con l'avviso favorevole del Governo esso è approvato, come pure l'articolo nel suo complesso, nel testo emendato.

Si procede quindi all'esame dell'articolo 3.

Il relatore COVI illustra l'emendamento 3.1, che recepisce la condizione posta nel parere formulato dalla Commissione Affari costituzionali. Benchè - come ha già avuto modo di far presente - non sia del tutto convinto della validità di esso, ne raccomanda comunque l'approvazione.

La senatrice FABJ RAMOUS illustra l'emendamento 3.2, sottoscritto anche dal senatore Masiello, cui la senatrice CAPPIELLO si dichiara

favorevole. Dopo che il presidente RIZ si è pronunciato a favore dell'emendamento 3.1, ma alquanto perplesso su quello contraddistinto dal numero 3.2, interviene il relatore COVI per far presente come il contenuto di quest'ultimo emendamento sia già sostanzialmente compreso nell'articolato in discussione, e precisamente all'articolo 20.

La senatrice FABJ RAMOUS ritira l'emendamento 3.2, mentre l'emendamento 3.1, con l'avviso favorevole del Governo, è approvato, alla pari dell'intero articolo 3 nel testo emendato.

Senza discussione sono approvati gli articoli da 4 a 10, e si passa all'esame dell'articolo 11.

La senatrice FABJ RAMOUS illustra l'emendamento 11.1, sottoscritto anche dal senatore Masiello.

Il senatore FILETTI si dichiara alquanto perplesso verso una proposta di modifica la quale contrasta con l'intento di conseguire una più celere giustizia che costituisce il fine principale dell'istituto dell'arbitrato. Invita pertanto i presentatori a ritirarla.

Il relatore COVI si dichiara contrario all'emendamento, giacchè da un lato non ne condivide la redazione formale e dall'altro ne contesta il contenuto, che disattende la *ratio* dell'intero disegno di legge.

Con l'avviso contrario da parte del rappresentante del Governo è posto ai voti e respinto l'emendamento 11.1, mentre è approvato l'articolo 11 nella formulazione proposta dal comitato ristretto.

Si procede all'esame dell'articolo 12.

Il relatore COVI illustra l'emendamento 12.1, fortemente voluto dal Governo, il contenuto del quale si sintetizza nella volontà di evitare un forte aggravio di lavoro per la magistratura ordinaria ricordando che la soluzione presentata è quella di attribuire comunque al Presidente del tribunale il potere di provvedere con decreto in materia di comparizione dei testimoni; quanto alla mancata previsione del giuramento di questi ultimi, essa discende logicamente dalla natura peculiare del giudizio arbitrale.

Il senatore COCO concorda con la soluzione adottata nell'emendamento, giacchè ovvia ad un limite contenuto nella formulazione dell'articolo 819-ter come proposto dal comitato ristretto: infatti non sarebbe stato accettabile delegare al giudice ordinario il compimento di determinati atti relativi al giudizio arbitrale. Tuttavia, fa presente che sarebbe preferibile dare al pretore, e non al presidente del tribunale, il potere di provvedere con decreto; evidenzia infine la necessità di affrontare comunque, in futuro, il problema della falsa testimonianza anche nei procedimenti arbitrali.

Il senatore FILETTI, premesso che a suo avviso la novella contenente gli articoli 819-bis e 819-ter si sarebbe potuta condensare in

un unico articolo, dichiara di concordare con il senatore Coco circa l'opportunità di attribuire al pretore la competenza ad emettere il decreto di comparizione.

La senatrice CAPPIELLO si esprime parimenti a favore del suggerimento del senatore Coco e si mostra perplessa circa l'ultimo comma dell'emendamento del relatore.

La senatrice FABJ RAMOUS, anche a motivo della dimensione internazionalistica che va acquistando lo strumento arbitrale, si dichiara contraria alla proposta di riconoscere al pretore il potere di emettere il decreto.

Il presidente RIZ si esprime a favore del mantenimento della formulazione originaria dell'emendamento 12.1.

Il relatore COVI dichiara di non voler modificare il proprio emendamento.

Con il parere favorevole del Governo, tale proposta di modifica, interamente sostitutiva dell'articolo 12, è approvata.

Senza discussione sono approvati i restanti articoli del disegno di legge.

La Commissione dà infine mandato al relatore Covi di riferire in senso favorevole all'Assemblea, proponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 873 in quello testè licenziato per il disegno di legge n. 633, e autorizzandolo al contempo a richiedere - qualora risultasse necessario - lo svolgimento orale della relazione ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento.

Il presidente RIZ, per dar modo ai commissari di ascoltare le dichiarazioni che il Ministro Guardasigilli, sta per rendere in Assemblea, sospende i lavori della Commissione. Fa altresì presente che essi riprenderanno alle ore 15 per l'eventuale esame del decreto-legge n. 163, approvato dalla Camera dei deputati, qualora esso venga assegnato in tempo utile.

(La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 15)

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, recante disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti (1421)
(Esame)

Riferisce il senatore COCO, facendo presente come il contenuto dell'articolato sia in larga parte ben noto alla Commissione, giacchè il decreto ha riprodotto il testo del precedente provvedimento di urgenza

già approvato dal Senato, ma non convertito in legge dalla Camera dei deputati.

Dà quindi conto dei pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio e si sofferma analiticamente sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

All'articolo 2, il comma 2 è stato sostituito integralmente, per cui - qualora l'assunzione di personale di cui al comma 1 non sia sufficiente a coprire tutti i posti disponibili - si provvederà all'assunzione ricorrendo anche agli ex agenti di sesso maschile della Polizia di Stato e agli ex appartenenti all'Arma dei carabinieri cessati dal servizio per dimissioni; requisito richiesto però è che costoro abbiano fatto domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto all'esame.

L'articolo 3 è stato modificato dalla Camera dei deputati nel senso che per il personale assunto ai sensi del precedente articolo 2 il corso di istruzione professionale (di cui al decreto legislativo n. 443 dello scorso anno) avrà la durata complessiva di sei mesi, e sarà articolato, se del caso, in due cicli trimestrali. Apprezza della formulazione varata dai deputati l'aver fugato qualsivoglia sospetto di un tentativo di strisciante rimilitarizzazione del Corpo.

All'articolo 4 si è poi previsto che le procedure di assunzione di cui all'articolo 2 potranno essere utilizzate fino a quando non sarà raggiunta la copertura della dotazione organica prevista per l'anno 1993, mentre i concorsi per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli agenti del Corpo per gli anni 1994 e 1995 saranno banditi, rispettivamente, entro il 30 settembre 1993 ed il 30 settembre 1994.

Il relatore fa anche presente che l'altro ramo del Parlamento ha introdotto un articolo 4-bis, per cui ai fini della qualificazione e dell'aggiornamento professionale del personale dell'amministrazione penitenziaria sarà assegnata per il 1993 al Ministero di grazia e giustizia la somma di 3 miliardi di lire per la realizzazione di progetti di formazione nel corso dell'attività lavorativa.

In conclusione, espresso apprezzamento per le modificazioni apportate, auspica un'approvazione del decreto in tempi brevi.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MASIELLO esprime l'avviso favorevole del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra all'approvazione del testo come pervenuto dalla Camera dei deputati, ed in particolare alla nuova formulazione dell'articolo 3, che contempla opportunamente la possibilità di articolazione del corso in due cicli trimestrali, laddove il secondo dovrà comunque essere completato entro diciotto mesi dall'assunzione. In considerazione del fatto che il decreto risponde ad una vera esigenza sociale, preannuncia dunque il voto favorevole alla sua approvazione.

Analogamente si esprime il senatore DI LEMBO, il quale pure voterà a favore del disegno di legge di conversione, nonostante la presenza di manchevolezze tecniche che si sarebbero potute evitare: ad esempio, si sarebbe potuto prevedere anche la riassunzione di ex agenti del Corpo nel frattempo cessati dal servizio. Approva, in ogni caso, la

formulazione della norma sui corsi di aggiornamento professionale, ed auspica che questi non vengano strutturati in maniera superficiale, ma avendo riguardo alle reali esigenze del lavoro penitenziario.

In senso adesivo al decreto si esprime anche il senatore BODO il quale raccomanda la massima cura nella predisposizione dei corsi, che dovranno permettere di dare a tutti gli agenti un adeguato livello di preparazione, oggi spesso carente:

La senatrice CAPPIELLO concorda con la scelta di disporre l'aumento di 1.000 unità; oltretutto, è aumentata la popolazione nelle carceri ed è fortemente cambiato il «clima» all'interno delle medesime. Fenomeni questi ultimi legati ad un mutamento culturale nel Paese, scaturente da una pernicioso ondata regressiva e restauratrice. Il legislatore invece - e si riferisce in particolar modo ai recenti suicidi nel carcere di San Vittore - deve farsi carico di questo settore fortemente emarginato della società: chiede pertanto che alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva si svolga una sessione di lavoro per l'esame dei provvedimenti in materia penitenziaria.

Il presidente RIZ definisce il testo varato dalla Camera migliore rispetto alla formulazione originaria del decreto e pertanto meritevole di approvazione; dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il senatore COCO, condividendo il giudizio positivo sul miglioramento tecnico apportato alle norme in discussione dai deputati, anche se non si nasconde che l'intera politica del settore penitenziario andrebbe rimeditata tentando di enucleare una linea direttrice che eviti le oscillazioni degli ultimi anni, fra eccessi di demagogia e soprassalti di rigore. Con riferimento all'articolo 4-bis, comma 1, ritiene che le modalità di organizzazione dei corsi di qualificazione ed aggiornamento professionale non debbano essere specificate nel decreto, ma doverosamente rimesse all'autonomia organizzativa del ministero.

Il sottosegretario MAZZUCCONI ringrazia la Commissione, sia per la celerità con cui ha svolto l'esame del provvedimento, che per il sostegno globale all'iniziativa del Governo. Incidentalmente fa presente come la riserva di cui all'articolo 2, comma 2, ossia l'ipotesi di assunzione di personale facendo ricorso agli ex agenti della Polizia e dell'Arma dei carabinieri, sia un'ipotesi residuale, cui è probabile non si debba far ricorso, visto il prevedibile alto numero delle domande di assunzione.

Poichè non sono stati presentati emendamenti, la Commissione dà mandato al senatore Coco di riferire in senso favorevole all'Assemblea, autorizzandolo altresì a richiedere, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, lo svolgimento orale della relazione.

La seduta termina alle ore 15,35.

**TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER IL
DISEGNO DI LEGGE:**

**Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato
internazionale (633)**

Art. 1.

(Provvedimento di accoglimento)

1. All'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

Art. 2.

(Forma del compromesso)

1. All'articolo 807 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente o altro mezzo di telecomunicazione che consenta la conservazione del messaggio».

Art. 3.

(Clausola compromissoria)

1. L'articolo 808 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 808 (*Clausola compromissoria*). - Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purchè si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'articolo 807, commi primo e secondo.

La clausola compromissoria figurante nei contratti aperti a nuove adesioni, di cui all'articolo 1332 del codice civile, vincola coloro che vi aderiscono successivamente, anche se la loro adesione non risulta da atto recante accettazione della clausola compromissoria.

Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purchè ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiarare il lodo non impugnabile.

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria».

Art. 4.

(Numero e modo di nomina degli arbitri)

1. Il terzo comma dell'articolo 809 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810».

Art. 5.

(Nomina degli arbitri)

1. Il secondo comma dell'articolo 810 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può richiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile».

Art. 6.

(Accettazione e obblighi degli arbitri)

1. L'articolo 813 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 813. - (*Accettazione e obblighi degli arbitri*). - L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso.

Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo motivo, sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono ugualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.

Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione».

Art. 7.

(*Ricusazione degli arbitri*)

1. Il secondo comma dell'articolo 815 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni».

Art. 8.

(*Svolgimento del procedimento*)

1. L'articolo 816 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 816. - (*Svolgimento del procedimento*). - Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.

Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con altro scritto separato, purchè anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

In mancanza di tali norme, gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche.

Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri a uno di essi.

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento, gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile, tranne che nel caso previsto nell'articolo 819».

Art. 9.

(Eccezione d'incompetenza)

1. L'articolo 817 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 817. - *(Eccezione d'incompetenza)*. - La parte, che non eccede nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria, non può, per questo motivo, impugnare di nullità il lodo».

Art. 10.

(Questioni incidentali)

1. L'articolo 819 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 819. - *(Questioni incidentali)*. - Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento.

Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.

Nel caso previsto dal primo comma, il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni è prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni».

Art. 11.

(Connessione - Assistenza giudiziaria)

1. Dopo l'articolo 819 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 819-bis. - *(Connessione)*. - La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice».

Art. 12.

Dopo l'articolo 819-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 819-ter. - (*Assistenza giuridiziarica*). - Gli arbitri possono richiedere alla autorità giudiziaria l'assunzione dei testimoni che, essendo stati convocati davanti agli arbitri con atto notificato per ufficiale giudiziario, non compaiano.

L'ordinanza di richiesta deve essere resa esecutiva dal pretore del luogo sede dell'arbitrato nella forma di cui all'articolo 825 e deve contenere l'indicazione dei capitoli sui quali il teste deve essere interrogato.

Il pretore procede all'assunzione della prova ovvero provvede ai sensi dell'articolo 203».

Art. 13.

(*Termini per la decisione*)

1. La rubrica del capo IV del titolo VIII del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: «Del lodo».

2. L'articolo 820 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 820. - (*Termini per la decisione*) - Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono più e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quanto è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.

Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di centottanta giorni.

Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni.

Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine».

Art. 14.

(*Rilevanza del decorso del termine*)

1. L'articolo 821 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 821. - (*Rilevanza del decorso del termine*). - Il decorso del termine indicato nell'articolo 820 non può essere fatto valere come

causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza».

Art. 15.

(Norme per la deliberazione)

1. All'articolo 822 del codice di procedura civile, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme per la deliberazione».

Art. 16.

(Deliberazione e requisiti del lodo)

1. All'articolo 823 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale anche videotelefonica ed è quindi redatto per iscritto»;

b) al secondo comma il numero 5 del secondo comma è sostituito dal seguente:

«5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato;».

2. L'articolo 824 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 17.

(Deposito del lodo)

1. L'articolo 825 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 825. - *(Deposito del lodo)*. - Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

Il pretore, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Del deposito e del provvedimento del pretore è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dall'articolo 133, secondo comma.

Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo mediante ricorso al tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione; il tribunale, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile».

2. L'articolo 196 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 18.

(Correzione del lodo)

1. L'articolo 826 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 826. - *(Correzione del lodo)*. - Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunciato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento è data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288 in quanto compatibili».

Art. 19.

(Mezzi di impugnazione)

1. L'articolo 827 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 827. - *(Mezzi di impugnazione)*. - Il lodo è soggetto soltanto all'impugnazione per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.

I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo».

Art. 20.

(Impugnazione per nullità)

1. L'articolo 828 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 828. - (*Impugnazione per nullità*). - L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione».

Art. 21.

(*Casi di nullità*)

1. L'articolo 829 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 829. - (*Casi di nullità*). - L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:

- 1) se il compromesso è nullo;
- 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi primo e secondo del presente titolo, purchè la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
- 4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'articolo 817;
- 5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 823, salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;
- 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821;
- 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullità non è stata sanata;
- 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purchè la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- 9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Nel caso previsto nell'articolo 808, terzo comma, il lodo è soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi».

Art. 22.

(Decisioni sull'impugnazione per nullità)

1. L'articolo 830 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 830. - (*Decisione sull'impugnazione per nullità*). - La corte d'appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo, che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo.

Salvo volontà contraria di tutte le parti, la corte d'appello pronuncia anche sul merito, se la causa è in condizione di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito è necessaria una nuova istruzione.

In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'esecutorietà del lodo».

Art. 23.

(Revocazione ed opposizione di terzo)

1. L'articolo 831 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«831. - (*Revocazione ed opposizione di terzo*). - Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3), e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

Se i fatti ivi menzionati avvengono durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404.

Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause».

Art. 24.

(Arbitrato internazionale)

1. Al Titolo VIII del codice di procedura civile, dopo l'articolo 831, sono aggiunti i seguenti capi:

«Capo VI. - *Dell'arbitrato internazionale.*

Art. 832. - (*Arbitrato internazionale*). - Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero, oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano all'arbitrato in quanto non derogate dal presente Capo.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

Art. 833 - (*Forma della clausola compromissoria*). - La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta all'approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

È valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purchè le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

Art. 834 - (*Norme applicabili al merito*). - Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronunciano secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.

In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.

Art. 835 - (*Lingua dell'arbitrato*). - Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.

Art. 836 - (*Ricusa degli arbitri*). - La ricusa degli arbitri è regolata dall'articolo 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.

Art. 837 - (*Deliberazione del lodo*). - Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale anche videotelefonica ed è quindi redatto per iscritto.

Art. 838 - (*Impugnazioni*). - All'arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.

Capo VII. - *Dei lodi stranieri.*

Art. 839 - (*Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri*). - Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al Presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma.

Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.

Il Presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvochè:

- 1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
- 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Art. 840 - (*Opposizione*). - Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

- 1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazioni a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;

- 2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;

- 3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

- 4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;

- 5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da una autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

Allorchè l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero sia stata richiesta all'autorità competente indicata al numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorchè la corte d'appello accerta che:

- 1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
- 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali».

2. L'articolo 800 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 25.

(Interruzione della prescrizione)

1. All'articolo 2943 del codice civile il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

2. All'articolo 2945 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione».

Art. 26.

(Trascrizione).

1. All'articolo 2652 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

2. All'articolo 2653 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

3. All'articolo 2690 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

4. All'articolo 2691 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

Art. 27.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 819-*bis* del codice di procedura civile si applica ai procedimenti arbitrali in corso, salvo che non sia intervenuta pronuncia di incompetenza per motivi di connessione tra la controversia deferita agli arbitri ed una causa pendente davanti al giudice.

2. I reclami proposti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 825 del codice di procedura civile, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dal presidente del tribunale.

3. Qualora il decreto che nega l'esecutorietà del lodo sia stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 196 delle disposizioni d'attuazione e transizione del codice di procedura civile, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sia ancora in corso, il termine stesso è prorogato sino al trentesimo giorno.

4. I lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono impugnabili a norma della legge precedente. Tuttavia, ai procedimenti di impugnazione relativi, come a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 830 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 20 della presente legge.

5. Le disposizioni di cui al Capo VI del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile si applicano anche qualora il compromesso o la clausola compromissoria siano stati stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè non sia già iniziato il procedimento arbitrale in base alla legge precedente. Si applica in ogni caso l'articolo 833 del codice di procedura civile, semprechè ricorrano le condizioni di cui all'articolo 832 del medesimo codice.

6. Il disposto degli articoli 839 e 840 del codice di procedura civile si applica anche ai lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in

vigore della presente legge, purchè non ne siano stati ancora richiesti il riconoscimento o l'esecuzione a norma della legislazione in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

EMENDAMENTI

al testo predisposto dal Comitato ristretto per il disegno di legge:
«Nuove norme in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato
internazionale (633)

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: «telescrivente» fino alla fine, con le seguenti: «o telescrivente».

2.1

COVI

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

3.1

COVI

Dopo il terzo capoverso, inserire il seguente:

«La sentenza arbitrale è soggetta all'impugnazione per le nullità previste dall'articolo 829 ed anche per violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro.».

3.2

FABJ RAMOUS, MASIELLO

Art. 11.

Dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

«In tal caso il lodo resta sospeso sino a quando una delle parti notifichi agli arbitri copia autentica della sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.».

11.1

FABJ RAMOUS, MASIELLO

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 819-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

“Art. 819-ter.

(Mancata comparizione dei testimoni)

Se il testimone regolarmente intimato ai sensi dell'articolo 250 non si presenta, gli arbitri possono ordinare una nuova intimazione ovvero possono richiedere al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'arbitrato di disporre l'accompagnamento innanzi ad essi per una seduta successiva. Il Presidente del Tribunale accertata la regolare intimazione, provvede con decreto.

Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali gli arbitri si recano nella sua abitazione o nel suo ufficio, previo decreto del Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'arbitrato.

Se il testimone risiede fuori dalla circoscrizione del Tribunale nella quale è la sede dell'arbitrato, gli arbitri possono richiedergli di fornire le risposte per iscritto ovvero possono recarvisi personalmente. In tal caso i provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono richiesti al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il mezzo di prova dev'essere assunto”».

12.1

Covi

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

40^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

GANGI

*Interviene il ministro per le riforme elettorali ed istituzionali, ELIA.**La seduta inizia alle ore 15,15.*

IN SEDE CONSULTIVA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione (1395)(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Il relatore, senatore PICCOLI, ricorda i molteplici impegni assunti sin dal 1908 in ordine al diritto di voto degli italiani all'estero, sottolineando in particolare il dibattito su questo punto in seno all'Assemblea costituente e le numerose prese di posizione del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Nella recente discussione dei disegni di legge di riforma elettorale il problema è stato sollevato ripetutamente: dapprima la Camera dei deputati ha approvato un emendamento al disegno di legge riguardante l'elezione di quel ramo del Parlamento, che prevedeva l'istituzione di quattro circoscrizioni estere nelle quali sarebbero stati eletti venti deputati; poi tale norma è stata soppressa dal Senato, a fronte di un impegno del Governo di risolvere il problema con una revisione costituzionale; infine la Camera dei deputati ha approvato ieri un emendamento al disegno di legge riguardante l'elezione del Senato, che prevede il voto per corrispondenza dei cittadini italiani all'estero nelle sezioni presso le quali sono iscritti.

Il disegno di legge costituzionale in esame rappresenta invece la via maestra per l'istituzione di una circoscrizione estera unica, nella quale possano votare tutti i cittadini residenti all'estero per eleggere venti deputati e dieci senatori. A tal fine si prevede la modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, riguardanti rispettivamente l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e si introduce altresì un nuovo comma nell'articolo 48 della Costituzione, ove si afferma in via generale il diritto di voto degli elettori residenti all'estero, facendo un rinvio alla legge ordinaria per disciplinarne l'esercizio.

Il relatore, nel proporre l'espressione di un parere favorevole, sottolinea l'opportunità di approvare il disegno di legge in entrambi i rami del Parlamento prima delle ferie estive, affinché sia possibile procedere alla seconda approvazione in autunno, appena siano decorsi i tre mesi previsti dall'articolo 138 della Costituzione.

Si apre il dibattito.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che l'approvazione dell'emendamento alla legge elettorale del Senato, avvenuta ieri alla Camera dei deputati, non pregiudichi l'iter della revisione costituzionale, poichè anche il disegno di legge in esame fa rinvio a una legge ordinaria di attuazione, le cui disposizioni dovranno ovviamente essere armonizzate con la normativa costituzionale.

Destano perplessità invece alcune disposizioni dell'articolo 7-bis approvato dalla Camera dei deputati, soprattutto per quel che concerne l'esercizio di voto degli italiani provvisoriamente all'estero e, in particolare, dei marittimi. Inoltre l'indiscutibile esigenza di garantire la libertà di propaganda dovrà essere intesa tenendo conto della concreta realtà sociale dei paesi in cui gli emigranti votano, i quali ovviamente non sono sottoposti alla sovranità italiana.

Il senatore BENVENUTI dichiara che il Gruppo del PDS è favorevole al testo del disegno di legge costituzionale, mentre non condivide l'emendamento approvato ieri dalla Camera dei deputati. Quanto al numero dei parlamentari che saranno eletti dagli italiani all'estero, ricorda che il PDS aveva proposto 15 deputati e 7 senatori nell'ambito, però, di una forte riduzione del numero complessivo dei parlamentari. Poichè tale condizione non è attualmente realizzabile, la sua parte politica ritiene congrua la quota di 20 deputati e 10 senatori.

Il ministro ELIA fa presente che l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, nell'ambito della legge elettorale del Senato, ha un contenuto del tutto diverso rispetto alle disposizioni - approvate dalla Camera e poi soppresse dal Senato - riguardanti l'istituzione di circoscrizioni estere per l'elezione di venti deputati. L'articolo 7-bis approvato ieri potrebbe rappresentare una soluzione costituzionalmente legittima per l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero, ma presta il fianco a obiezioni circa le garanzie di regolarità del voto espresso per corrispondenza.

Peraltro lo scopo di chi lo ha approvato è stato sicuramente quello di garantire comunque la possibilità di una soluzione legislativa, nell'ipotesi in cui il disegno di legge costituzionale non sia approvato in tempo utile. Il Governo ritiene invece che una sollecita approvazione delle novelle costituzionali e della relativa legge di attuazione rappresenti la soluzione migliore, che tra l'altro eliminerebbe in radice il problema creato dalla votazione alla Camera dei deputati.

Il senatore STAGLIENO dichiara che la Lega nord non si oppone al voto degli italiani all'estero, pur ritenendo che sia difficilmente

conciliabile con il principio maggioritario che postula un rapporto diretto tra l'eletto e gli elettori. Peraltro l'istituzione di una circoscrizione estera appare davvero incongrua, anche perchè esiste solo nell'ordinamento portoghese, in cui però tale circoscrizione corrisponde a territori d'oltremare sui quali lo Stato portoghese esercita una piena sovranità. Tuttavia l'apprezzamento per il valore di principio della revisione costituzionale all'esame lo induce ad astenersi nella votazione sulla proposta di parere.

Il senatore Antonio GRAZIANI esprime perplessità sull'istituzione di una circoscrizione unica per l'estero, in considerazione delle grandi differenze tra le comunità italiane nei vari continenti e anche per ragioni di carattere tecnico, riguardanti il collegamento tra i seggi e la concreta attuazione della ripartizione tra i seggi attribuiti con il sistema maggioritario e quelli da attribuirsi con la proporzionale. Dichiarò pertanto di preferire il testo dell'articolo 7-bis approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore DE MATTEO rileva che la rivendicazione tradizionale degli emigrati italiani è stata il diritto di voto, che si riteneva di poter esercitare per corrispondenza. Solo in tempi recenti il Consiglio generale degli italiani all'estero ha proposto l'istituzione di circoscrizioni estere. È comunque apprezzabile che il Governo abbia ritenuto di non accrescere il numero dei parlamentari, che anzi dovrebbe essere diminuito. In conclusione sottolinea l'opportunità di acquisire informazioni sullo stato dell'anagrafe degli italiani all'estero, il cui completamento è essenziale ai fini della loro partecipazione alle consultazioni elettorali.

Il senatore BRATINA pone in risalto la complessità del problema, che purtroppo viene ignorata da chi vi si accosta con un approccio demagogico. Soprattutto occorre tener presente che, per i cittadini che vivono lontano dalla madre patria, il voto rappresenta qualcosa di più rispetto al sentire di chi risiede in Italia; nè si può ignorare che, riconoscendo i diritti elettorali degli emigrati in possesso della cittadinanza italiana, si accrescerà la frustrazione degli altri emigrati che hanno ormai perduto la cittadinanza.

Pertanto il disegno di legge in esame deve essere considerato solo un primo passo verso una politica dell'emigrazione più moderna e civile. Inoltre si dovrà prestare particolare attenzione ai problemi e ai diritti dei connazionali residenti in Istria.

Il senatore BERNASSOLA, premesso che l'esercizio del diritto di voto deve essere l'occasione per rafforzare il collegamento degli emigrati con la madre patria, si associa alle considerazioni del senatore Graziani circa la difficile attuazione nella circoscrizione estera del nuovo meccanismo elettorale prescelto per l'attribuzione dei seggi.

Ricorda inoltre che il voto degli italiani all'estero dovrà essere previsto, con opportune iniziative legislative, anche per l'elezione del Parlamento europeo, la cui scadenza è peraltro piuttosto ravvicinata.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che l'istituzione di una circoscrizione estera unica rappresenti la sola soluzione possibile, se si vuole evitare che il voto degli emigrati alteri gli equilibri nei collegi esistenti sul territorio nazionale, come potrebbe facilmente avvenire dopo l'introduzione del sistema maggioritario. Inoltre l'articolo 7-bis approvato dalla Camera dei deputati è di difficile attuazione, se si considera che per molti emigrati occorrerebbe far riferimento al comune di ultima iscrizione dei genitori, mentre coloro che sono nati nelle grandi città potrebbero essere assegnati a differenti circoscrizioni, con conseguenze pratiche non irrilevanti.

Il senatore BENVENUTI concorda con il senatore Andreotti e ribadisce l'orientamento favorevole del Gruppo del PDS, anche in considerazione degli opportuni chiarimenti forniti dal ministro Elia.

Il senatore GRAZIANI, pur confermando le perplessità già manifestate, non si oppone all'espressione di un parere favorevole.

Il presidente GANGI dichiara chiuso il dibattito e invita il relatore a formulare uno schema di parere.

Il relatore PICCOLI ribadisce di essere assolutamente contrario all'articolo 7-bis del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e auspica una rapida approvazione del disegno di legge costituzionale in esame. Dà quindi lettura del seguente schema di parere.

«La Commissione affari esteri, esaminato il disegno di legge costituzionale in titolo,

esprime parere favorevole

segnalando però che la Camera dei deputati ha recentemente approvato, con modificazioni, la proposta di legge A.S. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281, introducendo l'articolo 7-bis che reca delega al Governo per regolare il voto degli italiani all'estero secondo criteri del tutto diversi rispetto all'impostazione della revisione costituzionale proposta dal Governo.

Rispetto alla soluzione individuata in tale articolo, la Commissione ha espresso una netta preferenza per l'istituzione della circoscrizione estera unica per Camera e Senato - prevista nel disegno di legge costituzionale in titolo - sulla base delle seguenti osservazioni:

a) il voto per corrispondenza non offre sufficienti garanzie di correttezza e di regolarità, come dimostra l'esperienza della Francia, che ha dovuto sopprimerlo dopo una lunga esperienza;

b) l'individuazione del comune di ultima iscrizione può presentarsi problematica, soprattutto nel caso dei cittadini italiani nati all'estero ovvero dei cittadini nati nelle metropoli;

c) con l'introduzione del sistema maggioritario un piccolo numeri di voti può modificare l'esito della votazione: in alcuni collegi, pertanto, il voto degli italiani all'estero potrebbe turbare l'equilibrio preesistente delle varie liste;

d) il rapporto tra eletti ed elettori, che è un dato democratico fondamentale in qualsiasi sistema fondamentale, risulterebbe fortemente attenuato per i cittadini residenti all'estero, se dovessero contribuire all'elezione di candidati nei collegi in cui è suddiviso il territorio nazionale».

La Commissione, all'unanimità, approva il suddetto schema di parere proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,40.

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

63ª Seduta

Presidenza del Presidente

Vincenza BONO PARRINO

Interviene il ministro della difesa Fabbri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 9,30.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro della difesa sugli indirizzi della politica del suo Dicastero e sugli sviluppi dell'impegno delle Forze armate all'estero
(R 046 003, C 04ª, 0003º)

Il ministro FABBRI inizia il suo intervento con riferimenti, precisazioni e notizie aggiornate sulla situazione in Somalia. Egli ringrazia i membri della Commissione per la viva partecipazione da essi dimostrata in occasione degli ultimi sviluppi nella regione ed assicura che, personalmente, nonostante l'indisposizione che lo ha costretto ad una degenza, dall'ospedale Celio ha seguito l'evolversi degli eventi tenendosi altresì in strettissimo contatto con le cariche istituzionali dello Stato, con il Ministro degli esteri, con i Presidenti delle due Commissioni difesa e con le forze politiche nazionali. Ha adottato altresì, nella circostanza, decisioni meditate ed assunte in piena convinzione. Egli fa presente che resta sul tappeto la questione di grande portata politica concernente i limiti e le modalità dell'uso della forza nelle missioni di pace, anche quando tali missioni richiedono la imposizione della pace stessa. Si tratta in altri termini di riconsiderare adeguatamente il giusto rapporto fra mezzo militare ed obiettivi della missione. Se si dovesse verificare una prevalenza delle operazioni di combattimento (che comportano un alto prezzo di vite umane e sono spesso infruttuose) rischieremmo di privilegiare l'impiego dei mezzi militari rispetto alle finalità delle missioni stesse.

Le preoccupazioni e le iniziative italiane al riguardo sono state accompagnate da polemiche e alcuni, a torto, vi hanno voluto vedere un tentativo surrettizio del nostro Paese di disimpegnarsi da una iniziativa che si rivela più complessa del previsto.

Agli atteggiamenti di diffidenza e di polemica si è poi aggiunta la temeraria richiesta delle Nazioni Unite di sostituire il generale Loi nel comando del contingente italiano, con una evidente ed inaccettabile confusione tra le posizioni del Governo italiano e il ruolo di un ufficiale al quale non spetta la formulazione di scelte politiche. Su questo punto il Ministro della difesa e l'intero Governo sono intransigenti e continueranno ad esserlo poichè ritengono che la persona del generale Loi non può assolutamente essere coinvolta in un problema che attiene ad un altro livello di responsabilità. Del resto sia la Francia che la Gran Bretagna hanno, anche di recente, dato riconoscimento della validità delle istanze avanzate dall'Italia (necessità del dialogo con gli abitanti della regione, opportunità della ricerca di una soluzione politica, salvaguardia dell'immagine delle Nazioni Unite) ed hanno altresì concordato che non vi sono disposizioni di carattere internazionale circa il comando dei singoli contingenti nazionali.

Il Ministro fa rilevare che lo stillicidio di combattimenti e di scontri non può essere assunto come sistema permanente dell'intervento internazionale e che va perseguita innanzitutto un'azione di pace: solo se questa si rivelasse infruttuosa diverrebbe indispensabile l'impiego della forza finalizzato al disarmo delle fazioni. Del resto, per un'azione militare in grande stile le truppe presenti al momento in Somalia non sarebbero neppure sufficienti. Comunque, anche a seguito di precisazioni e rettifiche di precedenti dichiarazioni, la fase polemica fra l'Italia e alcuni rappresentanti delle Nazioni Unite sembra fortunatamente avviata a concludersi.

Per quanto riguarda il problema della nostra compartecipazione alla definizione della strategia delle Nazioni Unite, si è verificato un primo passo nella giusta direzione con l'assegnazione, proprio di questi giorni, della carica di Consigliere militare aggiunto, nella cellula dell'UNOSOM a New York, ad un ufficiale italiano. Il problema di una maggiore responsabilizzazione dell'Italia nell'elaborazione e nell'attuazione della politica dell'ONU in Somalia e, a livello subordinato, della pianificazione delle operazioni militari sul terreno, è la naturale conseguenza della questione di principio che è stata posta in ordine agli indirizzi di fondo dell'azione di pacificazione. Ecco perchè occorre insistere per una maggiore collegialità sia a New York che a Mogadiscio e per una nostra presenza responsabile nello Stato maggiore della UNOSOM. L'assenza da questa struttura impedisce all'Italia - che pure ha spiegato il terzo contingente per consistenza e l'unico, insieme alla forza di reazione rapida americana, in grado di compiere interventi con mezzi sofisticati a vantaggio di altri reparti - di essere informata tempestivamente delle attività dell'intera UNOSOM, con inconvenienti talvolta potenzialmente gravi, come accadde allorchè fu attuato un intervento americano, il 22 giugno scorso, nel nostro settore, senza che ne fossimo preventivamente informati. Peraltro questa carenza di informazione, che è da deplorare, fa giustizia della grottesca accusa riportata da un settimanale americano, secondo cui il 12 luglio gli italiani avrebbero informato Aidid dell'imminente attacco statunitense, permettendogli di salvarsi: la realtà è che il comando italiano venne informato dell'azione degli Stati Uniti allorchè questa era già iniziata; era quindi materialmente impossibile anticipare la notizia a chicchessia.

Nel respingere ogni insinuazione al riguardo, il Ministro fa presente che, se veramente gli italiani avessero avvertito Aidid dell'imminenza dell'azione, quest'ultimo non avrebbe lasciato sul posto tutto il suo Stato maggiore che, come è noto, è risultato decimato.

Resta il fatto che il 10 giugno il contingente italiano indicò la possibilità concreta di catturare Aidid e venne invitato a desistere. Il 15 giugno i responsabili dell'ONU in Somalia si mostrarono a lui personalmente - in occasione della sua visita a Mogadiscio - ancora sommamente incerti sulla sorte da riservare all'esponente somalo che adesso sembra divenuto il detentore unico delle chiavi della pacificazione della Somalia.

Il Ministro riferisce poi sul recente colloquio da lui avuto con il ministro della difesa tedesco dal quale è emersa una unità di vedute circa l'esigenza di riportare al centro della missione in Somalia le finalità di pacificazione ed umanitarie che ne sono all'origine, sottolineando che l'uso dello strumento militare è un mezzo e non un fine e la necessità che, in attesa dei chiarimenti chiesti dal nostro Paese, vengano evitate azioni militari di ampia portata con alto rischio di vite umane.

Il presidente BONO PARRINO sospende brevemente la seduta per il concomitante svolgimento in assemblea di importanti interrogazioni, con l'intesa di riprenderla appena sarà possibile.

La seduta sospesa alle ore 10,10 è ripresa alle ore 11,10.

Il MINISTRO affronta il problema della riorganizzazione dello strumento militare, riorganizzazione conosciuta oramai sotto la denominazione di «Nuovo modello di difesa». Egli dichiara di condividere il modello già presentato dai suoi predecessori al Parlamento, che intende perseguire lo scopo di una struttura equilibrata e dimensionata per rispondere alle nuove esigenze e che, allo stesso tempo, mira a contenere le spese ottimizzando l'impiego delle risorse. La componente militare, ristrutturata e ridimensionata, dovrà essere tale da assicurare sotto il profilo qualitativo, dell'addestramento e della mobilità, l'adempimento dei compiti connessi al nuovo scenario internazionale e, in particolare, alla realizzazione di quegli interventi di pacificazione richiesti e decisi dalle competenti organizzazioni internazionali, sempre in coerenza con indirizzi della nostra politica estera.

Il Ministro sottolinea a questo punto come sia comunque indispensabile che le disponibilità di bilancio per la difesa - che nell'ultimo periodo hanno sofferto sensibili riduzioni - vengano mantenute ad un livello adeguato che non comprometta l'efficienza e la capacità delle Forze armate. Ciò premesso, è essenziale anche che l'iter legislativo dei provvedimenti proposti, che sono indispensabili per attuare la desiderata trasformazione, proceda speditamente. Ciò vale non soltanto per il disegno di legge concernente la riforma dei vertici militari ma anche per gli altri riguardanti il servizio di leva e quello sostitutivo civile, il volontariato, il volontariato femminile, il riordino dei ruoli e delle carriere, il riassetto ordinativo di enti e reparti dell'area centrale e periferica in un'ottica interforze. In particolare egli ritiene

che un consistente incremento di personale volontario rappresenti un'esigenza prioritaria nel nuovo scenario operativo, in vista dei compiti di pacificazione ai quali l'Italia è chiamata a concorrere.

Proprio per l'importanza che la questione del volontariato riveste, il Ministro annuncia che egli intende proporre l'inserimento nella prossima legge finanziaria dello stralcio della normativa relativa a questo tema, anticipandola quindi rispetto al progetto di legge *in itinere*. Per quanto concerne poi il servizio civile, il Governo ha provveduto a presentare alcuni emendamenti al provvedimento già approvato nella precedente legislatura ma rinviato al Parlamento.

Il Ministro affronta poi, in dettaglio, la problematica connessa alle disponibilità finanziarie della difesa sulle quali pesa la delicata situazione economica in cui versa il Paese e sulla quale inoltre hanno inciso e continuano ad incidere gli oneri, alcuni dei quali non previsti, connessi alla partecipazione alle operazioni internazionali di pace le quali hanno le caratteristiche della straordinarietà e dovrebbero essere sostenute con finanziamenti *ad hoc*. Ciò non avviene sempre (vedasi il caso dell'Albania) oppure avviene parzialmente ed in ritardo con evidenti aggravii per il bilancio che conducono a depauperare le scorte, a rinviare i cicli di manutenzione dei mezzi, a contrarre l'attività addestrativa ed a ritardare i programmi di ammodernamento. Occorrono al riguardo soluzioni realistiche e coraggiose tali da affrontare i problemi in maniera pragmatica facendo fronte alle carenze più vistose ed alle richieste più pressanti, evitando peraltro pericolosi sbilanci a danno di altri settori.

Dopo aver ricordato le operazioni a tutela dell'ordine pubblico che vedono impegnato l'esercito, in concorso con le Forze di polizia, in alcune parti del territorio nazionale, il Ministro conclude ribadendo che l'Italia ha ancora oggi bisogno di un efficace strumento militare organizzato secondo moduli aggiornati e che tale strumento è funzionale ai fini di una credibile ed attiva politica estera e di sicurezza alla quale, per ragioni fin troppo evidenti, il nostro Paese non può rinunciare.

Il Ministro si augura che nella realizzazione degli obiettivi che il Governo si è proposto venga da parte del Senato tutta la comprensione e la collaborazione necessaria e ciò nei tempi più brevi possibili, poichè la riuscita dell'operazione è dipendente da una tempestiva disponibilità delle risorse consentite ed anche perchè l'attesa passiva di tempi migliori sarebbe una soluzione deleteria che comprometterebbe quanto di efficace e valido ancora esiste.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro della difesa per la sua relazione ampia e appassionata e dichiara aperta la discussione.

Prende la parola il senatore BUTINI, il quale manifesta tutta la sua preoccupazione per l'importanza dei nuovi e numerosi compiti che investono l'ONU in questa nuova fase della politica internazionale e per la connessa posizione dell'Italia la quale è tenuta ad adattarsi a circostanze diverse, come è dimostrato ad esempio dallo scenario che si è presentato in Somalia, irto di difficoltà, non tutte prevedibili, e differente da altre situazioni come ad esempio quella dell'intervento in

Albania ove l'impiego delle armi non è stato nè previsto nè necessario. In Somalia si è invece evidenziato il pericolo di minacce e di violenze, pericolo che andava evidentemente calcolato con maggiore oculatezza. In mancanza di una adeguata previsione dei rischi vi sono stati comportamenti che danno adito a perplessità, soprattutto da parte degli americani i quali si sono astenuti dal procedere al disarmo delle fazioni contrapposte in una prima fase dell'intervento, quando ciò sarebbe stato più agevole data la consistenza delle forze internazionali sul campo. Non è questo il solo punto critico della situazione somala, esiste anche quello connesso alla catena di comando ed al problema di chi sia il titolare di decisioni di fronte a situazioni che insorgono e come tali decisioni siano concordate e con quale suddivisione dei compiti.

Sviluppando le sue argomentazioni il senatore Butini fa rilevare che, allorchè si parla di questioni di principio non ancora risolte, è legittimo chiedersi il perchè esse non siano state definite prima che la missione cominciasse e quale sia lo stato attuale del problema del comando connesso a quello della concertazione politica che ad esso presiede. Egli fa osservare che il problema degli interventi di reparti militari all'estero non può che essere strettamente connesso a quello degli indirizzi di politica estera, nel quale il primo va adeguatamente inserito: occorre quindi ribadire con la massima chiarezza possibile quali siano gli obiettivi dell'Italia, in Somalia come altrove, ed occorre riportare lo strumento militare alla visione politica.

Prende la parola il senatore BOFFARDI il quale, dopo aver ricordato le perplessità della sua parte politica sull'intervento in Somalia, rileva il profilarsi di una evidente frattura fra l'impegno umanitario iniziale e i compiti ed i ruoli che la realtà somala ha imposto alle forze sul campo con l'impiego anche della violenza. È mancata preliminarmente una chiarezza di obiettivi e non vi è stata intesa sufficiente nelle istanze internazionali competenti. L'oratore si chiede quale sia, a questo punto, la strategia di insieme dell'Italia e quali siano i metodi che si intendono adottare sul terreno, di fronte alle situazioni concrete, soprattutto per consentire la ricostruzione autonoma di uno stato somalo.

L'oratore passa ad esaminare il ruolo del Consiglio di sicurezza e la evoluzione che lo stesso ha subito di fronte alla sempre più evidente - e un pò squilibrata rispetto ad altri Stati - influenza esercitata dagli USA, fenomeno questo che deve essere adeguatamente valutato. Conclude poi il suo intervento con una serie di interrogativi: perchè gli americani hanno agito in un'area di competenza degli italiani; quali sono le condizioni dei nostri soldati nella regione; a quali oneri effettivi il nostro Paese va incontro con il protrarsi ed il completarsi delle operazioni; come si intende far sì che le procedure di riconoscimento dei diritti per le famiglie delle vittime italiane e per gli invalidi di guerra siano celeri.

Interviene il senatore ZAMBERLETTI che esordisce sottolineando l'importanza di prendere atto che le decisioni politiche, alle quali quelle militari necessariamente conseguono, sono assunte in sede ONU. In tale

sede esse vanno vagliate ed approfondite ad evitare pericolosi ed imbarazzanti equivoci, quali quello sul significato effettivo e sulla portata del *peace enforcing*. Egli ricorda poi come la distribuzione di aiuti alimentari possa diventare, in un Paese nelle condizioni nelle quali si trova la Somalia, un'operazione altamente rischiosa poichè essa diviene parte integrante di uno scontro di fazioni ed implica la possibilità di reazioni violente.

Passando poi ad esaminare alcuni aspetti dell'impegno militare italiano, sottolinea la singolarità ed anche il disagio che il contingente italiano si trova a dover affrontare per via del fatto che esso, sottoposto al comando UNOSOM, è tenuto ad accettare decisioni che comportano anche l'uso della forza: ciò può determinare imbarazzo e difficoltà considerando anche il tipo di dotazione di armamenti (in genere armamenti pesanti e di particolare potenza d'urto) dei quali il contingente dispone e che ci rende automaticamente più idonei ad affrontare situazioni di particolare rischio. Questa considerazione rafforza l'importanza di una rivalutazione dell'aspetto politico dell'intera operazione al fine di poter poi modulare adeguatamente lo strumento militare. L'oratore ricorda al riguardo come ciò sia stato fatto, e con buoni risultati, in altre occasioni ed al riguardo cita il Libano. In definitiva, egli sostiene, non bisogna imbarcarsi in situazioni come quella somala senza avere chiare le possibili conseguenze e bisogna comunque gestire il problema, in tutti i suoi aspetti, in sede ONU e non soltanto sul campo, evitando di scaricare sui militari responsabilità che questi non possono avere.

Interviene il senatore PARISI il quale esprime apprezzamento per la relazione del Ministro della difesa e per l'atteggiamento complessivo tenuto dal Governo in occasione delle note vicende somale. Egli ritiene che la partecipazione italiana alla missione in Somalia debba proseguire facendo comunque chiarezza sugli interrogativi emersi anche nel corso del dibattito. Si riferisce in particolare alla necessità di riesaminare il ruolo svolto dall'ONU alla luce di quanto accaduto, non escludendo la possibilità di modificare l'assetto organizzativo delle Nazioni Unite secondo canoni più rispondenti al nuovo scenario internazionale.

Passa quindi a svolgere alcune considerazioni sulle misure di attuazione del nuovo modello di difesa ed in particolare su quelle volte alla riorganizzazione e redistribuzione sul territorio nazionale delle Forze armate. La presenza dell'Esercito in Sicilia non deve rispondere ad una logica di emergenza e temporaneità, ma ad una più complessa filosofia tendente a garantire un'equilibrata ripartizione regionale delle Forze armate: in tal senso, è da condividere la recente circolare del Ministro della difesa volta a favorire l'avvicinamento dei militari alla propria regione d'origine. Più in generale, le strutture logistiche e gli apparati dello strumento militare dovrebbero essere riallocati sul territorio secondo le nuove esigenze operative.

Prende quindi la parola la senatrice TEDESCO TATÒ la quale dichiara di condividere il taglio delle considerazioni svolte dal Ministro: non è infatti in discussione il ruolo dell'Italia, ma le modalità di svolgimento della missione in Somalia e la capacità delle Nazioni Unite

di garantire alla missione stessa l'efficace perseguimento degli obiettivi umanitari inizialmente fissati.

L'oratrice solleva poi la questione della politica di bilancio della difesa, facendo presente che la limitatezza dei mezzi finanziari a disposizione impone delle scelte chiare e precise per evitare che ad essere sacrificate siano ancora una volta le spese di investimento. A questo fine occorre anzitutto che il prossimo bilancio di previsione venga predisposto secondo una metodologia che consenta un esauriente dibattito in Parlamento.

Riservandosi di approfondire in seguito le singole questioni attinenti ai provvedimenti attuativi del nuovo modello di difesa, segnala tuttavia che il Gruppo del PDS non concorda sul testo di riforma dei vertici militari proposto dalla Commissione. In conclusione, esprime apprezzamento per le misure concrete adottate dal Ministro con riferimento alla regionalizzazione del servizio di leva, ferma restando l'esigenza di riordinare questo settore con certezza di norme.

Prende la parola il senatore CAPPUZZO che si dichiara soddisfatto delle comunicazioni rese dal Ministro della difesa e prende atto con favore della chiarezza espositiva con cui si è appreso del raccordo intervenuto con il Ministero degli esteri, della volontà di riconsiderare in sede ONU le modalità della missione in Somalia e della necessità di definire congruamente il rapporto tra mezzi e fini della missione stessa.

Dato atto al Ministro della capacità con cui egli ha saputo difendere, in varie sedi, la dignità della Nazione e delle Forze armate, fa presente che molte delle missioni, che si svolgono sotto l'egida dell'ONU e alle quali prendiamo parte, vengono intraprese senza chiarezza di obiettivi e lasciando spazio ad equivoci ed ambiguità. Peraltro, poichè le missioni umanitarie e comunque l'impegno all'estero delle Forze armate sono difficilmente realizzabili in assenza di un credibile interlocutore politico a livello locale, l'obiettivo principale dell'ONU dovrebbe essere quello di ricucire in Somalia il tessuto politico e amministrativo.

Pur apprezzando il processo di rivalutazione della politica militare in atto nel nostro Paese, segnala la necessità di sottrarsi a certi anacronistici condizionamenti geo-politici esercitati dalle grandi potenze militari. Più in generale, dal nuovo ruolo che l'Italia vorrà assegnare alla sua politica militare dipenderà la definizione del nostro strumento militare.

Ricordate le più recenti e dolorose vicende militari in Somalia, ritiene che sarebbe opportuno, eventualmente in una sede ristretta e riservata, acquisire dal Governo informazioni dettagliate sulla dinamica dei fatti, e ciò per dissipare ogni equivoco o ambiguità. In conclusione, dopo aver sostenuto l'opportunità di conferire un'alta onorificenza al generale Loi che - come viene riconosciuto dal Governo stesso - si è sempre attenuto alle direttive dell'Esecutivo, esprime la preoccupazione che, in assenza di un chiaro impegno delle Nazioni Unite finalizzato prioritariamente alla riorganizzazione dell'assetto politico della Somalia, la nostra missione in quel Paese possa protrarsi a lungo e con costi elevatissimi.

Il senatore PISCHEDDA - che prende successivamente la parola - esprime apprezzamento per l'atteggiamento assunto dal Governo, ed oggi illustrato dal Ministro della difesa, sulla situazione in Somalia. Auspica che si apra al più presto un approfondito dibattito, nelle sedi appropriate, sulla funzione e sulla natura delle Nazioni Unite che debbono svolgere - a suo avviso - un ruolo centrale nella ricerca e nel mantenimento della pace nello scacchiere internazionale. Tuttavia, l'esperienza fin qui maturata nelle diverse operazioni internazionali mette in evidenza difficoltà di diversa natura nei processi decisionali di questo Organismo internazionale e soprattutto l'assenza di uno strumento attuativo delle sue decisioni politico-militari; in tal senso andrebbe rivalutato il ruolo della NATO come strumento militare ed esecutivo delle risoluzioni delle Nazioni Unite.

Passando ad affrontare questioni attinenti al nuovo modello di difesa, egli rappresenta l'esigenza che il Ministro - di fronte all'incertezza di prospettive degli operatori dell'industria del settore della Difesa - ribadisca fermamente che le linee generali del nuovo modello sono già definite attraverso gli appositi provvedimenti presentati o in corso di presentazione al Parlamento. Il Governo, chiarito il proprio indirizzo di politica militare, deve concretizzarlo con iniziative certe e chiare e secondo tempi e modalità solleciti. Auspica poi che il prossimo bilancio della Difesa, oltre a fornire un quadro comprensibile e certo delle poste contabili, non penalizzi ulteriormente gli stanziamenti per l'ammodernamento e l'investimento della difesa. Solo a questa condizione l'industria che ruota attorno ai programmi della Difesa sarà in grado di pianificare la propria produzione ed assecondare uno strumento militare che, altrimenti, risulterebbe assolutamente inadeguato rispetto ai nuovi impegni interni ed internazionali. L'oratore conclude il proprio intervento sollecitando delle iniziative legislative di modifica della legge n. 185 del 1990 al fine di avere un indirizzo concorde con i Paesi alleati per quanto concerne l'esportazione di armi.

Il presidente BONO PARRINO ringrazia gli oratori intervenuti per il loro contributo di alto pregio ed interesse e, dichiarato chiuso il dibattito, dà la parola al Ministro Fabbri per la replica.

Il MINISTRO della difesa dà atto agli oratori intervenuti di aver fornito indicazioni ed orientamenti assai significativi ed utili per le decisioni che dovrà prendere prossimamente. Dopo aver dato conto di alcuni recenti episodi accaduti in Somalia, prende atto del favore con cui è stata accolta la sua circolare sul servizio di leva che è stata dettata dalla sua esperienza parlamentare e dalla necessità di fare chiarezza in una materia delicata.

Soffermandosi successivamente sui meccanismi decisionali dell'ONU, meccanismi che recentemente si sono mostrati inadeguati soprattutto nel complesso sistema dei comandi, ricorda che il nostro Paese ha chiesto non solo di avere un rappresentante nel comando UNOSOM, ma anche e soprattutto di partecipare all'elaborazione politica e militare delle scelte di fondo. Ribadisce infatti che occorre fare chiarezza sulle scelte, fissando dei limiti precisi all'uso della forza e definendo un congruo rapporto tra mezzi e fini: in altre parole, occorre

chiarire il significato delle operazioni di *peace enforcing*. Dopo aver ricordato che tutte le più recenti decisioni sono state da lui assunte responsabilmente e col conforto del Governo, del Presidente della Repubblica e dei due rami del Parlamento e in stretto collegamento con gli Stati maggiori, conviene con il senatore Butini che la genericità a proposito delle regole preventive di ingaggio hanno determinato evidenti distorsioni sull'impiego delle forze sul campo.

Rispondendo poi ad un'osservazione del senatore Cappuzzo, ritiene condivisibile la necessità di avere nelle aree di intervento un credibile interlocutore politico-statuale: ecco perchè occorre anzitutto far riprendere il dialogo tra le diverse parti in causa.

Dopo aver segnalato al senatore Boffardi che si farà carico di accelerare le procedure amministrative per erogare il risarcimento spettante al personale militare rimasto invalido a seguito dei noti fatti in Somalia, fa presente che l'esame del prossimo bilancio della Difesa e della legge finanziaria dovrà costituire l'occasione per attuare un primo decisivo passo nell'attuazione del nuovo modello di difesa. A questo riguardo esprime compiacimento per la conclusione dell'esame in Commissione difesa del Senato del provvedimento sui vertici militari e auspica che ad una rapida ed equilibrata conclusione si pervenga anche per il provvedimento sull'obiezione di coscienza, all'esame della Camera dei deputati.

Concludendo, il Ministro ritiene necessario che gli Stati Uniti, che pur rimangono la principale potenza militare, riconsiderino, sulla base di un rapporto di pari dignità, il ruolo che riveste il nostro Paese nello scenario internazionale, ruolo che non può essere di subalternità preventiva.

Il presidente BONO PARRINO, ringraziato il Ministro per il suo sollecito intervento in Commissione, dichiara chiusa la procedura di comunicazioni del Governo.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per oggi pomeriggio alle ore 16,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 13,15.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

109^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ABIS

indi del Vice Presidente
DUJANY

indi del Vice Presidente
CAVAZZUTI

Intervengono il ministro del bilancio e della programmazione economica Spaventa e il sottosegretario di Stato per le finanze Bruno.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1284)

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore REVIGLIO propone di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti 0.2 e relativi subemendamenti, 1.1/1, 1.2, 2.1, e relativi subemendamenti, 6.2 e 7.2, che comportano minore entrata.

Analogo avviso esprime il sottosegretario BRUNO.

La Commissione concorda conclusivamente con la proposta del relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 211, recante interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1342)

(Parere alla 8ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente ABIS propone di rinviare ulteriormente l'esame, già sospeso nella seduta del 15 luglio, mancando chiarimenti da parte del Ministero delle poste.

Su tale proposta concorda la Commissione.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale (1327)

(Parere alla 11ª Commissione. Contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CARPENEDO facendo presente che dopo che in data 30 giugno 1993 è stato trasmesso un parere favorevole con osservazioni, giungono emendamenti dalla Commissione di merito. Essi riguardano prevalentemente competenze diverse dalla Commissione bilancio, ad eccezione dell'emendamento 3.4, che prevede l'istituzione di centri di accoglienza, i cui oneri non sono quantificati nè coperti. Altri emendamenti concernono l'articolo 4, in materia di istituzione delle posizioni contributive dei lavoratori, ma non sembrano comportare oneri.

Il senatore GIOVANOLLA fa presente, circa l'emendamento 3.4, che si tratta di competenza degli enti locali.

Conclusivamente la Commissione concorda di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, sull'emendamento 3.4.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1346)

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore PAVAN, ricordando che, dopo che il 6 luglio è stato trasmesso un parere favorevole sul testo, giungono dalla Commissione gli emendamenti del 15 luglio 1993. Di essi suscitano problemi quelli: 4.0.4, 5.1 e 5.2 (di analogo tenore) che si coprono riducendo il piano decennale di sviluppo dei servizi di telecomunicazioni, che dovrebbe terminare nel 1994 e vale 500 miliardi l'anno: tale somma risulta probabilmente però già impegnata o programmata e in ogni caso concerne spese in conto capitale (per gli emendamenti in questione la copertura non è idonea, resta tuttavia l'obbligo dello Stato di rimborsare ai comuni le spese per l'effettuazione dei referendum); 9.0.1, 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.3, che ampliano la portata della disposizione contenuta nel decreto-legge n. 155, 19.2, 29.0.1 e 41.0.11.

L'emendamento 41.0.7 è alternativo rispetto al disegno di legge sulla bioetica.

Il senatore SPOSETTI fa presente che gli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2 non comportano problemi i copertura.

Il presidente ABIS propone di rinviare l'esame degli emendamenti, al fine di ottenere il parere del Tesoro.

Concorda la Commissione.

Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1993, n. 225, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni (1391)

(Parere alla 1^a Commissione: condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e con osservazioni)

Riferisce il senatore PAVAN osservando che si tratta di decreto-legge di proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni. Trattandosi di semplice proroga non dovrebbero sussistere problemi. Eventualmente ci si può domandare se per i tre mesi del 1994 la spesa relativa verrà o meno quantificata nel prossimo bilancio. Nel caso non lo fosse si porrebbero problemi.

Il senatore REVIGLIO si dichiara contrario al merito del provvedimento.

In senso analogo si esprime il senatore SPOSETTI.

Il senatore Augusto GRAZIANI fa presente che l'istituto del comando non deve trovare più applicazione in rapporti lavorativi che ormai sono divenuti di diritto privato.

Il relatore PAVAN osserva che, per la parte relativa alla proroga nel 1994 il provvedimento non ha copertura, poichè tale onere non può essere ricompreso nel bilancio 1994.

Conclusivamente il presidente ABIS propone di trasmettere un parere condizionato alla limitazione della proroga al 1993 e con le osservazioni formulate dal senatore Graziani.

Su tale proposta concorda la Commissione.

Deputati Foschi ed altri: Interventi per l'interscambio di pubblicazioni scientifiche e didattiche con l'estero (1368), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore PAVAN, ricordando che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa parlamentare volto a prevedere il contributo di 100 milioni annui al segretariato

europeo per le pubblicazioni scientifiche per l'attuazione delle relative finalità istituzionali, in vista della pubblicazione di opere di elevato valore scientifico o didattico. La copertura è sull'accantonamento della Presidenza del consiglio del fondo globale: vi è il problema se chiedere o meno il parere alla 1ª Commissione per l'utilizzo difforme, fermo rimanendo che non vi sono questioni di altro genere. Data l'esiguità della somma, propone di trasmettere un parere favorevole.

Su tale proposta concorda la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-1996 (Doc. LXXXIV, n. 2)

(Esame e rinvio)

(R 125 b 00, C 05ª, 0002º)

Riferisce alla Commissione il senatore CAVAZZUTI, che afferma che il Documento è stato presentato con un ritardo rispetto alla data prevista dalla legge di contabilità che poi si è risolto un elemento opportuno, perchè il Governo in tal modo ha avuto la possibilità di meglio conoscere le entrate e dunque di meglio valutare la base per il 1994, anche alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute negli scenari internazionali e delle relative conseguenze sulla spesa per interessi nello stesso 1993, come attestano le varie previsioni che sono state fatte al riguardo. Per quanto concerne il 1993 il fabbisogno dovrebbe attestarsi comunque intorno ad una cifra leggermente superiore ai 150.000 miliardi, con un avanzo primario di 31.000 miliardi: lo scarto rispetto agli obiettivi è dovuto essenzialmente al mancato introito derivante dalle dismissioni e all'effetto negativo connesso all'andamento del ciclo economico.

Quanto poi alla presunta volontà del Parlamento di ostacolare un Governo che avrebbe comportamenti virtuosi in materia di finanza pubblica, è stato verificato, attraverso una serie di elaborazioni, che, in realtà, negli ultimi anni il Parlamento ha assentito essenzialmente le decisioni del Governo di carattere finanziario e anzi si è dotato di una serie di regole e di comportamenti procedurali che hanno permesso di impostare un percorso razionale nelle decisioni di finanza pubblica.

Quanto poi più propriamente al Documento di programmazione economico-finanziaria, esso è largamente condivisibile, pur con delle cautele. L'obiettivo è la stabilizzazione nel 1996 della crescita del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Da questo punto di vista, appare opportuno avere spostato a tale anno la data in cui la crescita di tale rapporto dovrebbe fermarsi. Altra opzione positiva contenuta nel Documento è quella di politica di bilancio volta a privilegiare la riduzione della spesa, anzichè l'aumento dell'entrata, ai fini del controllo del fabbisogno. Un'ulteriore caratteristica del Documento è poi quella di una succinta e parsimoniosa indicazione dei provvedimenti collegati.

La maggiore discontinuità rispetto agli andamenti degli anni trascorsi è dovuta alle modifiche in qualche parte strutturali degli elementi che giocano un ruolo nello scenario economico complessivo, interno ed internazionale. Mentre nel passato, ad esempio, occorrevano avanzi primari sempre crescenti per compensare l'aumento della spesa per interessi, in parte necessaria per mantenere il cambio all'interno dell'accordo monetario europeo, oggi le condizioni che si sono determinate di una domanda fiacca, di un sostanziale accordo sul costo del lavoro e di una diversa situazione per quanto concerne i cambi hanno posto le premesse - insieme all'elemento costituito dal peggioramento della situazione finanziaria delle imprese - per una netta discesa degli interessi: questo significa che la spesa di tale ultimo comparto oggi finisce con il contribuire agli obiettivi di contenimento del fabbisogno, mentre negli anni trascorsi tali obiettivi dovevano essere talmente ambiziosi da contrastare una spesa pubblica per interessi crescente.

È da condividere poi il fatto che gli obiettivi esplicitati nel Documento implicino una redistribuzione di reddito a svantaggio dei percettori di rendite, come diretta conseguenza del minor peso della spesa per interessi. Peraltro, occorre riconsiderare l'uscita dal sistema monetario europeo, anche se ciò è stato dovuto all'esplicarsi per lo più di fattori di carattere interno legati alla incapacità che il sistema ha manifestato di tradurre in una diminuzione del fabbisogno l'andamento particolarmente positivo dell'economia italiana nel suo complesso per qualche anno, e anche se tale uscita è da valutarsi anche come l'effetto di una certa fragilità della stessa architettura del sistema dei cambi. Si può accennare, per esempio, a due elementi oggettivi di debolezza al riguardo: da un lato, il fatto che il paese sotto pressione fosse obbligato ad attivarsi da solo per ricondurre il cambio all'equilibrio e, dall'altro, l'obbligo del finanziamento illimitato da parte delle banche centrali nei confronti di quella la cui moneta fosse nel frattempo messa in discussione nel suo rapporto di cambio. Le modifiche del sistema monetario debbono portare quindi ad un rafforzamento del meccanismo.

Ritornando ai temi di finanza pubblica, è altresì da condividere il gradualismo che caratterizza la scelta del Governo contenuta nel Documento, nel presupposto che un aggiustamento troppo ravvicinato nel tempo avrebbe potuto aggravare la situazione di recessione in atto. Peraltro, la scelta a favore del gradualismo è indotta anche dal fatto che lo scenario europeo al riguardo non è del tutto confortante, talché nessun paese al momento può svolgere una funzione di traino. Altro elemento da valutare è l'effetto degli episodi legati a scarsa moralità in termini di rallentamento delle opere pubbliche: al riguardo, l'indirizzo da scegliere sarebbe quello di sfoltire tali opere e renderle più competitive, in vista di un rilancio delle spese in conto capitale.

Più problematico appare invece lo scenario macroeconomico entro cui si colloca il Documento. Entro il 1994 probabilmente il Paese verrà fuori dalla stagnazione dell'anno in corso, anche se i tassi di crescita saranno sempre poco elevati nel medio periodo. Quanto poi alla previsione di inflazione, su cui vi è stato di recente anche un ricco dibattito teorico nel corso del quale alcuni economisti hanno consiglia-

to di porre un obiettivo pari a 0, in maniera da ricondurre gli andamenti effettivi a tale obiettivo, le ipotesi del Governo non sono irraggiungibili, anche se vi sono perplessità per il fatto che essenzialmente i settori protetti, nella interpretazione che si fornisce dei passi a ciò dedicati del Documento stesso, dovrebbero cessare di contribuire, come invece accadeva negli anni passati, all'innalzamento dell'inflazione media, ciò sia per la mancata traslazione sui prezzi degli effetti della svalutazione sia per la mancata ristrutturazione degli stessi settori. Data l'importanza del punto, sarebbe estremamente opportuno che il Governo confermasse o meno se alla base delle proprie previsioni di inflazione vi sia questa impostazione.

Circa poi il maggior peso che viene posto sulla riduzione delle spese, rispetto all'aumento delle entrate, ciò può essere anche giustificato dal fatto che l'aumento della pressione tributaria degli ultimi anni non si è tradotto in realtà in una riduzione del fabbisogno, ma in un incremento delle spese: le entrate quindi avrebbero rincorso le uscite. L'obiettivo del Governo è dunque di ridurre la spesa tendenziale con una pressione tributaria data in diminuzione non per scelte chiare nel senso di diminuire imposte, ma per il venir meno di entrate precedenti di carattere non permanente. Tutta questa impostazione costituisce un fatto significativo, non essendo più possibile continuare a far crescere le entrate e ponendosi quindi seriamente un problema di ridurre le spese.

Per quanto riguarda poi la manovra proposta, gli addendi della cifra complessiva pari a 31.000 miliardi non sono ancora del tutto chiari. Per la parte relativa alle entrate, si dovrebbe avere un importo di 3.000 miliardi come saldo tra un incremento di 7.000 miliardi e una decurtazione di 4.000 miliardi: sulla composizione di tali addendi debbono essere date delucidazioni da parte del Governo, anche se permane come positiva una impostazione grazie alla quale, una volta che si sia stabilizzata la crescita del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, le maggiori entrate vengono devolute non all'ulteriore rafforzamento degli obiettivi di finanza pubblica, bensì alla modifica dei carichi fiscali e quindi ad una migliore distribuzione del reddito del Paese. Sotto il versante della spesa, nel suo apporto alla manovra si hanno valutazioni abbastanza incerte: per il pubblico impiego si oscilla da un apporto di 12.000 miliardi ad uno valutabile in 20.000 miliardi, cui vanno aggiunti gli effetti della manovra per quanto concerne i settori della sanità e della previdenza, per cui la riduzione della spesa dovrebbe oscillare tra 18.000 e 26.000 miliardi, come ipotesi rispettivamente minime e massime.

Circa i tempi della manovra e quindi della sessione di bilancio nel suo complesso, la sensazione abbastanza fondata è che il Governo abbia visto con favore la richiesta da parte del Senato di discutere i provvedimenti collegati e i documenti di bilancio veri e propri a partire dal mese di settembre: in tal modo, il Governo può riuscire infatti a superare evidenti problemi di collegialità nella ripartizione per dicastero o per settore degli addendi della manovra complessiva, la cui composizione presenta ancora elementi notevolmente sfuggenti.

Una delle caratteristiche essenziali della manovra comunque è che per la prima volta si tenta di porre sotto controllo la spesa originata in

via amministrativa, come è stato peraltro confermato dalle dichiarazioni del ministro Cassese, in riferimento soprattutto al pubblico impiego. Con ciò verrebbero meno, se il tutto fosse tradotto in comportamenti conseguenziali, le censure che spesso la Commissione bilancio ha rivolto al Governo in ordine a coperture su capitoli, evidentemente costruiti in maniera sovrabbondante rispetto alle effettive esigenze: molti sono i casi di tal genere e dunque l'augurio è che il nuovo bilancio a legislazione vigente sia ricondotto alla sua dimensione propria di gestione attraverso capitoli i cui stanziamenti siano stati fatti oggetto di un'attenta pulizia.

Perplessità suscita il fatto che il Documento non faccia riferimento nè al Mezzogiorno o alle aree depresse nè agli effetti del recente accordo sul costo del lavoro, che impegna il Governo a destinare una quota di risorse pari all'1 per cento circa del prodotto interno lordo alla ricerca e allo sviluppo.

Infine, poichè la risoluzione deve indicare le grandezze complessive entro cui tutta la sessione di bilancio e tutti i comportamenti degli attori istituzionali in gioco - Governo e Parlamento - debbono rimanere, è essenziale che il Governo indichi i saldi netti da finanziare nel triennio inclusivi degli effetti della manovra. Oltretutto, questo è stato il passo in avanti compiuto non solo sul piano del metodo, ma anche su quello dei risultati, nel corso della sessione di bilancio del 1992. Tali saldi non sono stati forniti dal Governo e uno sforzo va fatto in tal senso, anche perchè la fissazione del quadro finanziario complessivo anno per anno si riflette sulle regole di ammissibilità degli emendamenti, che debbono rappresentare un autovincolo sia per il Parlamento che per il Governo in ordine alla insuperabilità di tali grandezze così come fissate nella risoluzione. Stabilire i limiti massimi di saldo netto da finanziare al di là dei quali non è possibile pervenire appare opportuno anche sotto il profilo temporale, in quanto è presumibile che una volta iniziata la sessione di bilancio vi saranno forti pressioni per non rispettare vincoli già posti. Il nodo è da sciogliere con decisione e ci si chiede se in assenza di indicazioni possano essere assunti al riguardo i saldi programmatici o quant'altro: il Governo comunque è chiamato con forza a fissare la linea invalicabile ai fini degli effetti di tutta la sessione di bilancio.

Il ministro SPAVENTA fa in primo luogo presente come nello *stock* di debito si tiene conto del rimborso dei crediti di imposta e della svalutazione. Quanto al Documento di programmazione, fa presente che la serie dei dati relativi al settore statale esclude le Ferrovie e l'AGENSUD. Relativamente infine al rinvio di un anno della stabilizzazione del rapporto debito-PIL, esso dipende dallo scarto ciclico delle entrate e delle spese in considerazione dell'andamento del prodotto interno lordo, che, valutabile in circa 24.000 miliardi, avrebbe comunque provocato un differimento della stabilizzazione alla fine del 1995. In ogni caso la manovra non opererà solo con misure collegate alla legge finanziaria, ma anche incidendo sulle Tabelle contenute nella legge medesima.

Il presidente ABIS precisa che la questione degli obiettivi quantitativi e dell'ottenimento dei saldi non può prescindere anche da

come tali obiettivi si ottengono, e dunque presuppone una valutazione del tipo e della portata degli interventi proposti in sede di Documento di programmazione, tenendo anche conto del fatto che il loro impatto sull'opinione pubblica non è indifferente a seconda del diverso tipo di intervento.

Si apre quindi il dibattito.

Ha la parola il senatore REVIGLIO, che premette come il programma dell'attuale Governo mostri una sostanziale continuità con quello del suo predecessore, ponendosi l'obiettivo della stabilizzazione del debito e della stabilizzazione dei conti con l'estero. Tuttavia non sono precisate le iniziative che saranno adottate in materia di tariffe, che probabilmente non si potranno ulteriormente comprimere, anche se occorre fare attenzione all'inflazione, obiettivo per il contenimento del quale è indispensabile definire una nuova legge per il commercio, settore che è strutturalmente inflattivo. Se si terranno sotto controllo tali comparti sarà possibile che, nel momento della ripresa economica, l'Italia si trovi in un ciclo espansivo. In questo quadro è però essenziale il problema dei livelli e della struttura dei tassi di interesse. Per questo motivo, mentre manifesta soddisfazione per il fatto che il Governo è riuscito ad ottenere un abbassamento dei tassi di interesse senza ripercussioni sul tasso di cambio, manifesta preoccupazione per il fatto che il rinvio di un anno del piano di stabilizzazione può portare un danno di immagine ed accrescere il «rischio-Italia», in quanto non si adempirebbe ad un impegno assunto. Occorre invece chiarire ai mercati che tale impegno non viene assolutamente meno e quindi chiedere a Bruxelles una modifica del precedente accordo nel senso che tale dilazione non comporta variazioni nell'impegno alla stabilizzazione. Anche per questo sarebbe opportuno che la serie di dati contenuti nei diversi Documenti di programmazione fosse resa omogenea.

Fa poi presente che esistono alcuni rischi potenziali sul bilancio dello Stato, di cui occorre tener conto: essi riguardano la situazione finanziaria dell'IRI e le Ferrovie, per le quali possono sussistere indebitamenti occulti. Un'ulteriore questione concerne le tariffe: su di essa il Governo dovrebbe chiarire quale linea intende tenere. Analogamente dovrebbe avvenire per il rinnovo dei contratti dei pubblici impiego.

Un'ulteriore problema è costituito dal fatto che la definizione di saldi-obiettivo meramente quantitativi ha permesso nel passato agli uffici ministeriali di variare i vari addendi: ciò però non è accettabile, poichè la diversa composizione della manovra può portare ad effetti anche molto differenti. Chiarimenti debbono essere forniti anche per ciò che concerne le entrate: infatti non è comprensibile se i dati relativi alle entrate del 1993 comprendano o meno gli effetti della «manovrina» ed inoltre occorre tener conto del fatto che in realtà la pressione tributaria complessiva non è diminuita, anche se può essere diminuita quella relativa alla sola parte dello Stato. Occorre dunque spiegare la differenza esistente nei dati.

Interrompe brevemente il ministro SPAVENTA, per chiarire che per ciò che concerne le entrate si tiene conto delle minori entrate derivanti dal taglio alle spese, del minor gettito sostitutivo derivante dalla diminuzione degli interessi e del *fiscal-drag*. In ogni caso il gettito delle imposte dirette è soddisfacente, mentre è insoddisfacente quello delle imposte indirette, in considerazione della congiuntura e dell'attuazione del Mercato unico.

Il senatore REVIGLIO prosegue lamentando il fatto che sembra che il Governo non abbia ancora deciso il contenuto della manovra, anche per ciò che riguarda la spesa per la previdenza e quella per la sanità. Infatti, nella seduta di ieri il Ministro della sanità ha preannunciato di voler rivedere tutto, ma certamente occorre in primo luogo valutare gli effetti delle riforme del 1992 e chiarire il problema della eventuale spesa sommersa e i motivi per i quali non ha funzionato il sistema in base al quale le maggiori spese devono venire coperte dalle Regioni. Relativamente alla manovra di riduzione della spesa statale, essa è di grandissima importanza, tuttavia è difficilmente valutabile nella sua portata quantitativa.

Conclude auspicando un intervento presso la Presidenza del Consiglio, teso ad evitare che i Ministri di spesa rilascino dichiarazioni all'esterno, con possibili pregiudizi all'attuazione della manovra.

Il ministro SPAVENTA precisa di non avere difficoltà a sollecitare il Presidente del Consiglio a presentare al Parlamento il provvedimento collegato già nella prossima settimana.

Il presidente ABIS fa osservare che ciò che è emerso nelle audizioni di ieri dei Ministri è stata la mancanza del momento collegiale finale. Mentre certamente il Governo può giungere a definire sollecitamente il contenuto della manovra, d'altra parte il Senato ha già fatto presente di non essere in grado di esaminarla prima delle ferie estive. Per questo motivo è opportuno che il Governo non la presenti immediatamente al Parlamento, per evitare che su di essa si inneschino pressioni, che potrebbero portare a risultati negativi. In ogni caso, gli obiettivi preannunciati ieri dai vari rappresentanti dell'Esecutivo costituiscono una sfida, per il Governo, per il Parlamento e per il Paese, che occorre raccogliere.

Ha quindi la parola il senatore SPOSETTI, che osserva in primo luogo come in base alla legge di contabilità il Governo sia tenuto a chiarire quali saranno i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica: conoscere infatti la portata di tali provvedimenti non è indifferente rispetto al raggiungimento degli obiettivi finali della manovra stessa, così come non è indifferente sapere se essa sarà attuata con uno o più provvedimenti.

Rispetto allo scorso anno il contenuto della manovra è mutato, essendosi privilegiata la riduzione di spese rispetto all'incremento delle entrate, tuttavia manca la decisione di perseguire una effettiva politica dei redditi. Quanto alla politica fiscale, ritiene che occorra ricercare l'obiettivo della giustizia fiscale e della perequazione, tenendo conto che l'economia italiana non è in grado di sopportare una maggiore

pressione fiscale e un minore trasferimento di risorse agli investimenti. In ogni caso l'obiettivo finale della manovra deve mirare allo sviluppo economico e quindi all'incremento dell'occupazione.

Si sofferma poi su alcune questioni relative alla spesa. Esse concernono la sanità, sulla quale precisa che è assolutamente inaccettabile qualsiasi proposta di ripiano della spesa del 1993, poichè le Regioni dovevano attuare meccanismi di copertura delle maggiori spese. Il Governo deve poi fornire dati circa il costo dei contratti del pubblico impiego e se esso intenda rinnovarli. Occorre mantenere al deliberazione di far crescere la spesa per la ricerca e tener conto dell'esigenza di innalzare l'obbligo scolastico. Chiede poi dati circa la spesa previdenziale, con particolare riferimento agli effetti della legislazione delegata dello scorso anno e ai suoi riflessi sulle richieste finanziarie dell'INPS. Relativamente al blocco degli organici dei dipendenti pubblici, ritiene che sia insufficiente attestarsi ai posti coperti e, d'altra parte, è indispensabile «ripulire» i capitoli del bilancio dello Stato, ad iniziare da quelli della Difesa, ed operare un'azione di contenimento della spesa per beni e servizi.

In conclusione, occorre da una parte valutare l'attendibilità degli effettivi risparmi di spesa per il 1994 e dall'altra disporre di dati concreti circa la portata delle quattro deleghe approvate lo scorso anno.

Il senatore PAGLIARINI chiede delucidazioni sulla ricostruzione dei dati del debito pubblico e il ministro SPAVENTA fa presente che ciò è dovuto alla contabilizzazione di crediti di imposta precedente non contabilizzati, all'inclusione degli effetti della svalutazione della lira sui debiti esteri e alla nozione di fabbisogno cumulato, il che ha permesso un passo in avanti sul piano metodologico, anche se continuano ed esistere problemi.

Il senatore PAGLIARINI chiede altresì delucidazioni sullo scarto per gli anni successivi al primo tra bilancio pluriennale programmatico e bilancio pluriennale a legislazione vigente, anche perchè il Governo avrebbe già dovuto fornire indicazioni di questo tipo nel Documento di programmazione, come prevede l'articolo 3 della legge n. 468 del 1978.

Il ministro SPAVENTA fa osservare che il corretto confronto va effettuato tra i due bilanci pluriennali tendenziali, la cui differenza si spiega con l'effetto delle manovre pregresse e con la diminuzione dei tassi interni.

Il senatore PAGLIARINI fa osservare poi che non tener conto del bilancio pluriennale programmatico significa allontanare nel tempo l'aggiustamento e chiede poi chiarimenti sui negoziati in corso con la CEE nonchè sui motivi per i quali la somma del debito pregresso e del fabbisogno dell'anno precedente non porti aritmeticamente al debito complessivo dell'anno susseguente.

Il ministro SPAVENTA ricorda che una spiegazione prioritaria sta negli scarti nell'emissione del debito pubblico, contabilizzati al momento sotto la linea, come diversa copertura di un medesimo fabbisogno.

Il senatore PAGLIARINI dichiara comunque un orientamento complessivamente contrario del Gruppo della Lega Nord sul Documento di programmazione e sui suoi obiettivi, perchè essi vengono di fatto sempre più allontanati nel tempo e non si prevedono decisioni drastiche da prendere nell'immediato, come ad esempio una decisa riduzione del numero dei Ministeri e dei pubblici dipendenti.

Il senatore RUSSO Michelangelo ricorda la necessità di considerare attentamente anche l'impatto sociale che le misure di riduzione della spesa finiscono con l'avere, così come del resto hanno messo in luce gli stessi Ministri ascoltati nelle audizioni e il Governatore della Banca d'Italia. Oltre tutto, l'opera necessaria di riduzione della spesa deve riguardare gli sprechi, non quella che attiene a trasferimenti effettivi alle famiglie.

Un altro problema drammatico su cui occorrerebbe maggiore attenzione è quello dell'occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno. Per quanto riguarda invece i trasferimenti alle regioni, anzitutto occorre rimanere coerentemente al dettato legislativo per quanto riguarda le modalità di ripiano dei debordi della spesa sanitaria rispetto alle previsioni, ripiano da porre a carico delle regioni, e in secondo luogo appare opportuno procedere a trasferimenti non distinti per obiettivo, ma tali da garantire l'autonomia gestionale dei beneficiari, i quali hanno tutta la capacità di procedere alle ristrutturazioni quantitative dei flussi di spesa, considerati gli sprechi che esistono.

In ultimo, fa presente che va anche valutato se e in che misura occorra rivedere la legislazione vigente, dal momento che continuano ad essere in vigore norme del tutto superate nella realtà ma che comunque hanno un costo rilevante. Un ultimo problema sul quale porre la dovuta attenzione è la lotta all'evasione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, recante disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti (1421), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore PAVAN, il quale ricapitola le principali modifiche apportate al testo del decreto da parte della Camera dei deputati e fa presente che, per l'articolo 2, comma 2, non vi sono problemi di copertura, mentre per gli altri emendamenti la copertura è correttamente imputata sul fondo globale.

Senza discussione la Commissione incarica quindi il relatore di trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 13.

110ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ABIS

Interviene il ministro del bilancio e della programmazione economica, Spaventa.

La seduta inizia alle ore 16,40.

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-1996 (Doc. LXXXIV, n. 2)

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R 125 b 00, C 05ª, 0002ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Ha la parola il senatore Augusto GRAZIANI, il quale fa presente che il Documento di programmazione dovrebbe riflettere una strategia di politica economica complessiva, ma la sensazione è che l'unico obiettivo in esso contenuto è la stabilizzazione della crescita del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, come dimostrano indirettamente le stesse audizioni dei ministri, che sembrano tutti orientati a porre l'accento sulla dimensione finanziaria della gestione dei rispettivi dicasteri. Questo pone però l'interrogativo circa il motivo per il quale viene posta un'importanza particolare solo sul debito interno e non anche su quello estero, che è ugualmente rilevante.

Il vero disegno di politica economica implicito nel Documento sembra risolversi nella volontà di puntare sul settore delle esportazioni, una volta sistemato il costo del lavoro attraverso il recente accordo tra parti sociali e Governo. Alla base di questo disegno vi è quindi un controllo abbastanza rigoroso dei salari monetari e dei prezzi e la volontà di puntare sul settore delle esportazioni, il che pone problemi rilevanti di occupazione, perchè solo quest'ultimo settore presumibilmente potrà attrarre nuovi occupati. Rispetto a questi problemi occupazionali il Governo appare neutrale. Se questa è la manovra e dal momento che le esportazioni sono sostanzialmente alimentate dalla piccola e media impresa del centro nord, appare ragionevole presumere che tali imprese abbiano ricevuto un sostanzioso vantaggio dalle recenti vicissitudini che hanno caratterizzato la lira, ma occorre comunque porsi il problema dei grandi gruppi privati e pubblici, che versano in situazioni non soddisfacenti. L'enfasi posta solo sulla piccola e media

impresa significa poi deprimere gli investimenti per la ricerca e lo sviluppo dell'industria, quale invece dovrebbe essere il primo obiettivo di politica industriale, nel senso cioè di puntare a settori qualificati evitando di favorire solo la compressione dei costi, che è invece la funzione svolta in maniera particolarmente soddisfacente dalla piccola e media impresa.

Esprime poi delusione sulla parte di spesa considerata ineludibile dal Documento di programmazione, in quanto anche sotto questo aspetto trova conferma la sensazione di assenza di un disegno di politica industriale nel Governo, al quale difetta anche la consapevolezza piena dei costi di questa manovra in termini di redistribuzione del reddito. Sotto questo aspetto, è indubbiamente giustificato il tipo di redistribuzione descritto nella relazione del senatore Cavazzuti, a svantaggio cioè dei percettori di rendite attraverso un minor peso delle spese per tassi di interesse, ma occorre ricordare che l'effetto del disegno complessivo così come immaginato è anche quello di favorire un altro tipo di redistribuzione del reddito, nel senso di uno spostamento di quote di reddito dai salari ai profitti, come conferma la stessa audizione dei rappresentanti dell'ISCO. La decurtazione dei salari a vantaggio dei profitti non emerge chiaramente dal Documento di programmazione, che invece punta formalmente ad una stabilizzazione dell'inflazione e per tal via indirettamente ad una protezione del salario reale. Ma allora ci si chiede come si garantisca questa stabilizzazione dei prezzi, dal momento che essa è stata possibile nel più precedente passato solo a causa della sinergia tra una serie di elementi fortuiti e di carattere positivo, quale probabilmente non si verificherà più nel futuro, in quanto è da presumere che i prezzi delle materie prime non diminuiranno, i consumi interni non saranno ulteriormente comprimibili, i tassi di interesse non si ridurranno ulteriormente e i fornitori esteri aumenteranno i prezzi dei prodotti esportati in Italia.

A suo avviso, il punto centrale da affrontare è quello dell'occupazione e, nel momento in cui i grandi gruppi vedranno accentuata la propria situazione di crisi, ciò aggraverà tale problema e quindi si creeranno le premesse per una minore moralizzazione della vita pubblica, un minor tasso di efficienza complessiva del sistema e un maggior clientelismo, i cui effetti complessivi sono stati recentemente già chiari in forma eclatante in termini di dissesto della pubblica amministrazione e di crisi della grande intesa privata. Il proprio orientamento, pertanto, sul Documento è di chiaro contrasto, in quanto esso non pone al centro del disegno di politica economica il tema dell'occupazione.

Ha la parola il senatore PICANO, il quale dà innanzitutto atto al Governo del vigore con il quale svolge la politica di bilancio. Tuttavia, le condizioni dell'economia, che vedono un periodo di stagnazione, nel quale la domanda internazionale è insufficiente e le risorse disponibili nei bilanci pubblici sono scarse, comporta difficoltà ad avviare una politica di sostegno della domanda. In questo modo, riesce difficile definire politiche realisticamente attuabili di sostegno alla disoccupazione. Tuttavia, poichè le famiglie italiane sono mediamente meno indebitate rispetto a quelle estere, esiste uno spazio per effettuare investimenti utilizzando il risparmio delle famiglie, che ben potrebbe

essere indirizzato verso la gestione di servizi pubblici. Perchè ciò avvenga però è indispensabile che sia diffuso un nuovo clima di fiducia nello Stato sia tra gli operatori interni sia nei mercati internazionali.

Relativamente al contenuto della manovra, osserva che già quella dello scorso anno e quella preannunciata per questo anno e gli anni successivi tendono allo smantellamento dello stato sociale. In realtà, altri interventi si potrebbero aggiungere con la finalità di contenere la spesa pubblica. È ad esempio il caso della opportunità di razionalizzare la spesa per la pubblica sicurezza - in Italia infatti il numero degli addetti al settore è di circa 100 mila unità superiore a quello britannico e tedesco - e della difesa. In altri casi, come quelli delle Ferrovie e delle aziende di trasporto, razionalizzazioni e privatizzazioni potrebbero portare ad un migliore utilizzo del personale e a notevolissimi risparmi di gestione. Ma un'ampia politica di privatizzazioni potrebbe essere svolta anche nel settore degli enti locali, nei quali quasi tutti i servizi sono privatizzabili. Dai risparmi che si realizzerebbero deriverebbe un notevole sollievo per il *deficit*.

Esprime poi alcune perplessità in merito agli effetti del recente accordo sul costo del lavoro: senza la prospettiva dell'aumento dei redditi, la domanda diminuisce e i consumi delle famiglie tendono ad un forte decremento, con conseguenti riflessi negativi sull'economia. Un recente esempio di contrazione dei trasferimenti, contenuto in un decreto-legge a proposito delle Ferrovie, provoca poi alcuni dubbi circa i dati contabili contenuti nel bilancio, che teme possano dimostrarsi in futuro non sempre veritieri.

In conclusione, dichiara l'appoggio del proprio Gruppo alla manovra del Governo, riservandosi una valutazione sul concreto delle sue varie parti, allorquando esse saranno note.

Non essendovi altri intervenuti ha la parola per la replica il ministro SPAVENTA.

Egli afferma innanzitutto che, proprio per la sua natura, il Documento di programmazione non può essere ambizioso e non ha altra funzione che quella di porsi come preliminare rispetto ai provvedimenti collegati e alla legge finanziaria, indicando le grandezze di riferimento. D'altra parte, anche la legge finanziaria non potrà certo risolvere tutti i problemi nei quali si dibatte la nostra economia.

Il quadro delineato dal senatore Augusto Graziani risponde in fondo a verità, ma va osservato che il tema del debito pubblico estero è sussunto in quello del debito pubblico complessivo, mentre, se ci si riferisce all'indebitamento complessivo netto sull'estero, l'unico rimedio è un avanzo della bilancia dei pagamenti.

Per quanto concerne poi le questioni poste dal relatore, risponde al vero che il Parlamento si sia dotato di una procedura di bilancio efficiente rispetto ad obiettivi di finanza pubblica in termini di autovincolo e di limitazioni alla emendabilità dello stesso Governo. In questo quadro la risoluzione ha acquistato un ruolo centrale e lo stesso Documento di programmazione è stato talora un documento discusso in tempi molto anticipati rispetto alla sessione di bilancio, talaltra un atto inserito nella stessa sessione, come ha dimostrato l'esperienza del 1992: quella del 1993 si può collocare in una situazione mediana. Va poi

tenuto conto che una indicazione pedissequa dei provvedimenti collegati in un tale contesto avrebbe comportato lo svantaggio dell'annuncio di provvedimenti governativi non sottoposti immediatamente all'esame parlamentare, ma il vantaggio indubbio che ne deriva è che il Parlamento stesso può indicare al Governo sia i saldi sia la composizione tra spese e entrate sia quella all'interno delle spese tra quota corrente e quota in conto capitale. Il Governo trarrebbe giovamento da tali indicazioni.

Sull'effetto della manovra del 1992, esso è ben visibile nell'andamento del bilancio tendenziale, che, se vede peggiorare l'avanzo primario del 1994 per il venir meno, ad esempio, dell'ILOR, vede arrestato tale peggioramento negli anni successivi. Ciò fa individuare alcuni elementi strutturali positivi. Una parte del peggioramento del quadro tendenziale è riconducibile alle manovre condotte sulla sanità e sulla previdenza: nel secondo caso, il blocco dei pensionamenti si tradurrà in maggiori erogazioni al termine dello stesso, mentre per il primo caso il sistema dei *ticket* e dei bollini ha comportato una maggiore spesa ospedaliera non compensata dalla riduzione di quella farmaceutica.

La dimensione della manovra proposta è stata criticata soprattutto sotto il profilo della sua adeguatezza quantitativa. Al riguardo, sembra che le perplessità della Banca d'Italia siano riferite al medio periodo. Il contenimento proposto va comunque difeso per molte ragioni, tra cui il fatto che la stabilizzazione della crescita del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel 1996 ha significato la mancata compensazione anche dell'effetto negativo sulla finanza pubblica indotto dall'andamento del ciclo economico nonchè il fatto che una maggiore manovra per il 1994 avrebbe comportato un aumento della pressione fiscale strutturale, laddove va ricordato che una parte di quanto avvenuto a questo ultimo riguardo nei tempi più recenti presenta solo caratteristiche di transitorietà. Ciò ha comportato delle controindicazioni: infatti, non potendosi ragionevolmente incrementare l'imposizione diretta sia per la sua elevatezza sia per la presenza di evasione ed elusione, si sarebbe dovuto agire sulle imposte indirette, mediamente inferiori rispetto alla CEE, il che però si sarebbe potuto scaricare sull'inflazione; oltretutto, mantenere la pressione fiscale raggiunta nel 1993 avrebbe significato intaccare anche la ricchezza del contribuente. L'alternativa è sembrata dunque la spesa, che rappresenta però un percorso impervio, perchè se si intende incidere sulle uscite ordinarie delle pubbliche amministrazioni l'obiettivo deve essere razionalizzare e rendere più efficiente le stesse. Un'opera di riduzione è più agevole per gli enti locali, ma per l'amministrazione centrale rappresenta un compito complicato per le note resistenze che si manifestano al riguardo. Se dunque si riuscirà ad effettuare i tagli ipotizzati, si sarà raggiunto un grosso risultato e su questo il Governo chiede il conforto delle risoluzioni.

Indubbiamente, l'obiettivo posto in termini di inflazione è ambizioso, ma va ricordato che i tassi e i cambi non vengono fissati dal Governo e solitamente giocano un ruolo al riguardo fattori interni ed esterni e in generale possono aver un peso anche elementi straordinari, come il caso EFIM può testimoniare.

Per quanto concerne le aree depresse e il Mezzogiorno, la omologa commissione della Camera dei deputati ha votato una risoluzione concordata con il governo per riattivare alcuni meccanismi di intervento di recente interrotti con il complesso normativo varato. Si può pensare di far inserire capitoli di bilancio per le aree depresse non solo per appostare i fondi in essere della legge n. 64, ma anche per stimolare le amministrazioni ordinarie a prevedere stanziamenti di bilancio per realizzare comunque un intervento e attivare quindi il finanziamento della CEE.

Prende brevemente la parola il presidente ABIS per domandare se non sia il caso di ipotizzare un fondo unico nel quale siano riversate le quote di provenienza comunitaria e i corrispettivi stanziamenti di bilancio e da distribuire alle Regioni, detraendo le quote già direttamente utilizzate.

Prosegue il ministro SPAVENTA, che fa presente come sia indispensabile evitare assolutamente di perdere un anno per l'utilizzazione delle risorse comunitarie destinate alle aree depresse: occorre quindi definire al più presto una collocazione nel bilancio di tali risorse. Circa la presentazione della relativa documentazione, è attualmente in corso il reperimento di dati.

Passa poi a rispondere alle singole domande.

Al senatore Cavazzuti fa presente che un rischio di inflazione esiste, tuttavia non è azzardata l'ipotesi che si sia messa in moto una tendenza irreversibile alla razionalizzazione dei settori non esposti alla concorrenza internazionale, il che comporta una minore pressione inflazionistica. Quanto all'utilizzazione delle possibili maggiori entrate, essa consisterà nel miglioramento dell'avanzo primario e nell'eventuale creazione di fondi di riserva per far fronte ai rischi esistenti, che riguardano la situazione finanziaria di gruppi pubblici ed altri interventi di sostegno. Sempre in materia di entrate, osserva che l'eccedenza avutasi nell'autotassazione rispetto alle previsioni indica un recupero della base imponibile.

In merito alla richiesta di indicare nel Documento il saldo netto programmatico del 1994 e quello tendenziale del 1995 e 1996, osserva che occorre prima definire i settori di intervento. Si potrebbe pertanto pensare a definire tale valore nel mese di settembre allorchè, sarà presentata la legge finanziaria. Tuttavia, tale ipotesi necessita di una valutazione anche sotto il punto di vista procedurale.

Al senatore Reviglio fa presente che il calo dei tassi di interesse è dovuto a cause strutturali dipendenti dalla tendenza generale a livello internazionale. Certamente tale processo potrebbe essere interrotto, resta comunque il fatto che lo *spread* rispetto ai principali Paesi concorrenti è esagerato e occorre recuperare tale differenziale. I tassi indicati nel Documento di programmazione non risultano invece particolarmente elevati, perchè tengono conto dei tassi medi dei BOT della fine dell'anno precedente e comunque l'onere medio del debito decresce più lentamente del tasso marginale di interesse.

Quanto al prestito comunitario, esso richiede una rinegoziazione nei mesi di settembre 1993 e 1994: pertanto si provvederà a tale

incombenza in quel periodo, ma, essendo stati attuati gli obiettivi che si erano definiti, non crede sussistano difficoltà per la concessione della seconda *tranche*. Vero è che tra gli obiettivi non è stato conseguito quello delle privatizzazioni, ma è anche vero che la «manovrina» è quantitativamente sufficiente e che comunque una quota consistente di privatizzazioni si realizzerà nel corso del 1994.

Circa il bilancio a legislazione vigente, gli uffici governativi hanno in corso un'opera di «pulizia». Dichiaro poi di condividere la preoccupazione della Commissione sulla spesa sanitaria e sulla necessità che non si dia corso a ripiani di debiti relativi al 1993, non essendo state attuate da parte delle Regioni le misure di entrata. Ciò non ostante, proprio oggi la Conferenza Stato-Regioni ha richiesto misure di ripiano in materia.

Al senatore Sposetti fa presente che il Documento di programmazione non poteva, stante la contemporaneità, recepire l'accordo sul costo del lavoro del 3 luglio. Tuttavia il Governo si ripromette di darvi attuazione con razionalità. Per quanto riguarda il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, precisa che il Documento assume l'invarianza della legislazione, e dunque non prevede spazi per incrementi di spesa. Ciò non vuol dire che non si possano rinnovare i contratti, a condizione che il loro contenuto sia estremamente modesto e che contemporaneamente vengano operati i preannunciati tagli di spesa. In ogni caso, uno spazio è presente solo per il 1994, mentre per il 1995 e per il 1996 occorrerà trovare idonea copertura. Ovviamente ciò presuppone che si riduca il personale nei settori di eccedenza, tra i quali non può essere trascurato quello della pubblica istruzione.

L'abolizione dei Ministeri poi non produce risparmi immediati, perchè molte strutture continuano a funzionare. Occorre poi prestare attenzione al tema delle regioni, da cui è difficile aspettare molti risparmi avendo esse spesso costi di unità di servizio non inferiori a quelli dell'amministrazione centrale. Quanto poi alle privatizzazioni dei servizi pubblici, esse costituiscono un fatto positivo e ciò sta accadendo per quanto riguarda le acque. Rimane comunque impensabile far ricorso a manovre di sostegno classico della domanda e dei redditi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ABIS avverte che la seduta, già convocata alle ore 9.30 di domani venerdì 23 luglio 1993 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 18,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

89^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
FORTE*La seduta inizia alle ore 9,20.**IN SEDE CONSULTIVA***Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-1996 (Doc. LXXXIV, n. 2)**(Parere alla 5^a Commissione: favorevole con osservazioni) (Seguito e conclusione dell'esame)(R 125 b 00, C 05^a, 0002^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FORTE, in sostituzione del relatore Favilla, dà conto nuovamente del contenuto dello schema di parere, che è stato modificato ed integrato a seguito degli interventi svoltisi nella seduta di ieri. Richiamandosi poi alle recenti dichiarazioni del ministro Gallo presso la Camera dei deputati, nonché alle notizie di stampa, sottolinea che queste non possono influire sullo schema di parere, che attiene strettamente al documento in esame.

Il senatore GAROFALO concorda con il Presidente, pur ritenendo che sarebbe opportuno che il Parlamento raccomandasse al Governo una maggiore cautela quando esprime la propria posizione. Riconoscendo che sono state recepite le osservazioni del Gruppo PDS, preannuncia il voto favorevole sul documento in titolo.

I senatori LONDEI e BRINA, pur riconoscendo al documento una valenza in qualche modo positiva, dichiarano che si asterranno per considerazioni di carattere generale.

Posto ai voti, è quindi approvato a maggioranza lo schema di parere predisposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,35.

90^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

FAVILLA

indi del Presidente

FORTE

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Triglia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Svolgimento dell'interrogazione n. 3-00674**

Il sottosegretario TRIGLIA risponde all'interrogazione n. 3-00674, sottolineando in primo luogo che la disposizione di cui alla legge n. 75 del 1993, richiamata dagli interroganti, costituisce una modifica apportata al decreto-legge n. 16 in sede di conversione. Per questa ragione, deve ritenersi applicabile l'articolo 15, comma 5, della legge n. 400 del 1988, che espressamente prevede che le modifiche apportate al decreto-legge in conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Poichè il giorno successivo alla data di pubblicazione della legge è il 25 marzo 1993, la data di scadenza dei 45 giorni per la presentazione dei ricorsi alle commissioni censuarie provinciali in materia di tariffe d'estimo, veniva a scadere l'8 maggio 1993; probabilmente ciò ha reso possibile la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi presentati successivamente a tale data.

Per quanto concerne tuttavia i ricorsi presentati alla commissione di Pisa, alcuni comuni li hanno spediti l'8 maggio, altri il 7 maggio ed uno solo il 10 maggio. Poichè la normativa generale in materia di presentazione dei ricorsi amministrativi (legge n. 1199 del 1971) e quella riguardante la presentazione dei ricorsi alle commissioni tributarie (decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 e successive modificazioni) dispongono esplicitamente che, ai fini della tempestività del ricorso, si debba tener conto della data di spedizione, il comportamento della commissione provinciale di Pisa è chiaramente censurabile. Avendo comunque quest'ultima esaurito il suo compito, non è possibile la revisione delle pronunce di tardività. Il caso ha però indotto l'Amministrazione finanziaria a diffondere una nota a tutti gli uffici periferici e per conoscenza alle commissioni censuarie, chiarendo che, ai fini della tempestività dei ricorsi presentati a mezzo posta, si deve tener conto della data di spedizione.

La senatrice TADDEI ringrazia il Sottosegretario per la risposta precisa e puntuale, sebbene non risolutiva dei problemi che hanno investito alcuni comuni in provincia di Pisa. Auspica comunque che l'accaduto valga ad evitare il verificarsi di casi analoghi. Richiedendo poi al Sottosegretario la nota predisposta dal Ministero, chiede altresì che sia verificato il conteggio dei termini in quanto la data di scadenza per la presentazione dei ricorsi risulta - a suo avviso - essere il 9 maggio; tra l'altro, in questo caso si potrebbe considerare spedito entro il termine anche il ricorso del comune di Castelnuovo Val di Cecina, che è stato spedito il 10 maggio, essendo il 9 maggio un giorno festivo.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R 033 004, C 06^a, 0002^o)

Il presidente FORTE avverte che da parte del Gruppo PDS è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione aderisce alla richiesta in questione e conseguentemente tale forma di pubblicità viene adottata per l'ulteriore corso dei lavori.

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sulle recenti vicende connesse alla presentazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi 1992, anche con riferimento ai problemi di elaborazione e gestione informatica dei dati in essi contenuti: audizione del Segretario generale del Ministero delle finanze, Prof. Gianni Billia

(R 048 000, C 06^a, 0001^o)

Dopo parole di saluto del presidente FORTE, il Professor BILLIA svolge il suo intervento, ricordando che il principale obiettivo, in termini di semplificazione, del Ministero delle finanze dovrà riguardare l'esenzione dall'obbligo di presentare il modello 740 da parte di molti pensionati e lavoratori dipendenti attraverso una maggiore responsabilizzazione dei sostituti d'imposta. L'obiettivo può essere perseguito, sia attivando completamente i CAAF, sia prevedendo normativamente che alcune voci di reddito come indennità di disoccupazione o di mobilità, ovvero rendite per inabilità temporanea, o vengono assoggettate ad una ritenuta alla fonte, oppure vengono addirittura esentate dall'IRPEF, essendo molto più importante lasciar concentrare i controlli sulle categorie di contribuenti dotate di partita IVA.

Fa poi presente che attualmente gli stanziamenti per l'anagrafe tributaria ammontano a 500 miliardi, per i centri di servizio a 250 miliardi e per le spese postali a 50 miliardi; esiste poi una parte di residui pari a 200 miliardi utilizzati per diversi interventi, come ad esempio l'unificazione degli uffici catastali o il potenziamento del sistema informativo della Guardia di finanza. Il costo sostenuto

quest'anno per il trasferimento su supporto magnetico dei dati delle dichiarazioni da parte del Consorzio nazionale dei concessionari (C.N.C.) è di circa 200 miliardi; tale consorzio opera normalmente tramite subappalti. Nel consegnare alla Presidenza un elenco delle ditte subappaltate, afferma poi che il costo della prestazione viene valutato sulla base di un costo unitario riferito al carattere immesso nel supporto magnetico, pari a 7,4 lire, di cui 3,75 lire spettano alla ditta subappaltata. Il punto debole della fase di acquisizione dei dati è che essa è inficiata da errori in una percentuale rilevante; molti errori, purtroppo, non sono riconosciuti dal sistema, per cui molto difficilmente possono essere corretti immediatamente. A suo avviso, occorre arrivare, in tempi molto brevi, ad una immissione automatica dei dati nella sede in cui perviene materialmente la dichiarazione dei redditi, al fine di risparmiare tempo, ridurre notevolmente l'alea dell'errore, evitare il continuo ricorso al condono, in quanto la più breve durata della trattazione delle dichiarazioni consentirebbe di effettuare più utilmente un numero maggiore di accertamenti. A tal fine, è necessario perciò disporre di personale capace e qualificato, nonché di archivi decentrati.

Passando ad esaminare i compiti della SOGEI, che sono sostanzialmente di elaborazione dei dati e degli archivi, il professor Billia si sofferma sulla modifica del contratto, in particolare per quel che riguarda l'eliminazione, a partire dall'anno prossimo, della percentuale del 13 per cento sugli acquisti effettuati dalla SOGEI, che fino a questo momento, ha anche svolto una funzione sostitutiva di quella affidata al Provveditorato dello Stato. Gli acquisti di *hardware* e *software* verranno effettuati direttamente dall'Amministrazione e, qualora quest'ultima abbia bisogno dell'assistenza della SOGEI, il costo relativo non dovrà superare il 3 per cento o il 6 per cento in alcuni casi. Al fine di acquisire le necessarie esperienze tecniche nell'ambito dell'Amministrazione, circa 1.000 dipendenti dovranno essere adeguatamente formati presso la SOGEI ed inseriti nei vari progetti, mentre la SOGEI stessa non dovrà assumere altro personale; ciò consentirà un recupero di circa 63 miliardi.

Per quanto riguarda i controlli incrociati il Segretario generale considera possibile che i successi registrati dall'INPS possano essere conseguiti anche dall'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo alla gestione dell'IVA, delle imposte dirette, ed anche di quella di registro; ricorda, tuttavia, che non è ancora pienamente applicata la legge sui controlli incrociati. Il problema di fondo è comunque quello di introdurre nell'Amministrazione finanziaria una nuova cultura volta all'efficienza e all'efficacia del risultato, secondo criteri anche aziendali; il che presuppone, oltre ad una adeguata flessibilità ed autonomia gestionale e contabile, anche necessari incentivi al personale del Ministero delle finanze.

Trattando poi dei collegamenti con le altre amministrazioni, egli sottolinea che sono già operativi collegamenti con diversi organismi. Non è però possibile la gestione integrata delle informazioni, anche perchè l'Amministrazione finanziaria non è dotata di autonomia contabile e non è pertanto possibile, in tale situazione, alcun salto di qualità sul terreno della lotta all'evasione fiscale. Conclude, esprimendo

l'avviso che l'estensione ai settori fiscale e parafiscale del sistema, già sperimentato dall'INPS, di versamento diretto dei contributi da parte delle banche consentirebbe una notevole riduzione dei tempi di acquisizione dei dati, nonché un cospicuo abbassamento dei costi.

Il presidente FORTE, ringraziando il Segretario generale, rileva che l'elenco delle ditte subappaltate non sembra rispettare un criterio di distribuzione di esse su tutto il territorio nazionale. Sarebbe inoltre utile ricevere notizie anche in merito alle dimensioni di tali ditte.

Il professor BILLIA, premesso che è il Consorzio nazionale dei concessionari a scegliere le ditte, consegna al Presidente anche una copia del contratto tra Amministrazione finanziaria e C.N.C.

Il presidente FORTE chiede poi se vengano immessi nel sistema informativo anche i dati ripetuti più volte.

Il Segretario generale risponde affermativamente, ricordando che solo circa il 13 per cento dei dati non viene immesso.

Il senatore GAROFALO chiede se il passaggio tramite il Consorzio nazionale dei concessionari sia realmente necessario, e come mai non sia stato ancora sperimentato il collegamento diretto tra banche e sistema informativo centrale; chiede inoltre se si sarebbe potuto arrivare prima ad una revisione del contratto con la SOGEI.

Il senatore FERRARA Vito, espresso apprezzamento per l'intervento del professor Billia, chiede quali concrete possibilità esistano per conciliare l'attuale potenzialità dell'Amministrazione finanziaria con le esigenze di semplificazione; chiede altresì se il professor Billia ritenga possibile la piena acquisizione di una cultura tecnica e manageriale da parte del personale finanziario, dotato in prevalenza di una preparazione prettamente giuridica.

Il senatore LONDEI, ricordando i frutti delle innovazioni recate dal professor Billia presso l'INPS, chiede conferma della effettiva intenzione del Segretario generale di riportare nell'ambito del Ministero gran parte del lavoro di trattazione delle informazioni, attualmente svolto all'esterno e della sua reale convinzione circa le conseguenti riduzioni dei costi.

Il senatore RAVASIO, rilevata l'assoluta necessità di affrontare con decisione il problema del recupero di efficienza dell'Amministrazione finanziaria, concorda con il proposito di addestrare parte del personale per adibirlo in futuro a compiti finora svolti all'esterno. Nel chiedere poi quali siano i tempi per tale operazione, esprime l'avviso che occorre considerare concretamente il problema dell'organizzazione del Ministero, anche ricorrendo a norme speciali che riconoscano la peculiarità di tale dicastero rispetto a tutti gli altri.

Il segretario generale BILLIA risponde agli intervenuti, affermando che il tramite dei concessionari non solo non è necessario, ma

rappresenta una forma di intermediazione anche abbastanza costosa. Nel ricordare che in definitiva il complessivo sistema dell'informatica comporta l'impiego di migliaia di persone, esprime l'avviso che non si possa più prescindere dall'introduzione nel nostro sistema del conto corrente fiscale. Ribadisce poi la convinzione che il personale possa essere adeguatamente formato in senso tecnico, nonchè l'opportunità di conferire al Ministero autonomia di gestione e di superare il sistema piramidale, prevedendo 4 livelli di inquadramento, in luogo dei 9 attuali. Riconosce altresì che in tal caso non sarebbe però più possibile mantenere gli attuali livelli retributivi, troppo bassi. Ribadendo poi l'importanza dell'avvenuta revisione del contratto con la SOGEI, data l'elevatezza della percentuale prevista per l'acquisto di beni e servizi da parte della società, afferma che quando sarà, in futuro, istituito il nuovo sistema, occorrerà senz'altro dotare anche i dirigenti di un'adeguata autonomia gestionale e di spesa. Espresso poi l'avviso che in tre anni sia possibile superare l'attuale sistema di acquisizione dei dati, si dichiara ottimista sulle possibilità di cambiamento, ma sottolinea l'importanza del ruolo del Parlamento che dovrà collaborare anche rivedendo alcune leggi già approvate.

Con riferimento all'intervento del senatore Ferrara Vito, dichiara poi che l'utilizzazione del personale interno è necessaria e possibile, qualora si diffondano gli strumenti professionali adeguati. L'organizzazione attuale è troppo costosa e, tra l'altro, non permette di espletare pienamente le potenzialità esistenti per la lotta all'evasione fiscale. Per quanto riguarda i versamenti delle banche, per i quali la documentazione viene immessa in archivio dopo parecchi mesi, esprime l'avviso che sarebbe molto utile che le banche stesse colloquiassero direttamente con il sistema centrale, tagliando i tempi di trasmissione; inoltre, non c'è alcuna ragione per cui il fisco debba pagare ai concessionari del servizio di riscossione commissioni così elevate. Il Segretario generale afferma, infine, con riferimento al recupero coattivo dei versamenti non effettuati, che potrebbero essere sperimentate anche adeguate forme di *factoring*.

Il senatore PICCOLO chiede la trasmissione, anche successiva, di ulteriori dati sulle ditte subappaltate.

Il presidente FORTE, ringraziando il segretario generale Billia, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

103^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Matulli e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Costa.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

Lopez ed altri: Riordinamento della docenza universitaria (1321)
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge in titolo, che reca norme sul reclutamento dei docenti universitari. Chiede quindi al relatore De Rosa di riferire sulla suddetta proposta.

Il relatore De Rosa illustra il disegno di legge n. 1321, dei senatori Lopez ed altri, recante norme per il riordinamento della docenza universitaria: affronta un ambito più vasto, quindi, rispetto al disegno di legge governativo, limitato ai soli meccanismi di concorso. L'articolo 1 prevede l'articolazione in tre fasce del ruolo dei docenti universitari (professori ordinari, associati e ricercatori), la cui pianta organica è stabilita, con cadenza triennale, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su parere conforme del CUN. L'articolo 3 indica poi i criteri per la distribuzione dei docenti nelle sedi universitarie e nelle diverse aree disciplinari e l'articolo 4 introduce i giudizi di idoneità per l'accesso alla prima e alla seconda fascia della docenza. Per ogni sessione di giudizi d'idoneità sono messi a concorso libero il 20 per cento dei posti (comma 2); le commissioni giudicatrici dei giudizi d'idoneità e del concorso libero sono composte da 3 membri estratti a sorte tra i docenti dei corrispondenti raggruppamenti disciplinari.

Il disegno di legge detta poi norme sullo *status* giuridico dei docenti e ridisegna la normativa sui ricercatori universitari prevedendo l'articolazione in due fasce (articolo 8), il concorso nazionale (articolo

9), l'attribuzione di compiti didattici nel limite di 150 ore annuali (articolo 11) e l'assimilazione allo stato giuridico dei professori associati e ordinari (articolo 13).

Gli articoli 16 e 22 modificano in parte le norme sul dottorato di ricerca; infine l'articolo 23 consente l'accesso alle figure e ruoli universitari anche ai cittadini non italiani.

Propone quindi alla Commissione di proseguire l'esame del disegno di legge Lopez congiuntamente a quello dei disegni di legge numeri 882 e 1148, fermo restando peraltro che ciò non dovrebbe comportare un allargamento della materia all'esame, consistente nella riforma dei meccanismi di reclutamento dei docenti universitari.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore e pertanto l'esame del disegno di legge n. 1321 prosegue congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 882 e 1148.

Miglio e Zoso: Nuova disciplina dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo. Modifiche alle disposizioni sullo stato giuridico dei ricercatori universitari (1374)
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che è stato assegnato alla Commissione anche il disegno di legge n. 1374 dei senatori Miglio e Zoso. Invita quindi il relatore De Rosa a riferire sul suddetto disegno di legge.

Il relatore illustra il disegno di legge n. 1374, dei senatori Miglio e Zoso. Esso è volto essenzialmente alla riforma del meccanismo concorsuale, secondo principi diversi, peraltro, da quelli previsti nel disegno di legge governativo. I concorsi a posti di professore universitario per la prima e la seconda fascia dovrebbero essere articolati in due fasi: la prima, a livello nazionale, volta a formare una lista di idonei, la seconda, presso le singole facoltà, per il conferimento del posto e la conseguente nomina a professore. L'idoneità ha una durata di sei anni (articolo 2). Il relativo giudizio è formulato da tutti i professori appartenenti al raggruppamento per il quale è bandito il concorso - con esclusione dei membri del CUN - purchè di numero compreso fra 30 e 60: se il numero è inferiore, sono previsti meccanismi di accorpamento per raggiungere il numero minimo e se è superiore, si procede al sorteggio dei 60 chiamati ad esprimere il giudizio. Il giudizio di idoneità va espresso con un punteggio entro un termine perentorio, sulla base della produzione scientifica indicata dallo stesso candidato, almeno un terzo della quale deve risalire agli ultimi cinque anni.

Una volta compilate le liste degli idonei, le facoltà che intendano coprire insegnamenti vacanti pubblicano il relativo bando; possono presentare domanda tanto gli idonei delle liste menzionate, quanto i professori di ruolo nello stesso raggruppamento o in uno affine, di altre facoltà o di altre università. Per i posti di prima fascia, il consiglio di dipartimento competente esamina le domande pervenute e invita uno o più candidati a tenere un seminario; per i posti di seconda fascia il consiglio di dipartimento invita uno o più candidati a tenere una prova didattica consistente in una lezione accademica. Al termine di tale

procedura il consiglio di dipartimento sottopone una proposta per la chiamata al consiglio di facoltà, il quale delibera al riguardo (articolo 5). Infine il disegno di legge propone, nell'ultimo articolo, un profondo mutamento del ruolo dei ricercatori, la permanenza nel quale dovrebbe diventare transitoria: infatti i ricercatori che entro otto anni non conseguano l'idoneità a professore oppure che, una volta ottenutala, non vengano chiamati da nessuna facoltà nei successivi sei anni, cessano di appartenere a tale ruolo e possono passare ad altra Amministrazione pubblica avvalendosi delle normative sulla mobilità.

Propone quindi anche per il suddetto disegno di legge di proseguire l'esame congiuntamente ai disegni di legge nn. 882, 1148 e 1321.

La Commissione approva quindi la proposta del Presidente e pertanto l'esame del disegno di legge n. 1374 prosegue congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 882, 1148 e 1321.

Condorelli e De Rosa: Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle università (882)

Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1148)

Lopez ed altri: Riordinamento della docenza universitaria (1321)

Miglio e Zoso: Nuova disciplina dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo. Modifiche alle disposizioni sullo stato giuridico dei ricercatori universitari (1374)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Il relatore DE ROSA ritiene che sia possibile definire un testo unificato integrando il disegno di legge governativo con alcune delle proposte contenute nei disegni di legge di iniziativa parlamentare, nella consapevolezza che il problema più urgente è modificare il meccanismo elettivo dei componenti delle commissioni per dare finalmente una svolta al sistema di reclutamento dei docenti universitari. Sicchè pur condividendo l'esigenza di affrontare anche l'accesso all'università per i ricercatori non ritiene che questa sia la sede più opportuna; occorre invece individuare fin d'ora anche meccanismi di valutazione dell'attività dei docenti nel corso della loro carriera, come pure consentire ai cittadini comunitari l'accesso alle università italiane previ, evidentemente, accordi di reciprocità con i *partner* comunitari.

Il relatore auspica infine che si proceda celermente per dare un chiaro segnale di rinnovamento al mondo universitario.

Il sottosegretario COSTA fa presente che l'obiettivo del Governo è modificare il sistema di reclutamento dei docenti prima che sia bandito il prossimo concorso per professori associati, dando tempestivamente un segnale di svolta al mondo dell'università. Il Governo è quindi disponibile ad integrare la sua proposta con alcune indicazioni contenute nei disegni di legge di iniziativa parlamentare. Riguardo in

particolare al disegno di legge n. 1374, è condivisibile la proposta di introdurre due livelli concorsuali, uno nazionale e l'altro di sede, in ossequio all'avvenuto riconoscimento dell'autonomia delle università. Anche l'allargamento della base elettorale per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici può essere valutata con attenzione. In ordine poi al disegno di legge n. 882, il Governo è disponibile ad accogliere le indicazioni sulla incompatibilità tra incarichi di governo dell'università e concorsuali e sulla introduzione di una discussione pubblica dei titoli.

Il sottosegretario Costa comprende inoltre l'esigenza di rivedere lo *status* giuridico dei ricercatori, pur ritenendo più opportuno rinviare la questione al riordinamento complessivo dello *status* dei docenti, che il Governo dovrà predisporre in attuazione del decreto legislativo n. 29 del 1992.

In conclusione, condivide la sollecitazione del relatore affinché l'esame dei disegni di legge in titolo proceda con celerità.

Il senatore BISCARDI propone di dare mandato al relatore di elaborare un testo unificato da sottoporre all'esame di un Comitato ristretto appositamente costituito.

Il PRESIDENTE assicura che sottoporrà la proposta del senatore Biscardi all'Ufficio di Presidenza. Rispondendo poi ad un rilievo del senatore ZOSO, osserva che, ferma restando la competenza esclusiva della Commissione ad assumere decisioni di merito sul prosieguo del dibattito sui disegni di legge in titolo, la proposta del senatore Biscardi dovrà essere valutata dall'Ufficio di Presidenza nell'ambito più generale della programmazione dei lavori della Commissione fino alla sospensione dei lavori per le ferie estive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

112^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile Sellitti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

CAPPELLI ed altri. Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime (643)

CAPPELLI ed altri. Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione da parte delle persone handicappate (644)

MEO ed altri. Disciplina transitoria delle concessioni marittime con finalità turistico-ricreative (757)

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1284)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto: proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 643, 644 e 757)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BALDINI illustra l'emendamento 1.1 e il relatore COCCIU, dopo aver dato conto dell'emendamento 1.2, esprime parere contrario sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario SELLITTI si dichiara favorevole sull'emendamento 1.1 e si rimette alla Commissione sull'1.2.

L'emendamento 1.1, posto ai voti, è approvato.

A questo punto, poichè a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1 risultano preclusi oltre all'emendamento 1.2, anche l'emendamento 2.1 del relatore con tutti i subemendamenti ad esso riferiti, il

relatore COCCIU presenta un emendamento volto a coordinare la normativa recata dall'emendamento 1.1 con l'emendamento 0.2, approvato nella seduta di ieri. Tale emendamento di coordinamento viene accolto dalla Commissione.

Il relatore COCCIU, sempre per esigenze di coordinamento del testo, presenta poi un emendamento soppressivo degli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge. Tale emendamento viene approvato.

Sul subemendamento 6.1/1, fatto proprio dal senatore Fabris, tanto il relatore che il rappresentante del Governo si esprimono favorevolmente. Detto subemendamento viene poi respinto dalla Commissione.

Sul subemendamento 6.1/2, fatto proprio dal senatore Fabris, si esprime in senso contrario il relatore, mentre il sottosegretario Sellitti si rimette alla Commissione. Il subemendamento viene quindi respinto.

Il relatore COCCIU illustra quindi l'emendamento 6.1, sul quale il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PINNA, l'emendamento è approvato.

Dopo che è stato dichiarato precluso dalla precedenti votazioni l'emendamento 6.2, il senatore SARTORI fa proprio ed illustra il subemendamento 7.1/1, sul quale sono contrari il relatore ed il rappresentante del Governo. Tale proposta di modifica viene quindi respinta.

L'emendamento 7.1, dopo che il rappresentante del Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, viene accolto.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo vengono poi approvati sia il subemendamento 7.2/1 (fatto proprio dal senatore Fabris) sia l'emendamento 7.2.

La senatrice ANGELONI fa proprio ed illustra il subemendamento 9.1/1, su cui il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

Dopo un intervento del senatore PINNA (che esprime forti perplessità sul subemendamento in questione) la senatrice ANGELONI lo ritira.

Il relatore COCCIU illustra l'emendamento 9.1, sul quale il rappresentante del Governo si dichiara favorevole.

Detto emendamento, successivamente riformulato dal relatore su invito dei senatori Pinna e Angeloni nel senso di meglio esplicitare che le deroghe in esso contenute all'articolo 23 della legge n. 104 del 1992 devono ritenersi assolutamente eccezionali, viene approvato.

Il senatore BALDINI illustra quindi l'emendamento 9.0.1, sul quale si apre un ampio dibattito, nel corso del quale intervengono il presidente FRANZA, i senatori SARTORI, PINNA e ANGELONI e il sottosegretario SELLITTI.

Al termine di tale dibattito, il senatore Baldini riformula l'emendamento in modo tale da rendere più chiari i suoi contenuti, in ordine alle fattispecie del rilascio delle concessioni dopo la scadenza del termine e dell'affitto di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali.

L'emendamento, nella sua nuova formulazione, viene approvato dalla Commissione.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto in esame (con assorbimento dei disegni di legge connessi al 1284), con le modifiche da essa apportate e autorizzandolo altresì, a tale riguardo, ad effettuare, se necessario, ulteriori modifiche di coordinamento formale.

La seduta termina alle ore 11.

113^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Cutrera.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Variante al programma di intervento per l'adeguamento alle esigenze operative del Corpo della Guardia di Finanza

(Parere al Ministro dei lavori pubblici, ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 831. Esame)
(R 139 b 00, C 08^a, 0007°)

Il relatore, senatore LOMBARDI, osserva che il documento in titolo, pur contenendo qualche elemento di novità rispetto alla precedente variante, esaminata dalla Commissione nello scorso mese di dicembre e sulla quale fu espresso un parere contrario, non contiene ancora quei chiarimenti più volte richiesti al Ministero dei lavori pubblici in ordine allo stato di avanzamento dei lavori e ad una precisa quantificazione degli oneri occorrenti per l'ultimazione degli stessi.

In queste condizioni, ritiene che la Commissione non possa che esprimere ancora una volta un parere contrario, a meno che il Governo non si impegni a fornire, entro il prossimo mese di settembre, una dettagliata relazione recante tutti i dati occorrenti ad acquisire elementi di giudizio. In presenza di un tale impegno, a suo avviso, la Commissione potrebbe astenersi dall'esprimere un parere, considerato anche che il termine per l'emissione dello stesso scade nella giornata di oggi.

Apertosi il dibattito, ha la parola la senatrice ANGELONI, la quale dichiara di condividere la relazione svolta dal senatore LOMBARDI e chiede comunque che, ove il Governo si impegnasse a presentare la relazione entro il mese di settembre, nelle more di tale adempimento non si dia seguito a nuovi lavori.

Il senatore FABRIS si associa alle considerazioni svolte dal relatore e precisa che la Commissione, con la sua posizione, intende chiedere al Ministero dei lavori pubblici un ulteriore sforzo di moralizzazione e trasparenza, pur nel rispetto delle esigenze del corpo della guardia di finanza.

Il relatore LOMBARDI precisa che, in presenza di un impegno del Governo a presentare entro settembre la relazione, è sufficiente che non vengano avviati nuovi lavori o lotti funzionali. Non vi sono invece preclusioni, da parte sua, alla prosecuzione di lavori già in corso.

Ha quindi la parola il sottosegretario CUTRERA, il quale assicura che il Governo condivide le preoccupazioni della Commissione e quindi si impegna a presentare la richiesta relazione nel mese di settembre, con un successivo aggiornamento a seguito dell'approvazione della legge finanziaria per il 1994. Resta inteso che, nelle more di tale adempimento non saranno avviati nè nuovi lavori nè lotti funzionali, mentre accoglie con soddisfazione la posizione del relatore Lombardi, nella parte in cui non pone preclusioni alla prosecuzione di lavori già in corso.

La Commissione, infine, preso atto dell'impegno assunto a nome del Governo dal sottosegretario CUTRERA, conviene sulla proposta del relatore di non esprimere, allo stato, alcun parere.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1284)

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) servizi di altra natura compatibili con la fruizione del bene demaniale con l'attività turistico-ricreativa;
- f) esercizi commerciali.

2. La concessione di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, ha una durata di nove anni ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato».

0.1

ANGELONI, PIERANI, NERLI, ROGNONI, PINNA,
SENESI

All'emendamento 0.2, al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «con decreto del Ministro della marina mercantile» inserire le seguenti: «emanato a seguito di intesa con la conferenza permanente dei rapporti fra Stato e Regioni».

0.2/1

ANGELONI, PIERANI, NERLI, PINNA, SENESI,
ROGNONI

All'emendamento 0.2, comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di esse, concesse per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di esse, concesse per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica;

3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di esse, concesse per utilizzazioni ad uso pubblico a minore valenza turistica;

4) categoria D: concessioni relative alle utilizzazioni di pertinenze demaniali marittime di cui all'articolo 29 del codice della navigazione;

a-bis) articolazione delle misure dei canoni secondo la classificazione delle concessioni di cui alla lettera a)».

0.2/2

ANGELONI, PIERANI, NERLI, PINNA, SENESI,
ROGNONI

All'emendamento 0.2, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) riduzione della misura dei canoni nei limiti di quelli determinati per le concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonché la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza».

0.2/3

ANGELONI, PIERANI, NERLI, ROGNONI, SENESI,
PINNA

All'emendamento 0.2, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica di cui ai numeri 1, 2 e 3, comma 1, lettera a), in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere è riservato all'autorità marittima competente».

0.2/4

ANGELONI, PIERANI, PINNA, ROGNONI, NERLI,
SENESE

All'emendamento 0.2, aggiungere il seguente comma:

«... I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime vanno rapportati alla effettiva durata della concessione se questa è di

durata inferiore all'anno, purchè non sussistano strutture che perman-
gano oltre la durata della concessione stessa».

0.2/5

BISCARDI

*All'emendamento 0.2, al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la
seguente:*

«l) riduzione in misura pari al 50 per cento dei canoni annui
relativi alle concessioni demaniali marittime assentite alle società
sportive dilettantistiche affiliate alla federazione italiana vela, ovvero
alle federazioni sportive nazionali;».

0.2/6

ROGNONI, PIERANI, NERLI, ANGELONI

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

1. I canoni annui per concessioni di aree, pertinenze demaniali
marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni
relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, vengono determinati, a
decorrere dal 1° gennaio 1993, con decreto del Ministro della marina
mercantile, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) articolazione delle misure dei canoni secondo la seguente
classificazione delle concessioni:

1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di
esse, concesse per utilizzazioni turistico - ricreative ad uso pubblico ad
altissima valenza turistica;

2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di
esse, concesse per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico a
normale valenza turistica;

3) categoria C: concessioni relative alle utilizzazioni di perti-
nenze demaniali marittime di cui all'articolo 29 del Codice della naviga-
zione;

b) uniformità nella determinazione dei canoni su tutto il
territorio nazionale, nell'ambito delle categorie di cui alla precedente
lettera a);

c) articolazione del canone per aree scoperte e aree occupate
con impianti di facile o difficile rimozione, nonchè, per quanto
concerne le concessioni con finalità turistico-ricreative, per scaglioni di
superficie concessa;

d) riduzione della misura dei canoni alla metà in presenza di
eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore

utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento delle competenti autorità marittime di zona;

e) riduzione fino ad un quarto della misura dei canoni gravanti su concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

f) riduzione della misura dei canoni fino alla metà nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonchè nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del Codice della navigazione;

g) riduzione fino alla metà della misura ordinaria dei canoni per concessioni relative ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;

h) determinazione in misura pari ad un decimo dell'importo ordinario dei canoni annui per le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del Codice della navigazione, all'articolo 37 del relativo regolamento di esecuzione e all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonchè di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, e successive modificazioni ed integrazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali;

i) determinazione in un cinquantesimo dell'importo ordinario della misura dei canoni per gli specchi acquei.

2. I canoni stabiliti ai sensi del precedente comma sono adeguati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base dell'indice determinato dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

3. L'accertamento in concreto dei requisiti di altissima o normale valenza turistica, ai fini della determinazione delle categorie A e B di cui al comma 1, è riservato all'autorità marittima competente».

0.2

COCCIU

Art. 1.

All'emendamento 1.1, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Qualora alla revoca di una concessione, pronunciata ai sensi dell'articolo 42 del Codice della navigazione, faccia seguito, entro tre anni dalla pronuncia, altra concessione in favore di nuovo soggetto imprenditoriale, al precedente concessionario, oltre all'indennizzo

previsto dal quarto comma del predetto articolo 42, spetta un'indennità di avviamento, da porsi a carico del titolare della nuova concessione, equamente determinabile, caso per caso, da una Commissione presieduta dal Capo del compartimento marittimo e composta, con riferimento alla loro competenza territoriale, da:

- a) l'assessore regionale al turismo;
- b) l'assessore regionale al territorio;
- c) tre rappresentanti delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni nazionali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.

1-ter. Con l'adozione della medesima procedura di cui al comma 1, uguale indennizzo e la stessa indennità vanno corrisposte al concessionario, per preferenza accordata a nuovo soggetto a norma dell'articolo 37 del Codice della navigazione.

1-quater. Alla scadenza delle licenze la concessione viene rinnovata a favore del precedente titolare che ne faccia richiesta, senza formalità di istruttoria.

1.1/1

MAISANO GRASSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli 8, 9 e 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991 e 1992, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertata dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone».

1.1

BALDINI

Sopprimere il comma 1.

1.2

COCCIU

Art. 2.

Gli articoli 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, l'importo annuale dei canoni per le concessioni di categoria A e B di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 0.2, è determinato in funzione della superficie dell'area concessa, nella misura seguente:

a) area scoperta: lire 3.600 al metro quadrato per la categoria A, lire 1.600 al metro quadrato per la categoria B;

b) area occupata con impianti di facile rimozione: lire 6.000 al metro quadrato per la categoria A, lire 3.000 al metro quadrato per la categoria B;

c) area occupata con impianti di difficile rimozione: lire 8.000 al metro quadrato per la categoria A, lire 3.600 al metro quadrato per la categoria B.

2. Con decreto del Ministro della marina mercantile potranno essere elevati gli importi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma precedente, in ragione della volumetria degli impianti, laddove effettivamente utilizzati a fini reddituali.

3. Per le aree concesse aventi superfici superiori a 1.000 metri quadrati, gli importi di cui al comma 1 vengono applicati con i seguenti correttivi:

a) riduzione del 20 per cento per l'area eccedente i 1.000 metri quadrati, fino al limite di 2.000 metri quadrati;

b) riduzione del 40 per cento per l'area eccedente i 2.000 metri quadrati, fino al limite di 3.000 metri quadrati;

c) riduzione del 60 per cento per l'area eccedente i 3.000 metri quadrati, fino al limite di 5.000 metri quadrati;

d) riduzione dell'80 per cento per l'area eccedente i 5.000 metri quadrati.

4. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, i canoni annui per le concessioni appartenenti alla categoria C indicata nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 sono determinati nelle misure previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 1989.

5. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, sono altresì determinati i seguenti livelli di canoni:

a) canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 39 del Codice della navigazione e all'articolo 37 del relativo regolamento di esecuzione: lire 500.000;

b) canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 48, secondo comma, lettera *e)* del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, ancorchè non assentite a cooperative e relative non esclusivamente alla cattura di organismi viventi, ma anche alla maricoltura e acquacoltura: lire 500.000;

c) canone annuo complessivo per le concessioni relative ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè per quelle concessioni relative ad aziende che esercitano attività attinenti alla costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali o loro componenti: lire 1.000 al metro quadrato.

6. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per ogni metro quadrato di mare territoriale è determinato come segue:

a) lire 1.400 per quegli specchi all'interno dei porti o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico sui porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 e comunque entro 100 metri dalla costa;

b) lire 1.000 per quegli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

c) lire 800 per quegli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

d) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui alla precedente lettera a).

7. Per i manufatti adagiati sul fondo del mare le misure di cui al comma precedente sono ridotte del 50 per cento.

8. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni relative alla sosta di merci, *containers*, autovetture e simili in attesa di diversa destinazione successivamente allo sbarco ovvero in attesa di imbarco, è ridotto del 50 per cento rispetto alle misure normali indicate nel presente articolo.

9. Le misure dei canoni annui di cui ai commi precedenti possono essere ridotte, con provvedimento del Ministro della marina mercantile, su indicazione delle competenti autorità marittime, nel caso di utilizzazione a carattere esclusivamente stagionale delle concessioni.

10. L'importo dei canoni di cui al presente articolo è ridotto fino ad un quarto nel caso di concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.1

COCCIU

All'emendamento 2.1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli anni 1990, 1991, 1992 l'importo annuale dei canoni per le concessioni di categoria A, B e C di cui all'articolo 0.2 è determinato in funzione della superficie dell'area concessa, nelle misure seguenti:

a) area scoperta: lire 3.600 al metro quadrato per la categoria A, lire 1.800 al metro quadrato per la categoria B, lire 1.400 al metro quadrato per la categoria C;

b) area occupata con impianti di facile rimozione: lire 6.000 al metro quadrato per la categoria A, lire 3.000 al metro quadrato per la categoria B, lire 2.000 al metro quadrato per la categoria C;

c) area occupata con impianti di difficile rimozione: lire 8.000 al metro quadrato per la categoria A, lire 4.000 al metro quadrato per la categoria B, lire 2.000 al metro quadrato per la categoria C».

2.1/1 ANGELONI, PIERANI, NERLI, ROGNONI, PINNA,
SENESI

All'emendamento 2.1, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per l'area concessa eccedente i 1.000 metri quadrati gli importi di cui al comma 1 sono ridotti del 20 per cento».

2.1/2 ANGELONI, NERLI, PINNA, ROGNONI, SENESI

All'emendamento 2.1, al comma 3, lettera d), cancellare le parole:

«d) riduzione dell'80 per cento per l'area eccedente i 5.000 mq».

2.1/3 CAPPELLI

All'emendamento 2.1, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le misure dei canoni annui di cui al presente articolo sono proporzionalmente ridotte nel caso di utilizzazione a carattere esclusivamente stagionale delle concessioni».

2.1/4 ANGELONI, PIERANI, NERLI, ROGNONI, SENESI,
PINNA

All'emendamento 2.1, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le misure dei canoni annui di cui ai precedenti commi vanno rapportati alla durata effettiva della concessione se questa è inferiore ad un anno, purchè non sussistano strutture che permangano oltre la durata della concessione stessa».

2.1/5 BISCARDI

All'emendamento 2.1, al comma 5, lettera a), dopo la parola: «esecuzione» inserire le seguenti: «nonchè per gli organismi di gestione dei servizi sociali nelle amministrazioni statali, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, come disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 1992».

2.1/6 FRASCA, GIOVANNIELLO

All'emendamento 2.1, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche affiliate alla federazione italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali, sono ridotte in misura pari al 50 per cento rispetto all'ammontare determinato ai sensi del presente articolo».

2.1/7

PIERANI, ROGNONI, NERLI, ANGELONI

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. Ove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo non avrà provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettivo il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste si intenderanno comunque trasferite e le regioni potranno provvedere al rilascio delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato articolo 59, applicando le misure dei canoni individuate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

2. Alle regioni è riservata una quota del gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 1. Detta quota, che sarà determinata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della marina mercantile, non potrà comunque eccedere il 30 per cento del totale dei ricavi.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi».

6.1

COCCIU

All'emendamento 6.1, al comma 1, sostituire le parole: «...6 mesi...» con le altre: «...12 mesi...».

6.1/1

CAPPELLI

All'emendamento 6.1, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Fino a quando, in ciascuna regione, non sarà esercitata la delega di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le concessioni di beni demaniali marittimi, comunque finalizzate, anche se riferite ad atti scaduti o in scadenza, sono assentite o rinnovate con l'adozione delle procedure stabilite in questo articolo, dal Capo del Compartimento marittimo, con licenze di durata fino a nove anni, ad operatori economici, singoli o consociati, che siano iscritti nel registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esentati dalla iscrizione i titolari di concessioni in corso di validità, anche in occasione delle loro rinnovazioni.

3-ter. Per le concessioni che importino impianti di difficile rimozione, di durata superiore ai nove o ai quindici anni si seguono le norme dettate dall'articolo 9 del Regolamento al C.N.

3-quater. Ai fini della presente legge sono regolabili con licenza anche quelle concessioni di beni demaniali sui quali vengono realizzati manufatti definibili di facile rimozione secondo le vigenti disposizioni.

3-quinques. Le concessioni di cui ai commi precedenti sono assentite previa acquisizione del motivato parere, obbligatorio e non vincolante, espresso a maggioranza di voti dei presenti, di una Commissione presieduta dal Capo del Compartimento marittimo competente per territorio, e composta, sempre con riferimento alla rispettiva competenza territoriale, da:

- a) l'assessore regionale al territorio;
- b) l'assessore regionale al turismo;
- c) l'Intendente di Finanza;
- d) il Sindaco;
- e) il direttore del Genio Civile opere marittime;
- f) tre rappresentanti delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle Organizzazioni nazionali più rappresentative nello specifico settore dei concessionari demaniali.

3-sexies. Ciascun membro della Commissione può farsi rappresentare, nelle singole riunioni da persona a ciò preventivamente delegata dallo stesso ente o organizzazione.

3-septies. I pareri dei singoli partecipanti alle riunioni, con le relative motivazioni, vengono registrati a verbale come pareri espressi dall'ente di appartenenza.

3-octies. La data, il luogo, e l'oggetto di ciascuna convocazione vengono concordati di volta in volta, tra il Capo del compartimento e gli assessori regionali.

3-nonies. La Commissione si riunisce almeno quattro volte all'anno per un periodico esame della gestione delle coste sotto il profilo della utilizzazione, in generale, del demanio marittimo. Per le finalità di cui alla presente legge, si riunisce ogni volta che dovranno essere adottati provvedimenti in merito agli argomenti previsti dal codice della navigazione ed al relativo Regolamento di esecuzione, allorchè i provvedimenti stessi interessino o possano interessare l'utilizzazione del demanio, ovvero possano comunque influenzare lo sviluppo turistico costiero.

3-decies. Alla scadenza delle licenze la concessione viene rinnovata a favore del precedente titolare che ne faccia richiesta, senza formalità di istruttoria.

3-undecies. Sono abrogate le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento che siano in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.

3-duodecies. Con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanarsi previo parere della Conferenza permanente dei rapporti fra Stato e Regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione della legge stessa.

3-terdecies. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 è disciplinato lo svolgimento dei servizi e attività complementari che vengono effettuati nell'ambito di una medesima concessione e delle quali il concessionario rimane unico responsabile nei confronti della pubblica amministrazione concedente, ancorchè tali servizi e attività facciano capo ad autorizzazioni rilasciate a terzi da amministrazioni diverse da quella marittima».

6.1/2

MEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. Per l'anno 1993 e successivi i canoni demaniali marittimi sono aggiornati annualmente, per eventuali variazioni del potere d'acquisto della lira, accertati dall'ISTAT, rispetto ai canoni dell'anno precedente».

6.2

BALDINI

Art. 7.

All'emendamento 7.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo, d'intesa con le regioni e i comuni interessati che presentino entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge apposita istanza, è autorizzato ad emanare un provvedimento atto a sdemanializzare, in favore dei comuni suddetti, le aree marittimo-portuali la cui vocazione e il cui uso consolidato non hanno più diretta attinenza con l'attività marittimo-portuale vera e propria».

7.1/1

BOFFARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. È fatta salva la competenza concernente il rilascio delle concessioni demaniali marittime spettante ai sensi delle leggi vigenti agli enti portuali ed ai consorzi autonomi, nonché agli enti a cui dovesse essere trasferita per effetto di una riforma dell'ordinamento portuale, fermo restando l'obbligo di applicare i canoni nelle misure determinate ai sensi degli articoli 0.2 e 2.1 per quanto riguarda le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative».

7.1

COCCIU

All'emendamento 7.2, dopo le parole: «società sportive» aggiungere le seguenti: «non aventi finalità di lucro».

7.2/1

FRASCA, GIOVANNIELLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per quanto riguarda le aree date in concessione alle società sportive, gli enti portuali non potranno determinare incrementi nelle misure dei canoni di cui al presente decreto».

7.2

ROGNONI, ANGELONI, PINNA, NERLI, SENESI

Art. 9.

All'emendamento 9.1, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le Forze armate, la Guardia di finanza, i Vigili del fuoco, qualora titolari di concessione demaniale marittima, sono del pari tenuti a presentare progetti per adeguare gli impianti alle disposizioni impartite dalla locale Capitanerie di porto, entro il 31 maggio di ogni anno; in caso di inottemperanza la concessione è revocata».

9.1/1

MAISANO GRASSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. L'accesso al mare da parte dei portatori di *handicaps*, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si intende garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale, laddove esistono obiettive difficoltà strutturali ed ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di accessi da parte di ciascun concessionario. È compito delle associazioni di categoria individuare gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma.

2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle strutture di cui al comma precedente sono ripartite tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel comma 1. La ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità marittima competente ed il loro pagamento è condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992».

9.1

COCCIU

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione sono soppressi e vengono sostituiti con il seguente comma:

“Quando la concessione d'uso di un bene demaniale sia venuta meno per scadenza del termine, il precedente concessionario ha diritto di preferenza rispetto ad altri aspiranti alla concessione e a parità di condizioni”.

2. Il secondo comma dell'articolo 46 del codice della navigazione è così modificato e sostituito dai seguenti commi:

“In caso di affitto, di vendita o di esecuzione forzata, l'affittuario, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario sui beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

Il primo comma dell'articolo 30 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è soppresso”».

9.0.1

BALDINI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

81ª Seduta

Presidenza del Presidente
MICOLINI*La seduta inizia alle ore 9,30.**IN SEDE CONSULTIVA***Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di
finanza pubblica per gli anni 1994-1996 (Doc. LXXXIV, n. 2)**

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole con osservazioni)

(R 125 b 00, C 05ª, 0002º)

Il senatore PISTOIA riferisce alla Commissione rilevando che il Documento in titolo prevede una serie di interventi e di obiettivi perfettamente collegati con le linee enunciate nel Documento dello scorso anno, tenendo conto degli sviluppi macroeconomici verificatesi e agganciando la manovra, almeno tendenzialmente, agli eventi economici interni ed internazionali. Esaminando l'insieme dei dati in esso contenuti - prosegue il relatore - ci si rende conto che gli squilibri ed i costi che la collettività ha dovuto registrare non sempre sono dipesi da eventi esterni e che occorre affrontare in tempo debito alcuni problemi per arrivare alle soluzioni possibili.

Tenuto conto del difficile anno in corso e della situazione che si verrà a creare con il venir meno di entrate non ripetibili, saranno proposte nella prossima legge finanziaria alcune direttive intese a: non consentire aumenti della pressione fiscale; concentrare la correzione sulla spesa delle Amministrazioni centrali eliminando o riducendo voci e meccanismi ritenuti non più sopportabili; riconoscere alle Regioni maggiore autonomia allentando i vincoli d'impegno dei fondi ad essa destinati; completare le riforme della previdenza e della sanità.

Rilevato quindi che la crescita dell'economia italiana è stata assai modesta nell'anno in corso e che la recessione è stata più grave di quanto previsto nel Documento dello scorso anno, il relatore pone l'accento sul fabbisogno del settore statale che nel 1992 è stato di 163 mila miliardi e non 150 mila miliardi come previsto.

Evidenziata quindi la necessità di un'azione incisiva che consenta di eliminare i due squilibri dati dall'incremento dell'indebitamento dell'Italia verso l'estero e dalla crescita del rapporto fra debito del settore pubblico e prodotto interno lordo, il relatore osserva che,

secondo il Documento in esame, tale processo di riequilibrio è stato avviato, favorito anche dagli accordi del 31 luglio 1992 fra le parti sociali, e sottolinea l'attenzione posta dal Governo all'andamento dei tassi d'interesse interni ed agli aspetti valutari.

Rilevato poi - per quanto riguarda l'ipotesi di riduzione di un punto della elevata pressione tributaria - che il Governatore della Banca d'Italia non è di tale parere, il relatore si sofferma sulla razionalizzazione del modello 740 e sulla riforma della Amministrazione finanziaria (non si parla nel Documento di eliminazione di uffici), per la quale occorre procedere con grande prudenza, chiarendo i criteri che si intendono adottare.

Osservato, inoltre, che il Governo prevede una notevole riduzione delle spese in materia di forniture e servizi e che la prevista limitazione delle assunzioni non è uno strumento che apporta tranquillità, il relatore dichiara di considerare il Documento non chiaro e soddisfacente circa il comparto sanitario, gli enti locali e la riforma delle pensioni. Non si può in effetti, egli sottolinea, non tener conto delle istanze che vengono dalle autonomie locali e dalla gente. Su tutti questi aspetti, ed in particolare per quanto riguarda l'evasione fiscale, il Mezzogiorno ed il mondo agricolo, egli ritiene necessario un ampio dibattito.

Interviene quindi il senatore ZANGARA il quale, dopo aver ringraziato il senatore Pistoia per la puntuale relazione, dichiara di condividere le considerazioni in ordine alla esigenza di razionalizzare il sistema fiscale, riducendo la pressione che grava sui cittadini, e di riformare anche la Pubblica amministrazione.

Detto quindi perplesso circa la parte del Documento che concerne la qualificazione della spesa pubblica, non emergendo chiaramente l'intendimento del Governo sull'attività produttiva e sull'occupazione, il senatore Zangara conviene nel considerare positivamente il contenimento della spesa, che non deve però significare una contrazione dello sviluppo.

Sottolineata poi la necessità di una maggiore attenzione alle problematiche del settore agricolo, delle aree deboli del territorio nazionale ed in particolare del Mezzogiorno, l'oratore ribadisce la necessità di non mortificare il comparto agricolo e si avvia alla conclusione auspicando una riduzione della pressione fiscale ed una politica capace di ridurre il crescente divario fra Nord e Sud. Concorde sull'espressione di un parere favorevole sul Documento in titolo.

La Commissione infine conferisce al senatore Pistoia mandato di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole, tenendo conto di quanto emerso nel dibattito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 000, C 09^a, 0025^o)

Il PRESIDENTE avverte che la seduta prevista per oggi pomeriggio non avrà più luogo.

La Commissione tornerà a riunirsi alle ore 15,30 di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 luglio in sede redigente per la discussione

congiunta dei disegni di legge nn. 219, 413 e 1014 concernenti il credito agrario; in sede consultiva su atti del Governo per il parere sulla proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna e della Società degli Steeple Chases d'Italia (al riguardo egli provvederà in giornata a chiedere una proroga di dieci giorni); in sede deliberante per la discussione dei disegni di legge n. 685-B sulla raccolta e commercializzazione dei funghi, e n. 1239 sull'attività cinotecnica; in sede referente per l'esame del disegno di legge n. 956 sul riordino delle norme concernenti le sanzioni nel settore vitivinicolo.

La seduta termina alle ore 9,50.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

155^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
GIANOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario DE CINQUE risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-00562 e 3-00663 dei senatori Cherchi e Pinna e 3-00730 del senatore Galdelli e di altri senatori, precisando preliminarmente che la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis fu decisa con la legge n. 18 del 1977, a seguito della quale nacque la società Carbosulcis con capitale sottoscritto dall'EGAM e dalla regione Sardegna. Lo studio di fattibilità fu portato a termine nel 1982 dall'ENI, subentrato all'EGAM, e i lavori di costruzione della miniera ebbero inizio a seguito dell'approvazione della legge n. 351 del 1985. Le entrate della Carbosulcis, secondo i dati forniti dall'ENI, ammontano a 784 miliardi, 504 dei quali derivanti dagli apporti disposti dalla citata legge n. 351 del 1985 e 145 dalla gestione finanziaria dei fondi della stessa legge; 70 miliardi derivano dai fondi ENI e 13 dagli apporti dello Stato ad ENI e Regione per la prima capitalizzazione della società. Per quanto riguarda gli impieghi, l'ammontare più rilevante è rappresentato dal lavoro diretto, che ha assorbito circa 270 miliardi; gli investimenti ammontano a 531,5 miliardi, 374 dei quali sono stati destinati a interventi soprassuolo e sottosuolo.

Per quel che attiene all'esecuzione dei lavori, la discenderia è stata realizzata dalla società Torno e l'impianto di lavaggio da una associazione di imprese guidata dalla Sala italiana: per queste iniziative e per l'istallazione di altre infrastrutture la società ha fatto ricorso a contratti con imprese locali, prevalentemente nel settore edile, di carpenteria e di manutenzione.

L'attuale struttura mineraria, realizzata al 70 per cento, è predisposta per la produzione annua di 3,3 milioni di tonnellate di grezzo; le riserve sfruttabili ammontano a 45 milioni di tonnellate, di cui 24 già affrancate dalla falda acquifera.

A seguito della grave decisione recentemente assunta dalla società Carbosulcis di sospendere le attività e di far ricorso alla cassa integrazione, si è provveduto all'istituzione di una Commissione tecnica composta da rappresentanti del Ministero dell'industria, della regione Sardegna, della Carbosulcis, dell'Enel spa e di esperti del settore, per valutare le possibilità di impiego del carbone ai fini della produzione di energia elettrica. In tale ambito, la Commissione ha il compito di definire i costi di produzione del carbone del Sulcis, di quantificare eventuali diseconomie di gestione della miniera, di determinare nelle varie configurazioni produttive di essa il rapporto tra eventuali perdite e costi di personale, di definire i costi di produzione elettrica nonché una proposta per i prezzi di cessione all'Enel dell'energia prodotta con carbone Sulcis. Alla luce delle conclusioni della Commissione, che dovrebbe ultimare i suoi lavori entro il 30 settembre 1993, il Governo potrà individuare le opportune azioni da intraprendere per il bacino carbonifero del Sulcis.

Il senatore CHERCHI si dichiara totalmente insoddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo che con una nota di tono burocratico ha eluso i problemi reali di una miniera che avrebbe dovuto avviare la produzione nel 1992, con circa 2.000 addetti, e per la quale l'ENI ha ricevuto ingenti finanziamenti pubblici. Nel 1985, l'allora presidente dell'ENI, professor Reviglio, presentando al Parlamento il progetto, ne sottolineava l'esemplarità quanto alla definizione dei costi e alla programmazione finanziaria. Alla luce di quanto è avvenuto successivamente, non sembra che il Ministero dell'industria abbia svolto in modo soddisfacente le proprie funzioni di vigilanza in ordine alla realizzazione degli impianti, soprattutto di quelli di gassificazione del carbone: attualmente infatti l'investimento non è stato completato, si è determinata una vera e propria voragine finanziaria, gli impianti produttivi della miniera sono fermi e 1.500 lavoratori sono in Cassa integrazione. Quando è stata assunta questa decisione, inoltre, il Ministero non ha ritenuto di dover chiedere conto all'ENI dei 271 miliardi ricevuti nel 1985 a titolo di contributo per la copertura di diseconomie di esercizio. Il Governo dovrebbe procedere all'individuazione delle responsabilità di un *management* che ha completamente mancato gli obiettivi e non recepirne passivamente le giustificazioni. A tale proposito preannuncia la presentazione di una proposta intesa ad istituire una Commissione d'inchiesta sull'attuazione della legge n. 351 del 1985 e su analoghi episodi di sperpero di risorse pubbliche in Sardegna. Rivolge inoltre un invito al rappresentante del Governo affinché il Ministero si attivi per recuperare almeno i fondi erogati all'ENI a titolo di anticipazione per la copertura degli oneri impropri.

Il senatore GALDELLI rileva che dalla risposta del Sottosegretario non si riesce a comprendere quali siano le intenzioni del Governo, soprattutto in ordine all'individuazione delle responsabilità per l'attuale

grave situazione della Carbosulcis e, in particolare, per l'unilaterale decisione con la quale è stata sospesa la realizzazione dell'impianto per la gassificazione del carbone e la produzione di energia elettrica, sopportando peraltro gravosi costi per il mantenimento di strutture già realizzate e inutilizzate. Invita quindi il Governo a compiere i passi necessari per arrivare alla rimozione dell'attuale vertice della Carbosulcis e auspica che nell'incontro previsto per domani presso la Presidenza del Consiglio si diano risposte valide ai problemi della produzione mineraria sarda e dei 1.500 lavoratori in cassa integrazione. Si dichiara pertanto insoddisfatto della risposta del Governo.

Il senatore TURINI fa presente che fin dal 1985 erano noti i problemi ai quali sarebbe andata incontro la Carbosulcis, dato che già allora l'ENEL si era dichiarata contraria alla produzione di energia elettrica per mezzo della gassificazione del carbone. Gli alti costi degli impianti sono dovuti all'intento originario di realizzare nel Sulcis la miniera tecnologicamente più avanzata d'Europa anche se, allo stato attuale, non risultano ancora terminati i lavori necessari per l'attivazione delle funzioni produttive.

La Commissione tecnica a cui ha fatto riferimento il sottosegretario De Cinque avrà modo di verificare che il costo di produzione del carbone del Sulcis potrebbe risultare più elevato di quello riscontrabile sui mercati internazionali, mentre la qualità del prodotto, utilizzabile solo ai fini della gassificazione, è più scadente della media europea.

Inoltre, proprio per l'inerzia dei soggetti interessati, non ci si è potuti avvalere dei contributi a fondo perduto previsti dalla CEE per la realizzazione di impianti di gassificazione: di tali fondi, invece, si avvantaggia la Spagna, che sta portando avanti un analogo progetto al quale, tra l'altro, partecipa anche l'ENEL. Si dichiara pertanto a favore della proposta di svolgere un'inchiesta parlamentare, perchè la risposta del rappresentante del Governo non ha dato conto delle modalità di utilizzazione dei finanziamenti pubblici ai quali, inoltre, andrebbero anche aggiunti gli ingenti interessi maturati finora. Dato che la direzione locale della miniera ha lavorato con abnegazione, occorre risalire alle responsabilità, collocate ad alto livello, di coloro i quali hanno avviato una iniziativa produttiva di così ampie dimensioni pur essendo già a conoscenza dell'avviso contrario espresso dall'ENEL.

Secondo il senatore MANNA sarebbe opportuno che la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta fosse sottoscritta da tutti i componenti della Commissione. Propone inoltre l'effettuazione di un sopralluogo della Commissione in Sardegna, al fine di verificare la situazione effettiva degli impianti produttivi della miniera.

Il sottosegretario DE CINQUE, dopo aver fatto presente che la Commissione tecnica da lui richiamata nel precedente intervento ha il compito di valutare le prospettive della miniera del Sulcis, rileva che l'effettuazione di un sopralluogo della Commissione potrebbe rivelarsi utile ai fini di acquisire ulteriori elementi conoscitivi.

Il PRESIDENTE avverte che la proposta di effettuazione di un sopralluogo in Sardegna verrà valutata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 9,45.

156ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

PIZZO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-1996 (Doc. LXXXIV, n. 2)

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole con osservazioni)

(R 125 b 00, C 05ª, 0002º)

Introduce l'esame la senatrice BONIVER la quale, dopo aver precisato che si soffermerà prevalentemente sui profili di competenza della Commissione, osserva che il Documento in titolo descrive uno scenario internazionale non favorevole alla realizzazione di obiettivi di sviluppo nel breve termine, date le previsioni sul modesto tasso di crescita per il 1993, pari a un punto e mezzo, destinato a portarsi fino alla soglia del 3 per cento solo al termine del 1994. Ancor più negativo è il quadro europeo, dove si registra un preoccupante aumento della disoccupazione stimata nel 12,5 per cento della forza lavoro complessiva. In tale contesto di recessione generalizzata, le sole aspettative favorevoli sono quelle legate alla prospettiva di una riduzione dei tassi di interesse, in particolare nel mercato tedesco.

Anche in Italia la crescita nel 1993 non raggiunge il punto percentuale, mentre si registra una forte caduta dell'occupazione e una contrazione dei consumi interni, a fronte di alcuni segnali positivi, in particolare per quel che riguarda il saldo positivo della bilancia dei pagamenti. La svalutazione di settembre della lira, accompagnata da minore inflazione, ha consentito un sostanziale recupero di competitività delle esportazioni. Con la sottoscrizione dell'accordo sul costo del lavoro, infine, le forze sociali hanno manifestato l'intento di concorrere al perseguimento di una efficace politica dei redditi.

Secondo il Documento esistono quindi le condizioni per pervenire ad incisivi interventi sugli squilibri fondamentali, individuati nell'indebitamento estero e nella forte crescita del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, alla cui stabilizzazione può efficacemente concorrere il favorevole andamento dei tassi di interesse.

La manovra finanziaria prevista, nel cui computo sono esclusi i risparmi derivanti dalla riduzione del costo del servizio del debito pubblico e gli eventuali proventi delle privatizzazioni, dovrebbe ammontare a 31 mila miliardi, quota ragguardevole ma inferiore a quella prevista quando la discesa dei tassi di interesse appariva in una prospettiva ancora incerta.

L'elemento prioritario della manovra è costituito dagli obiettivi di contenimento della spesa, da conseguire essenzialmente attraverso misure di razionalizzazione delle strutture e del personale della pubblica amministrazione, anche mediante il blocco delle nuove assunzioni, e di riduzione delle erogazioni per opere, forniture e servizi, con la eventuale rinegoziazione di contratti già stipulati. Il Documento non esclude il ricorso a una modesta riduzione dei trasferimenti alle famiglie, con una dizione generica, che sembra però sottintendere un non auspicabile intervento sulle pensioni e non meglio identificati tagli sugli impegni di spesa.

Sul versante delle entrate si esprime l'intento di non voler recuperare il calo di gettito seguito al venir meno di fattori tributari straordinari, rinunciando altresì ad ulteriori incrementi del livello della pressione tributaria. A questo proposito è necessario che vengano confermati e precisati dal Governo gli indirizzi espressi in ordine alla riduzione di un punto percentuale della pressione fiscale, considerate le prese di distanza della Banca d'Italia e le recenti dichiarazioni del Ministro delle finanze che sembrano ridimensionare le affermazioni contenute nel Documento.

In tale quadro, occorre interrogarsi sulle prospettive della politica fiscale al riguardo delle imprese, in particolare piccole e medie, anche per quel che concerne la restituzione dei crediti di imposta, come pure relativamente alla prospettata soppressione della *minimum tax*. Altri interrogativi sorgono in merito alle incentivazioni e agli sgravi contributivi, essenziali per salvaguardare il tessuto produttivo nel Mezzogiorno e nei distretti industriali del Nord in crisi. Nel campo delle forniture pubbliche, la progettata azione di contenimento della spesa dovrebbe evitare una ulteriore caduta della domanda interna, già fortemente ridimensionata in seguito alle numerose inchieste giudiziarie, con negative ripercussioni sull'occupazione.

Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, un parere positivo integrato dalle osservazioni da lei espresse e dalle altre che emergeranno dal dibattito.

Si apre il dibattito.

Il senatore PIERANI, nell'annunciare l'astensione del Gruppo del PDS, osserva che nel Documento non si riscontrano tracce di una effettiva volontà riformatrice: non è sufficiente promettere una riduzione percentuale della pressione fiscale o riconoscere, ad appena

un anno di distanza, gli effetti negativi della cosiddetta *minimum tax* se non si affronta poi la questione di una riforma del fisco su base regionale che ponga le premesse per un più complessivo riassetto della pubblica amministrazione e per un effettivo decentramento delle funzioni pubbliche.

L'intero documento è impostato sulla priorità della politica dei redditi, mentre si tralasciano i temi del rilancio produttivo in una congiuntura economica assai difficile che richiederebbe invece coraggiosi interventi a favore dell'occupazione. Sono altresì assenti impegni per l'adozione di misure a sostegno delle fasce sociali più deboli, mentre si annunciano nuovi tagli per il settore previdenziale e per la sanità dove peraltro i margini di intervento sono ormai inesistenti.

Il senatore LADU osserva che il Documento all'esame elude domande essenziali, prospettando misure di risanamento del *deficit* destinate a ripercuotersi negativamente sulla spesa sociale. Particolarmente preoccupante è l'assenza di qualsiasi riferimento al Mezzogiorno e al ruolo che le regioni possono svolgere in una prospettiva di rilancio del sistema produttivo, nonché di indicazioni sulle misure che l'Esecutivo intende assumere per sostenere l'occupazione.

Il senatore PERIN, nel dichiarare l'avviso contrario del Gruppo della Lega Nord al Documento di programmazione economico-finanziaria, sottolinea l'esigenza di superare la logica dei provvedimenti d'emergenza in materia di finanza pubblica e, per quanto concerne le misure di politica fiscale, ricorda che la sua parte politica si è sempre pronunciata contro la cosiddetta *minimum tax*, così come ha sempre manifestato contrarietà nei confronti delle misure volte a penalizzare il sistema produttivo attraverso l'uso indiscriminato dello strumento fiscale. Sono invece indispensabili provvedimenti di incentivazione e di recupero del credito di imposta per le imprese, anche nel Mezzogiorno, mentre, sul fronte della politica dei redditi, è necessario rendere coerente il costo del lavoro con le caratteristiche delle aree ove si esercita l'attività produttiva. Misure di incentivazione debbono essere disposte soprattutto a favore delle aziende esportatrici, con interventi di defiscalizzazione proporzionati al fatturato.

Il sottosegretario DE CINQUE, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione, fa presente che il Documento riflette gli indirizzi di politica economica del Governo e in primo luogo quelli relativi al contenimento della spesa pubblica, al di fuori del quale non è pensabile l'adozione di incisivi interventi per lo sviluppo.

Anche gli orientamenti in materia fiscale partono dal presupposto di ridurre la divaricazione tra entrate e spese pubbliche, anche se sono auspicabili misure di defiscalizzazione che consentano il rilancio delle attività produttive, specialmente al Sud, dove la disoccupazione ha raggiunto livelli di guardia.

Nelle intenzioni del Governo, gli aiuti al sistema economico dovrebbero derivare dalla riduzione dei tassi di interesse, con il progressivo allineamento del tasso di sconto ai livelli medi europei, e dal contenimento della spesa della pubblica amministrazione, indirizza-

to soprattutto a bonificare le aree di spreco senza incidere sui cardini dello Stato sociale. Sono largamente condivisibili le osservazioni che sottolineano l'importanza del decentramento e della valorizzazione delle autonomie locali nel processo di ammodernamento delle istituzioni e peraltro il Governo si muove in questa direzione, nella prospettiva di una sempre più stretta integrazione europea.

Il Ministero dell'industria, da parte sua, non mancherà di predisporre interventi per il rilancio del sistema produttivo e per l'incremento dell'occupazione, rivolgendo altresì una particolare attenzione alla realtà meridionale.

Il presidente PIZZO sottolinea la drammaticità della situazione occupazionale del Mezzogiorno, alla quale occorre far fronte tempestivamente per evitare l'ulteriore degrado del tessuto sociale.

Replicando agli intervenuti, la senatrice BONIVER dichiara di condividere gran parte delle osservazioni emerse nel dibattito. In particolare, a suo avviso, il parere alla Commissione di merito dovrà contenere, oltre ai rilievi già espressi, specifiche osservazioni per quel che riguarda la necessità di misure volte al rilancio dell'occupazione, a una maggiore autonomia di spesa delle regioni e degli enti locali e alla salvaguardia e al rilancio del tessuto produttivo del Mezzogiorno.

La Commissione, a maggioranza, conferisce quindi alla senatrice Boniver il mandato a redigere per la Commissione di merito un parere favorevole, integrato dalle osservazioni emerse nel dibattito.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

112ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COVATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PRINCIPE.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA**Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-1996 (Doc. LXXXIV, n. 2)**

(Esame e conclusione. Parere alla 5ª Commissione: favorevole con osservazioni)
(R 125 b 00, 05ª, 0002º)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Interviene per dichiarazione di voto la senatrice PELLEGATTI che sottolinea come la bozza di parere favorevole con osservazioni proposta dal relatore non tenga in alcun conto il dibattito che si è svolto in Commissione e come siano generiche le osservazioni in esso contenute. In particolare, non possono essere condivise le osservazioni riguardanti il mercato del lavoro e quelle relative alla questione previdenziale che risultano peraltro piuttosto oscure se non troppo ottimistiche rispetto alle dichiarazioni del Ministro del lavoro che ha confermato il taglio di 5.000 miliardi da operare sulla legge finanziaria proprio nel settore previdenziale. Sono questi i motivi per cui il Gruppo del PDS esprime il proprio voto contrario sulla proposta di parere favorevole.

Prende quindi la parola il senatore DE PAOLI che esprime il proprio voto contrario alla proposta di parere favorevole sul documento in titolo che, lungi dal prefigurare la soluzione dei problemi dell'economia nazionale, si orienta ancora una volta a far pagare i costi della crisi economica solo alle classi meno abbienti. Stigmatizza inoltre le modalità con le quali il Governo ha condotto la trattativa sul costo del lavoro dalla quale ha escluso una parte sostanziosa delle organizzazioni dei lavoratori.

Il senatore CONDARCURI, richiamandosi all'intervento svolto in discussione generale, ricorda ancora una volta il disagio di moltissimi lavoratori di cui il Governo non sembra voler tenere conto. Ciò infatti è facilmente desumibile da un'attenta lettura del documento in esame sul quale il Gruppo di rifondazione comunista non può che esprimere il proprio parere contrario.

Anche il senatore MAGLIOCCHETTI annuncia il voto contrario della sua parte politica sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore sottolineando che il documento in esame ha le stesse caratteristiche di quelli presentati negli anni precedenti. La decisione del Governo è infatti sempre quella di colpire le parti più deboli della popolazione ogni anno attraverso un nuovo accordo sul costo del lavoro, volto anche al mantenimento del sistema politico attuale. Tale politica, ormai vecchia, non dà peraltro alcun risultato sul piano della ripresa economica dal momento che il processo inflattivo si è messo di nuovo in moto e che non si riesce a fermare l'aumento incontrollato della spesa pubblica, elementi questi che rischiano sempre di più di far assomigliare l'Italia a paesi del Sud America.

Il senatore STEFANELLI, pur avanzando una serie di riserve sulle parti contenute nel documento riguardanti il mercato del lavoro, la previdenza e la sanità, sottolinea tuttavia la volontà del Governo di risanare l'economia. Tale volontà è presente con chiarezza pur accompagnata dalla consapevolezza che il Paese sta pagando la cattiva gestione degli anni precedenti. Nell'esprimere pertanto il voto favorevole della sua parte politica sullo schema di parere presentato dal relatore, invita comunque il Governo a non aumentare ulteriormente la pressione fiscale.

Posto ai voti, lo schema di parere favorevole proposto dal relatore Coviello, risulta quindi approvato.

SOLLECITAZIONE DI INTERROGAZIONI

Il senatore CARLOTTO sollecita la risposta del Governo alle interrogazioni n. 3-00525 e 3-00606 in materia di recupero dei contributi agricoli.

Il Presidente COVATTA assicura che si farà carico di sollecitare presso il Governo la risposta alle interrogazioni ricordate.

La seduta termina alle ore 10.

113^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVATTA

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale (1327)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente COVATTA, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo a causa dell'assenza del rappresentante del Governo, la cui partecipazione al dibattito sugli emendamenti appare indispensabile considerata la particolare delicatezza della materia in discussione.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

7^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
TORLONTANO*Interviene il Ministro della sanità GARAVAGLIA.**La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE CONSULTIVA****Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di
finanza pubblica per gli anni 1994-1996 (Doc. LXXXIV, n. 2)**(Parere alla 5^a Commissione: contrario)
(R 125 b 00, C 05^a, 0002^a)

Il relatore PULLI riferisce sul documento in titolo, relativo agli indirizzi di politica finanziaria per il triennio 1994-1996, finalizzati alla riduzione del debito pubblico, in particolare attraverso la modificazione del rapporto percentuale tra indebitamento e prodotto interno lordo. Quanto ai problemi della sanità, essi risultano scarsamente considerati, in un approccio macroeconomico che si riferisce al settore solo in modo occasionale. A tale riguardo si sofferma sulla indicazione, contenuta nel documento, di eliminare gli inconvenienti maggiori delle modifiche recentemente introdotte nell'ordinamento della sanità, sulla valutazione della spesa sanitaria quale fattore sfavorevole nell'andamento delle variabili finanziarie, nonché sul prevedibile aumento degli oneri connessi alle pensioni di invalidità civile.

Propone, infine, di esprimere un parere favorevole per quanto di competenza.

Il senatore MARTELLI rileva il carattere equivoco delle considerazioni contenute nel documento a proposito del settore sanitario, con particolare riguardo a quella, citata dal relatore, concernente il proposito di eliminare gli inconvenienti maggiori derivanti dalle modifiche introdotte con le recenti riforme.

Il senatore STEFANO ritiene che i più rilevanti problemi della sanità siano quelli del risparmio di spesa e della corretta utilizzazione delle risorse. In particolare, l'assistenza agli anziani dovrebbe essere

svilupata incentivando le attività di prevenzione, ricorrendo ai consultori, ai ricoveri brevi e alla riconversione di alcuni, inutili reparti pediatrici in reparti geriatrici, utilizzando adeguatamente il relativo personale paramedico. Occorre intervenire, altresì, sulla spesa per farmaci attinenti le patologie degli anziani. Si dichiara infine contrario, per quanto di competenza della Commissione, al documento in esame.

La senatrice BETTONI BRANDANI osserva che il riferimento al costo derivante dall'allungamento della vita media, contenuto nel documento, risulta non persuasivo e piuttosto insidioso, ritenuto che la salute non può essere valutata alla stregua di una variabile economica. Ciò non di meno, occorre farsi carico dei costi della sanità, rendendo compatibili i livelli di spesa e la qualità dei servizi. È necessario, a tal fine, accertare innanzitutto la reale consistenza delle risorse disponibili, verificando l'attendibilità delle cifre da ultimo fornite dal Ministro, che ha manifestato l'intento di una riduzione per il 1994 pari a circa 2.000 miliardi. La spesa sanitaria, comunque, va razionalizzata riducendo gli sprechi, ad esempio imponendo a tutte le regioni di rispettare i limiti della cosiddetta quota capitaria. Un'adeguata manovra sui prezzi dei farmaci, inoltre, può consentire un'ulteriore, consistente riduzione di spesa. Assai più ardua, d'altra parte, è l'esatta quantificazione del potenziale risparmio derivante dalla riduzione del numero delle USL, perchè in tal caso agiscono molte variabili diverse da regione a regione. In alcune esperienze, infatti, si rileva una difficoltà di risparmio connessa ad un processo di accorpamento di natura eminentemente burocratica. La manovra economica prospettata dal Governo, in ogni caso, risulta poco adattabile alla specificità del settore sanitario, complessa e non riducibile alle sole variabili economiche. La spesa sanitaria, infatti, è controllabile solo nei tempi medio lunghi e con modalità tutt'affatto peculiari, soprattutto in materia di personale. I maggiori costi, infatti, sono connessi da un lato all'invecchiamento della popolazione, che di per sé è un dato positivo, dall'altro lato allo sviluppo delle tecnologie, il cui uso talvolta distorto non deve comunque indurre a interventi di regressione dai livelli già conseguiti. La spesa sanitaria, pertanto, non può essere incrementata ma non può essere ridotta. I riferimenti del documento in esame ai problemi della sanità, assai discutibili specie per i loro possibili effetti sulla prossima manovra finanziaria, inducono ad una valutazione contraria, per quanto di competenza.

Il senatore GRASSANI sottolinea l'esigenza di ridurre gli sprechi nel settore sanitario, intervenendo sui farmaci inutili e dannosi e sui processi degenerativi che, con il ministro De Lorenzo, hanno condotto ad una crescita dei prezzi artificiale e non giustificata. L'attuale Governo, d'altra parte, non ha adottato misure idonee a contrastare i predetti fenomeni degenerativi.

Il ministro GARAVAGLIA, in una interruzione, osserva che alcune importanti decisioni del ministro De Lorenzo sono state assunte con il conforto di maggioranze parlamentari.

Prosegue il senatore GRASSANI, che segnala l'esigenza di verificare la congruenza dei prezzi degli accertamenti clinici e diagnostici nonché degli esami di laboratorio. Osserva, quindi, che negli ospedali gli anziani sono trattati in modo inadeguato, prospettando la necessità di attivare nosocomi geriatrici. Quanto alla proposta di ridurre il personale ospedaliero, esse appaiono inaccettabili, considerate le carenze che si riscontrano a tale riguardo. Ritiene, infine, che si debba sostenere l'iniziativa popolare volta a contrastare ed abrogare la vera e propria controriforma sanitaria realizzata dal ministro De Lorenzo.

Il senatore SIGNORELLI rammenta le defatiganti discussioni parlamentari in ordine alla cosiddetta riforma De Lorenzo. Ritiene, comunque, che sia necessario anzitutto razionalizzare la rete ospedaliera, realizzando un notevole risparmio di spesa attraverso la soppressione di ospedali mantenuti solo per ragioni politico-clientelari. In particolare, molti reparti di pediatria si giustificano ormai solo in base alle predette ragioni. Quanto al problema degli anziani, occorre sviluppare i servizi di lunga degenza riabilitativa. Considerato che gli sprechi incidono per il trenta per cento dell'intera spesa sanitaria, reputa necessario intervenire su tale versante, sottolineando che i costi umani e sociali dell'inefficienza dei servizi sono immensi ed insopportabili. Si sofferma, quindi, sullo stato di sofferenza delle persone affette da disturbi mentali, che non trovano, neanche nei casi più gravi, alcuna forma di assistenza sanitaria. Si dichiara infine contrario, a nome del Gruppo del MSI-DN, al documento in esame.

Il senatore GARRAFFA si pronuncia in senso critico sui riferimenti al settore della sanità contenuti nel documento in titolo: il problema sanitario, infatti, non può essere considerato solo sotto il profilo economico. La condivisibile esigenza di ridurre il debito pubblico, inoltre, non può attenuare la sensibilità per l'esigenza di potenziare e qualificare i servizi sociali in modo da assicurare lo sviluppo civile del paese. Esprime apprezzamento per la partecipazione ai lavori della Commissione del Ministro che rappresenta in maniera chiara l'orientamento del Dicastero, anziché in maniera troppo burocratica come talvolta è accaduto per altri rappresentanti del Dicastero. Ritiene, comunque, che in materia sanitaria sia necessario svolgere una analisi approfondita ed estesa, concernente anche il settore privato. Denuncia, quindi, la persistente assenza del Piano sanitario nazionale e l'incongruenza di alcuni piani regionali come quello siciliano. Si sofferma poi sulla necessità di razionalizzare la rete ospedaliera, al fine di rendere omogenea la qualità dei servizi in tutto il territorio nazionale. Quanto ai problemi del personale sanitario, occorre ridurre le inefficienze derivanti da pratiche clientelari rammentando che le responsabilità degli sprechi sono al contempo di natura politica, amministrativa e sanitaria. Nell'intento di rimuovere le cause degli sprechi nel settore sanitario, occorre poi avviare una definitiva riforma del servizio sanitario nazionale che valorizzi la solidarietà sociale verificando preliminarmente i costi, l'efficienza e la qualità attuali del servizio. Ricorda in proposito che una proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie, di cui è primo

firmatario, è stata licenziata dalla Commissione sanità il 7 giugno. Chiede al presidente Torlontano di adoperarsi per sollecitare l'inserimento della proposta all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea. Respinge, infine, la considerazione degli anziani e dei malati solo sotto il profilo dei costi, dichiarandosi contrario, per tale motivo, al documento in esame.

Il senatore MANARA reputa paradossale recriminare sull'allungamento della vita media quale fattore di costo. Le spese sanitarie, d'altra parte, aumentano soprattutto per altri motivi, come ad esempio l'eccesso di personale amministrativo nelle USL. D'altra parte, la crescita del prodotto interno lordo non è tale da poter sostenere gli aumenti di spesa nel settore sanitario. Occorre, comunque, un intervento efficace di riduzione degli sprechi senza persistere nelle misure fiscali. Esprime comprensione, peraltro, per la difficile opera del Ministro, che eredita una situazione disastrosa dal suo predecessore. Osserva, comunque, che la politica sanitaria viene gestita prevalentemente dai responsabili dei dicasteri finanziari. Il Gruppo della Lega Nord, contrario a tale indirizzo, esprime il suo dissenso dal documento in esame.

Il senatore CARRARA prospetta al Ministro l'opportunità di una riflessione comune sulla questione sanitaria, tale da non accentuare, come di consueto, esclusivamente gli aspetti negativi. Va definitivamente chiarito, ad esempio, il rapporto tra pubblico e privato nel settore sanitario. Quanto alle valutazioni di spesa dianzi evocate, ritiene che non siano realistiche, auspicando maggiore trasparenza nella analisi delle relative variabili. Osserva, peraltro, che la spesa sanitaria non può essere compressa oltre certi limiti, pur essendo necessario razionalizzarne gli effetti. Espone, quindi, alcune linee di indirizzo che ritiene meritevoli di considerazione: spostamento nel settore degli interventi sociali delle risorse derivanti da eventuali riduzioni di spesa nel settore sanitario; modifiche al decreto legislativo n. 502 del 1992, tali da temperare il carattere burocratico della gestione dei *ticket* sanitari; realizzazione di una effettiva capacità di introito, da parte dell'erario, nei riguardi del gettito proveniente dal settore sanitario. Rinnova, infine, l'invito ad una più efficace collaborazione tra Governo e Parlamento nella attuale fase di transizione in materia di politica sanitaria.

Il senatore BRESCIA, nel condividere le osservazioni della senatrice BETTONI BRANDANI, dichiara che il Gruppo del PDS proporrà che sia espresso alla Commissione bilancio un parere contrario rispetto al documento in titolo. Tale posizione è motivata dalla profonda incertezza circa i dati finanziari sulla base dei quali individuare il reale fabbisogno per il settore sanitario. Infatti non si sa quale sia l'entità del consuntivo 1992 nè a quanto ammonti la spesa reale del 1993. Tale incertezza peraltro, ad avviso del senatore Brescia, è condivisa dallo stesso Ministro della sanità, come è emerso nella seduta di ieri presso la Commissione bilancio. Il senatore Brescia rileva poi che dovrebbe essere noto a tutti che a seguito della manovra economica

messa in atto dal precedente ministro De Lorenzo è derivata un maggiore spesa dovuta ad un aumento dei ricoveri ospedalieri. Non si sa peraltro l'ammontare delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 438 del 1992. Si ritiene comunque che i cittadini di fronte ad una quota rilevante di partecipazione alla spesa per l'assistenza sanitaria pubblica si siano rivolti alle strutture sanitarie private. Con riferimento a quest'ultima manovra economica i dati del Ministro della sanità sono diversi rispetto a quelli dei Ministri finanziari: il Ministro della sanità parla di 2.300 miliardi, i Ministri finanziari invece di 5.000 miliardi.

Dunque di fronte a tale incertezza, il senatore Brescia ribadisce la posizione del Gruppo del PDS.

La senatrice Daria MINUCCI è dell'avviso che il documento all'esame presenti aspetti positivi, tentando di conciliare il rigore con l'attenzione alle esigenze dei cittadini, rimanendo comunque difficile conciliare il mercato con la solidarietà. Ritiene necessario il coordinamento tra la manovra macroeconomica e le conseguenti manovre di microeconomia. In una tale ottica occorre valorizzare gli aspetti positivi pur presenti nel decreto legislativo n. 502 del 1992 e pertanto porre mano alla razionalizzazione della spesa e all'adozione di criteri aziendali e affermare nel contempo come scelta di fondo la solidarietà, ponendo attenzione alle fasce deboli, alle famiglie ed impegnandosi affinché i servizi siano efficienti e trasparenti.

Il senatore PERINA ritiene che la Commissione debba esprimere parere favorevole sul documento alla Commissione bilancio, facendo altresì presente che l'incomprimibilità della spesa sanitaria è ormai un dato di fatto da molti anni.

Il presidente TORLONTANO fa presente che il problema degli anziani è mal posto; essi, salvo circa il 7 per cento non autosufficiente o parzialmente autosufficiente, costituiscono una risorsa che deve essere tenuta presente.

Replica il relatore PULLI. Ritiene che in un documento programmatico come quello in titolo non potevano essere inserite indicazioni specifiche in materia sanitaria. Le argomentazioni addotte nel corso del dibattito, pur presentando una loro validità, non attengono strettamente al documento all'esame. Tali argomentazioni dovranno essere più opportunamente svolte in sede di esame dei provvedimenti finanziari. Ribadisce quindi la sua proposta di esprimere parere favorevole.

Ha quindi la parola il ministro GARAVAGLIA. Dichiarò che l'impostazione di base del suo operato tiene conto in maniera rilevante degli indirizzi e degli orientamenti espressi dal Parlamento. Peraltro ella ha adempiuto agli obblighi di legge. La legge di delega prevedeva entro il 30 giugno 1993 l'emanazione dei provvedimenti di riforma del Ministero della sanità, e di riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto della prevenzione e della sicurezza del lavoro, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici. Il

termine è stato rispettato, i cinque decreti legislativi sono stati emanati ed i successivi regolamenti conseguenti agli anzidetti decreti saranno tempestivamente portati all'attenzione della Commissione. Si completerà quindi un disegno riformatore. Il ministro Garavaglia fa altresì presente che il primo Piano sanitario nazionale sarà presentato al Consiglio dei ministri la prossima settimana. Non si tratta di un piano prescrittivo, dovendo essere individuate le priorità in sede regionale. Dovranno essere invece individuati livelli uniformi di assistenza sanitaria che devono essere uniformi anche sul piano finanziario in modo che le regioni abbiano tutte i mezzi per far fronte al fabbisogno, ferma restando la competenza regionale in materia sanitaria e conseguentemente la responsabilità nella gestione della spesa. In proposito lamenta peraltro che non si riesca ancora a convertire il decreto-legge n. 179 che affida alle regioni competenze precise in materia di investimenti fin dal 1° luglio 1993. Oltre al piano sanitario nazionale che individua tematiche definite prioritarie dal Parlamento, il Ministro dichiara che è intenzione di intervenire su settori particolari con provvedimenti appositi, dal momento che per tali settori erano già stati previsti finanziamenti specifici. Si riferisce alla normativa per la prevenzione e la lotta all'AIDS, facendo presente in proposito che vengono potenziati e migliorati i posti letto e alla revisione della legge n. 180 del 1978. Fa altresì presente che ha intenzione di procedere alla modifica del decreto legislativo n. 502 sulla base delle indicazioni provenienti dal Parlamento, in precedenza disattese, e delle osservazioni formulate dalle regioni. Ritiene un giusto obiettivo il risanamento del bilancio dello Stato che ha conseguenze positive anche sul piano sociale; è altresì dell'avviso che sono necessarie preliminarmente ai tagli chiarezza di dati e verifica di risultati. Esprime, poi, il proprio assenso alla proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie, ricordata dal senatore Garrappa. Con riferimento a settori particolari fa presente che per quanto riguarda la questione dei farmaci ha sostituito i dirigenti del Ministero ed ha promosso una inchiesta amministrativa, ha modificato la composizione della Commissione unica del farmaco inserendo i massimi esperti del settore, prevedendo il *turn over* totale e la non rinnovabilità dell'incarico. Si tratta di una commissione di dodici persone; il numero ristretto rende più facile e più l'imputazione precisa di responsabilità. È dell'avviso che occorre abolire il prontuario terapeutico, previsione questa da inserire nella prossima manovra finanziaria. Va rivista anche la politica del *ticket* che, se è elevato per tutti i settori, produce un incremento di spesa in quanto fa aumentare i ricoveri ospedalieri. Accanto alla revisione dei *ticket* che dovranno essere pochi e definiti occorrerà modificare le modalità previste per gli esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria; al posto del bollino sarà necessario individuare un altro strumento, come il libretto sanitario. Si stanno studiando da parte del Ministero soluzioni in tal senso. Quanto ai tagli da fare, data la complessità del settore, occorre individuare i possibili risparmi e gli strumenti adatti per ottenerli. Non è possibile, a suo avviso, calcolare i tagli sul bilancio consolidato del 1993 in quanto non sono disponibili ancora tutti i dati relativi a tale anno. Mancano ad esempio i dati sull'ammontare complessivo dei versamenti della quota

fissa di 85.000 lire per l'assistenza medica di base di cui al decreto legge n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 dello stesso anno. Pertanto lo stesso ministro Garavaglia ha fatto presente in sede governativa l'opportunità di apportare i tagli con riferimento al 1994.

Conclude affermando che sussiste incertezza sulle cifre ma non sugli indirizzi che saranno quelli determinati dal Parlamento.

Viene quindi posta ai voti la proposta del relatore secondo cui la Commissione sanità esprime parere favorevole sul documento in titolo. Non è accolta.

La Commissione accoglie invece la proposta del senatore Brescia di esprimere parere contrario sul documento all'esame.

Il presidente TORLONTANO, avendo il senatore Pulli declinato l'incarico di estensore del parere, propone che tale incarico sia affidato alla senatrice Bettoni Brandani.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

93^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GOLFARI

Interviene il ministro dell'ambiente Spini.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958)

Cherchi: «Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale» (261)

Procacci ed altri: «Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale» (1019)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 21 luglio scorso.

Si passa all'articolo 7.

Il senatore LUONGO illustra gli emendamenti 7.1, 7.3 e 7.9.

Il ministro SPINI illustra gli emendamenti del Governo 7.15, 7.16, 7.17 e 7.18.

La senatrice PROCACCI illustra gli emendamenti 7.2, 7.7, 7.8, 7.11 e 7.13.

Il senatore DONATO fa propri ed illustra gli emendamenti 7.4, 7.5 e 7.10.

Il senatore GIOLLO illustra l'emendamento 7.6.

Il relatore MONTRESORI illustra l'emendamento 7.14; presenta ed illustra altresì l'emendamento 7.19.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 7.1.

Il relatore MONTRESORI invita a ritirare gli emendamenti 7.15, 7.16, 7.17 e 7.18. Parere contrario esprime sugli emendamenti 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10 e 7.13. Parere favorevole esprime sull'emendamento 7.9, mentre si rimette al Governo sugli emendamenti 7.3 e 7.11.

Il ministro SPINI esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.2, 7.3, 7.14 e 7.19; parere contrario esprime sugli emendamenti 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10 e 7.13. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 7.19.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - ECOLABEL (1362)
(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 14 luglio scorso con la chiusura della discussione generale e lo svolgimento delle repliche del relatore e del Governo.

Il presidente GOLFARI dà conto dei pareri pervenuti, compreso quello della 5^a Commissione che è condizionato all'approvazione dell'emendamento 1.1.

Il ministro SPINI illustra l'emendamento 1.1, volto ad adempiere alla condizione della 5^a Commissione.

La relatrice PROCACCI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, sul quale dichiarano voto favorevole i senatori ANDREINI, PARISI Vittorio e SPECCHIA.

La Commissione conviene sull'emendamento 1.1.

La relatrice PROCACCI presenta il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 1362

impegna il Governo

a seguire, nell'istituzione dell'organismo nazionale previsto dal regolamento in questione, criteri e metodologie che assicurino una effettiva partecipazione paritaria di tutte le componenti interessate (produttori, associazioni ambientaliste ed associazione dei consumatori), al fine di assicurare la tutela dei consumatori e al fine di garantire

che i prodotti prescelti abbiano effettivamente i requisiti richiesti dal regolamento CEE;

lo impegna altresì a contenere rigorosamente le spese relative al funzionamento dell'organismo stesso, che nella tabella di previsione indicata nel decreto-legge presentano in alcune voci importi eccessivi rispetto alle esigenze».

0/1362/1/13a PROCACCI, PARISI Vittorio, GIOVANELLI, FONTANA Albino

Il senatore MONTRESORI invita ad inserire nell'ordine del giorno un impegno a perseguire altresì il massimo coinvolgimento di enti e strutture operanti nel settore; accoglie l'invito la senatrice PROCACCI.

I senatori ANDREINI, SPECCHIA e GIOLLO concordano sul contenuto dell'ordine del giorno, che il ministro SPINI si dichiara disposto ad accogliere come raccomandazione laddove ripresentato in Assemblea.

La Commissione concorda di conferire mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 1362 (con l'emendamento approvato e con riserva delle modifiche di coordinamento formale che si dovessero rendere necessarie), nonchè a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 10,15.

94ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GOLFARI

Interviene il ministro dell'ambiente Spini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958)

Cherchi: «Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale» (261)

Procacci ed altri: «Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale» (1019)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Dopo un intervento del senatore ZITO in merito alla distinzione tra progetti di rilevanza nazionale e regionale, il ministro SPINI ritira gli emendamenti 7.15, 7.16 e 7.17.

Posto ai voti, l'emendamento 7.2 è respinto dalla Commissione.

Il relatore MONTRESORI invita al ritiro dell'emendamento 7.3, che il senatore LUONGO dichiara di mantenere.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.3, 7.4 e 7.5; con unica votazione sono poi respinti gli emendamenti 7.6 e 7.7, di contenuto identico; indi è respinto l'emendamento 7.8.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 7.9.

Il ministro SPINI riformula l'emendamento 7.18 in un nuovo testo volto ad introdurre un comma aggiuntivo.

Il Presidente sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15.35).

La Commissione respinge l'emendamento 7.10.

Il senatore PARISI Vittorio si dichiara favorevole all'emendamento 7.18 (nuovo testo), ma invita ad introdurre un termine cronologico.

Il senatore ANDREINI si dichiara contrario all'emendamento 7.18 (nuovo testo) che, previo parere contrario del relatore MONTRESORI, è respinto dalla Commissione.

Il senatore TABLADINI ritira l'emendamento 7.12 con riserva di ripresentarlo all'articolo 10.

Il ministro SPINI riformula in senso favorevole il suo parere sull'emendamento 7.19, che è quindi accolto dalla Commissione; è altresì accolto l'emendamento 7.11.

Dopo che l'emendamento 7.13 è stato respinto, la Commissione conviene sull'emendamento 7.14. La votazione dell'articolo 7 è poi accantonata.

Si passa all'articolo 8.

Il senatore TABLADINI illustra l'emendamento 8.1.

Il relatore MONTRESORI illustra gli emendamenti 8.2, 8.10 ed 8.11.

Il senatore ANDREINI fa propri ed illustra gli emendamenti 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8 ed 8.9.

Il senatore TABLADINI fa proprio ed illustra l'emendamento 8.5.

Il relatore MONTRESORI esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1, mentre si dichiara contrario sugli emendamenti 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 ed 8.9.

Il ministro SPINI si rimette alla Commissione sugli emendamenti 8.1, 8.3, 8.4 ed 8.7; si dichiara favorevole sugli emendamenti 8.10, 8.11, 8.2, 8.8 ed 8.9, mentre è contrario agli emendamenti 8.5 ed 8.6.

Il senatore ZITO invita a riformulare l'emendamento 8.1, delimitando il numero dei quotidiani più diffusi cui si fa riferimento. Il ministro SPINI suggerisce una riformulazione - su cui conviene il relatore MONTRESORI - volti a prevedere almeno due quotidiani più diffusi. Il senatore TABLADINI accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 8.1.

La Commissione conviene sull'emendamento 8.1 (nuovo testo), nonché sugli emendamenti 8.10, 8.11 e 8.2.

Il senatore ANDREINI riformula l'emendamento 8.3, ottenendo il parere favorevole del relatore e del Governo.

La Commissione concorda sull'emendamento 8.3 (nuovo testo), mentre risulta assorbito l'emendamento 8.4.

Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8.

Il senatore ANDREINI ritira l'emendamento 8.9, riservandosi di ripresentarlo all'articolo 9.

Con la dichiarazione di voto favorevole del senatore ANDREINI, è accolto dalla Commissione l'articolo 8 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 9.

Il senatore ANDREINI illustra gli emendamenti 9.1 e 9.3; presenta altresì l'emendamento 9.4, che dà per illustrato.

Il senatore TABLADINI fa proprio ed illustra l'emendamento 9.2.

Il Presidente dispone l'accantonamento degli emendamenti 9.1 e 9.3.

Il relatore MONTRESORI esprime parere favorevole sull'emendamento 9.4, mentre invita a riformulare il termine dell'emendamento 9.2 in 30 giorni.

Dopo che il ministro SPINI si è uniformato ai pareri espressi dal relatore, il senatore TABLADINI riformula l'emendamento 9.2 nel senso indicato.

La Commissione conviene sull'emendamento 9.2 (nuovo testo) nonchè l'emendamento 9.4. La votazione dell'articolo 9 è poi accantonata.

Su istanza del senatore BORATTO, il Presidente rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTO RIFERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1362**Articolo 1.**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali dell'organismo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate in ciascuno dei due anni possono esserlo nell'anno successivo.»

1.1

IL GOVERNO

EMENDAMENTI**AL TESTO UNIFICATO DEI DDL 958-261-1019 PRESENTATO DAL
RELATORE, SEN. MONTRESORI****Articolo 7.**

*Al comma 1, dopo la parola: «studio», sopprimere le seguenti parole:
«di valutazione».*

7.1 ANDREINI, BORATTO, GIOVANELLI, LUONGO,
SCIVOLETTO

*Al comma 1 sostituire le parole: «al precedente articolo 2, comma
3,» con le seguenti: «dall'allegato A alla presente legge».*

7.5 IL GOVERNO

*Al comma 2 sostituire le parole: «di cui al precedente articolo 3,
comma 2» con le parole: «di cui all'allegato A».*

7.16 IL GOVERNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. Sono escluse dall'applicazione della V.I.A. le eventuali
modificazioni alle attività industriali ricadenti nel campo di applicazio-
ne del DPR 175/88 sui rischi di incidenti rilevanti, derivanti esclusiva-
mente da un adeguamento della sicurezza degli impianti a maggior
protezione della popolazione e dell'ambiente, con prescrizioni emesse
ai sensi dell'articolo 19 del citato DPR».*

7.2 PROCACCI

*Al comma 3, dopo le parole: «impianti esistenti», sopprimere le
seguenti: «compresi nelle categorie di cui al precedente articolo 2,
comma 3».*

7.3 ANDREINI, BORATTO, GIOVANELLI, LUONGO,
SCIVOLETTO

Al comma 3 sostituire le parole: «al precedente articolo 2, comma 3» con le seguenti: «di cui all'allegato A alla presente legge».

7.17

IL GOVERNO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «che non comportino modifiche sostanziali,».

7.4

MARTELLI

Al comma 3, sostituire la parola «novanta» con la seguente: «trenta».

7.5

MARTELLI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Decorso il termine precedente indicato, il progetto si intende escluso dalle procedure».

7.6

GIOLLO, PARISI Vittorio

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Decorso il termine precedente indicato, il progetto si intende escluso dalle procedure».

7.7

PROCACCI

Al comma 4, dopo le parole: «nelle seguenti materie» aggiungere le seguenti: «anche attraverso la conferenza dei servizi di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

7.8

PROCACCI

Al comma 4, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «rischio sismico e rischio vulcanico;».

7.9

ANDREINI, BORATTO, GIOVANELLI, LUONGO,
SCIVOLETTO

Sostituire i commi 5, 6, 7 ed 8 con i seguenti:

«5. Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, ovvero decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del committente senza che la regione si sia espressa, provvede entro centoventi giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa il principio della tutela ambientale, mediante l'esame dello studio di valutazione di impatto e della documentazione disponibile,

avvalendosi della commissione prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, tenuto anche conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 10.

6. I provvedimenti di valutazione relativi alle categorie di cui ai numeri 8, 17, 18, 19 e 20 dell'allegato A alla presente legge sono adottati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, al quale è trasmessa la documentazione di cui al comma 1.

7. Ove l'autorità proponente o l'autorità competente ad approvare in via definitiva la realizzazione dell'intervento non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa, dal Ministro competente per materia, al Consiglio dei Ministri.

8. Il Ministro dell'ambiente può indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, apposite conferenze di servizi, nei casi in cui non vi abbia provveduto l'Amministrazione procedente ai sensi della legge stessa. Alla Conferenza partecipano i rappresentanti, aventi la competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza, della Regione interessata, delle amministrazioni, degli enti ed autorità di cui al comma 4, nonché del Ministero della marina mercantile nelle ipotesi di cui al comma 6. Le determinazioni concordate nella conferenza tra le amministrazioni intervenute, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.

9. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203».

7.18

IL GOVERNO

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«Decorso tale ultimo termine la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso».

7.10

D'AMELIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ove l'autorità proponente o l'autorità competente ad approvare in via definitiva la realizzazione dell'intervento non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa, dal Ministro competente per materia, al Consiglio dei Ministri».

7.18 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 6.», aggiungere le seguenti: «Alla Conferenza partecipano altresì i comitati e le associazioni regolarmente costituitisi o che dispongono dei requisiti per rappresentare le popolazioni locali o comunque le popolazioni interessate all'opera sottoposta alla valutazione di impatto ambientale».

7.12

TABLADINI

Al comma 7, sopprimere le parole: «Tali atti possono essere adottati, anche in via sostitutiva, dal Presidente della Conferenza».

7.19

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero informa ogni 12 mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione della legge nazionale e degli adeguamenti normativi regionali».

7.11

PROCACCI

Sopprimere il comma 8.

7.13

PROCACCI

Dopo il comma 8 inserire il seguente comma:

«8-bis. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali ed ambientali nelle materie di sua competenza.»

7.14

IL RELATORE

Articolo 8.

Al comma 1, sostituire le parole: «sul quotidiano più diffuso» con le seguenti: «sui quotidiani più diffusi».

8.1

TABLADINI

Al comma 1, sostituire le parole: «sul quotidiano più diffuso» con le seguenti: «almeno sui due quotidiani più diffusi».

8.1 (Nuovo testo)

TABLADINI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «uno o più copie» con le seguenti: «una copia».

8.10

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o provincia autonoma» inserire le seguenti: «nonchè presso la provincia interessata».

8.11

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la parola: «individuerà», inserire le seguenti: «sulla base dei relativi ordinamenti statuari».

8.2

IL RELATORE

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il committente o l'autorità proponente provvede inoltre a realizzare materiali informativi di chiara comprensione al fine di facilitare la partecipazione delle comunità interessate, anche relativamente alle varie alternative prese in considerazione».

8.3

PROCACCI

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il committente o l'autorità proponente provvede inoltre a realizzare materiali informativi di chiara comprensione al fine di facilitare la partecipazione delle comunità interessate».

8.3 (Nuovo testo)

ANDREINI

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Una copia dello studio deve altresì essere depositata presso la Provincia interessata, mentre una copia della sintesi non tecnica deve essere depositata presso l'ufficio del segretario comunale di ogni comune interessato, ai fini della consultazione da parte della popolazione».

8.4

PROCACCI

Sopprimere il comma 4.

8.5

MARTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «possono prescrivere con legge», con le seguenti: «prescrivono con la stessa legge di cui all'art. 12-ter, comma 1».

8.6

PROCACCI

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Tale norma potrà inoltre prevedere la nomina di un garante dell'informazione scelto tra i magistrati operanti nel territorio».

8.7

PROCACCI

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministero dell'ambiente predispone linee guida, rivolte ad autorità proponenti e

alle Regioni, relative alle tecniche per promuovere e garantire la partecipazione del pubblico».

8.8

PROCACCI

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministero garantisce modalità di accesso e consultazione pubblica dell'archivio degli Studi di V.I.A.».

8.9

PROCACCI

Articolo 9.

Al comma 1, dopo la parola «studio», sopprimere le seguenti parole: «di valutazione».

9.1

ANDREINI, BORATTO, GIOVANELLI, LUONGO,
SCIVOLETTO

Al comma 1, inserire, dopo la parola «accesso», le seguenti: «massimo entro 10 giorni dalla richiesta».

9.2

MARTELLI

Al comma 1, inserire, dopo la parola «accesso», le seguenti: «massimo entro 30 giorni dalla richiesta».

9.2 (Nuovo testo)

TABLADINI

Al comma 1, dopo la parola «elaborazione» sopprimere le parole: «di valutazione».

9.3

ANDREINI, BORATTO, GIOVANELLI, LUONGO,
SCIVOLETTO

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Il Ministero garantisce modalità di accesso e consultazione pubblica dell'archivio degli Studi di V.I.A.».

9.4

ANDREINI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del seguente atto:

**Documento di programmazione economica e finanziaria relativo alla manovra di
finanza pubblica per gli anni 1994-1996 (Doc. LXXXIV, n. 2)**
(R 125 b 00, C 05ª, 0002º)

In apertura di seduta, il relatore LAZZARO propone il seguente schema di osservazioni sul documento di programmazione economica e finanziaria:

«La Commissione bicamerale per le questioni regionali condivide le direttive tracciate dal documento di programmazione economica e finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-1996.

Le direttive prevedono di accordare all'economia una riduzione della pressione tributaria, peraltro conseguente al venir meno di entrate non ripetibili (per provvedimenti «una tantum» o per sovrapposizione di vecchi e nuovi regimi tributari); interventi correttivi concentrati sulla spesa delle amministrazioni centrali, con il duplice proposito di ridurre i flussi e migliorarne l'efficienza; maggiore autonomia di spesa alle Regioni, alleviando gradualmente i vincoli di impiego dei fondi ad esse destinati; completamento delle riforme della previdenza e della sanità.

Le osservazioni riguardano la parte del documento che prospetta, ove gli stanziamenti agli enti territoriali dovessero rivelarsi insufficienti, l'alternativa rigida di un aumento delle entrate proprie degli enti. Il che equivale da una parte ad indebolire l'impegno per la riduzione della pressione fiscale, e dall'altra a spostare sugli enti decentrati il pendolo delle responsabilità, con il carico di odiosità che è sempre implicito in iniziative di carattere tributario.

Nello stesso ordine di idee si colloca la parte del documento che in buona sostanza subordina «una maggiore flessibilità di destinazione»,

nell'impiego dei fondi da parte delle Regioni, al vincolo di ottenere «un non piccolo risparmio» rispetto alle precedenti gestioni.

Vero è che, specie nel comparto delle spese sanitarie – come messo in rilievo dal Ministro Maria Pia Garavaglia nella seduta della Commissione del 26 maggio 1993 – si è verificata una scarsa propensione delle Regioni ad impiegare gli strumenti ed i margini di manovra messi loro a disposizione dalle recenti leggi dello Stato.

La Commissione bicamerale tuttavia, proprio perchè intende farsi carico del problema e suggerire rimedi adatti a vincere la vischiosità di certe tendenze, ritiene preferibile, ed anche più produttivo, un metodo che – anzichè affidarsi al deterrente (o comodo esercizio di rimozione) di alternative da cui può soltanto derivare un aumento del contenzioso tra Stato e Regioni – valga ad associare la responsabilità dell'amministrazione centrale e periferica in uno sforzo equilibrato che consideri i trasferimenti agli enti territoriali parte integrante della complessiva manovra della finanza pubblica; nella intesa che, ove gli andamenti si discostino dalle previsioni e si rendano necessari interventi correttivi, la distribuzione del carico ad essi connesso non possa essere predeterminata con facili automatismi, e apoditticamente riversata sulle regioni e gli altri enti territoriali.

Sono queste le osservazioni che la Commissione bicamerale esprime, per quanto di competenza, sul documento in esame».

Il deputato BRUNETTI esprime giudizio profondamente negativo sulle linee generali del documento del Governo. Condivide buona parte delle osservazioni espresse dal relatore ma il fatto che esse siano precedute da un giudizio positivo sulle direttive generali del documento governativo vale ad inficiare la qualità delle predette osservazioni e pertanto il voto della sua parte politica sarà negativo.

Il senatore BOSO preannuncia voto negativo della sua parte politica per il motivo che il documento prefigura una linea di politica economica ritagliata sui comportamenti dei passati governi, quelli stessi che hanno portato a livelli intollerabili il deficit della finanza pubblica.

D'altra parte, al di là di ipocrite affermazioni di principio, non si verifica alcun atto concreto in direzione dell'autonomia impositiva delle Regioni. Il giudizio negativo coinvolge anche il documento presentato dal relatore che a suo avviso è ispirato alla logica del «salvare il salvabile».

Il senatore SCIVOLETTO condivide la parte del documento che pone con forza l'obiettivo della stabilizzazione del rapporto tra debito pubblico e PIL.

Condivide altresì l'ispirazione intesa ad operare un blocco ed un rovesciamento nelle tendenze di aumento della pressione tributaria, che costituisce di per sè una importante correzione rispetto a precedenti comportamenti governativi di progressiva compressione del reddito dei cittadini.

Altro aspetto positivo è quello che riguarda il proposito di colpire ampie aree di spreco e ridurre, semplificando le funzioni, la spesa pubblica delle amministrazioni centrali.

Desta invece preoccupazione il proposito di accompagnare l'allentamento dei vincoli nella spesa delle Regioni con l'obbligo di ridurre la spesa di loro competenza, ovvero aumentare la pressione fiscale; e così pure il proposito di completare le riforme della previdenza e della sanità, quasi che invece non si dovesse parlare di «riforma della riforma» e quindi di un probabile rafforzamento della tendenza al continuismo.

Il senatore Scivoletto ritiene che vada sottolineato in ogni caso il taglio sobrio del documento ispirato ad una filosofia diversa e anche ad un'onestà intellettuale nuova rispetto al passato.

Condivide i rilievi del relatore e ritiene che essi soprattutto andranno verificati insieme al documento quando dalla fase delle enunciazioni programmatiche si passerà alla presentazione del disegno di legge finanziaria e disegni di legge collegati. Il suo Gruppo preannuncia pertanto voto di astensione.

Il presidente GUERZONI mette in rilievo le caratteristiche soddisfacenti del documento, che si lascia soprattutto apprezzare perchè si muove entro margini molto ristretti.

Condivide l'osservazione del collega Scivoletto, il quale ha messo in rilievo che un giudizio più maturo sarà formulabile una volta che saranno conosciuti la legge finanziaria ed i disegni di legge di accompagnamento. D'altra parte alcuni presupposti su cui il documento del Governo si basava, come quello relativo alla riduzione del prelievo, non sono più tanto scontati dal momento che ieri il Ministro Gallo ha preannunciato aggiornamenti e correzioni di rotta.

Quanto allo schema di osservazioni proposte dal relatore, ritiene preferibile che la Commissione si astenga, anche per quello che ha appena detto, dal pronunciarsi sulle direttive generali, limitandosi ad avanzare interrogativi sulla praticabilità di certi propositi programmatici.

Ritiene inoltre che il documento della Commissione, laddove accenna ad una scarsa propensione delle Regioni ad adoperare gli strumenti messi loro a disposizione da recenti leggi dello Stato, debba fare anche riferimento alle condizioni di difficoltà oggettive e di rigidità in cui si trovano ad operare le Regioni per quanto attiene alla materia di bilancio.

Ritiene opportuno anche introdurre, tra le considerazioni della Commissione, un inciso concernente la spesa pubblica, per segnalare la mancanza di investimenti indubbiamente correlata alla forte flessione nei consumi sociali. Cita a questo proposito il settore dei trasporti e quello dell'agricoltura.

Ritiene infine che sia necessario fare un cenno alla necessità di ricondurre alla Conferenza Stato-Regioni un confronto serio ed effettivo in materia di flussi della spesa pubblica e approvvigionamento delle relative risorse finanziarie. Nella stessa ottica si colloca anche l'opportunità di far riferimento ad un nuovo assetto dei complessivi rapporti tra Stato e Regioni che assegni a quest'ultime, accanto a materie di esclusiva loro competenza, un consistente nucleo di autonomia impositiva.

Il senatore LIBERATORI concorda del tutto con le considerazioni appena espresse dal presidente Guerzoni.

Sottolinea anche lui l'importanza che riveste il settore dei consumi sociali e ricorda, a proposito della polemica innestata dalle dichiarazioni del Ministro della Sanità Garavaglia, che la spesa sanitaria in tutto il mondo presenta caratteristiche incompressibili e quindi costituisce un comodo espediente la pratica di demandare alle Regioni la responsabilità di usare strumenti di selezione che lo Stato non è in grado di usare in proprio.

Il relatore LAZZARO accoglie tutte le proposte di modifica e sottolinea come esse valgano a mutare sensibilmente il taglio del documento che la Commissione bicamerale si appresta a votare.

Il senatore FERRARI Karl ritiene opportuno che, insieme alle Regioni, anche la Commissione bicamerale per le questioni regionali esprima una posizione chiara, la quale metta in rilievo come il trasferimento dei poteri non possa essere compromesso da una drastica riduzione nella capacità di spesa. Condivide comunque, sia pure con qualche perplessità, il documento che il relatore Lazzaro ha predisposto per il voto della Commissione.

Il senatore SCIVOLETTO apprezza la disponibilità del relatore ma intende mantenere un voto di astensione come sollecitazione verso il Governo.

Il senatore BOSO ribadisce il voto negativo della sua parte politica, Lega Nord.

Il senatore GUERZONI preannuncia il proprio voto favorevole soprattutto nella prospettiva della seconda fase, quando saranno disponibili i disegni di legge di traduzione degli indirizzi programmatici.

Il presidente Guerzoni mette quindi ai voti la proposta del relatore, con le modifiche che sono state recepite.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 000, B 40^a, 0003^o)

Il senatore FERRARI Karl si chiede se non sia il caso che una delegazione della Commissione effettui un viaggio di studio per verificare il concreto funzionamento di strutture di decentramento quali quelle proprie degli Stati federali. Cita l'esempio dell'Austria, della Germania e della Svizzera.

Il presidente GUERZONI assicura che la questione sarà portata davanti all'Ufficio di Presidenza e sottolinea come il Servizio Studi delle due Camere abbia approntato materiali rilevanti sugli aspetti istituzionali del federalismo, ma non altrettanto esaurienti per quanto riguarda il concreto funzionamento dell'autonomia finanziaria, anche perchè sui primi si è concentrata la richiesta di informazione dei parlamentari.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

Presidenza del Presidente
ROMITA

Intervengono, per l'ENPAIA, il presidente Toros ed il direttore generale Scartozzi.

La seduta inizia alle ore 9.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ENPAIA
(R 047 005, B 68^a, 0017^o)

Il Presidente ROMITA, in qualità di relatore, avverte che sarà redatto il resoconto stenografico.

Ricorda che, con la seduta odierna, termina il ciclo delle audizioni dei presidenti degli enti vigilati iniziato il 29 aprile scorso, in cui sono state illustrate le linee principali delle relazioni già inviate al Parlamento: la Commissione potrà quindi predisporre nei prossimi mesi la relazione finale relativa al 1992, che fa seguito a quelle approvate nella passata legislatura.

Passando all'esame dell'attività complessiva dell'ENPAIA, rileva innanzitutto che la situazione patrimoniale e di bilancio si presenta buona e che le prestazioni assicurate agli iscritti appaiono adeguate e tali da non suscitare particolari lamentele.

Ricorda poi i dati relativi al numero degli iscritti, precisando che sono poco più di 30 mila quelli del fondo per il trattamento di fine rapporto in favore dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura, mentre sono quasi 7 mila gli iscritti al fondo per l'accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti da consorzi di bonifica ed assimilati; ammontano poi a poco più di 35 mila gli iscritti al fondo di previdenza come anche quelli assicurati contro gli infortuni professionali ed *extra* professionali.

Fatti brevi cenni ai dati relativi agli iscritti in altri enti simili, chiede ulteriori ragguagli sulle prestazioni lavorative inerenti agli iscritti prima citati e quali siano le categorie di lavoratori nel settore agricolo che vorrebbero ottenere l'iscrizione presso l'ENPAIA.

Riferendosi ai dati di bilancio forniti alla Commissione, sottolinea che, per ciascuna delle forme previdenziali gestite eccetto l'assicurazione contro gli infortuni, si registra nel 1991 rispetto al 1990 un

consistente aumento delle prestazioni erogate: chiede se tale *trend* sia continuato anche nel 1992 e se sia legato al delicato momento vissuto dal settore.

Fa notare successivamente che la solidità della situazione patrimoniale si basa anche sull'equilibrio delle spese per gli investimenti mobiliari, per quelli immobiliari, per le concessioni di mutui con garanzia ipotecaria e di prestiti.

Per quanto riguarda in particolare la gestione del patrimonio immobiliare, ricorda che nel corso delle audizioni finora svoltesi sono emerse situazioni assai differenziate circa la redditività conseguita: alcuni enti, in base alle possibilità offerte dalla legge di riforma dell'INPS e dell'INAIL n. 88 del 1989, hanno proceduto alla costituzione di società a capitale misto, con risultati che appaiono soddisfacenti, mentre altri enti mantengono la gestione diretta. Chiede ai rappresentanti dell'ENPAIA se abbiano ipotizzato la costituzione di una società come quelle testè citate.

Conclude esprimendo alcune osservazioni sulle rilevanti modifiche intervenute nella normativa riguardante gli enti previdenziali e chiedendo in particolare quali siano le valutazioni in ordine al prelievo forzoso sulla liquidità, che ha suscitato lamentele assai diffuse.

Il presidente dell'ENPAIA, TOROS, dopo aver ringraziato il Presidente Romita per i positivi giudizi espressi, precisa che l'Ente non offre motivi di preoccupazione, essendo equilibrato sulla base delle entrate per contributi e redditi patrimoniali e delle spese per prestazioni ed altre voci, oltre che del continuo incremento del patrimonio di garanzia: tale soddisfacente situazione patrimoniale è anche testimoniata, del resto, dai giudizi espressi più volte nelle relazioni della Corte dei conti.

Ritiene che l'ENPAIA debba assumersi il compito di colmare i vuoti di tutela a favore di categoria affini a quelle attualmente iscritte: è stato chiesto espressamente di entrare nella sfera previdenziale dell'Ente, poichè tali categorie sono destinate e pesare sempre più nelle scelte e nella concreta operatività delle imprese agricole. Dovrebbero essere iscritte quindi le categorie professionali autonome operanti in agricoltura, per dar modo a tutti i tipi di lavoro intellettuale di ricevere la medesima tutela; ciò risponde anche all'esigenza di adeguare la normativa italiana a quella vigente in altri paesi europei.

Esprime preoccupazione per il contenuto di alcuni provvedimenti legislativi emanati negli ultimi anni che assegnano all'ENPAIA, e ad altri enti similari, finalità che non rientrano tra quelle statutarie con possibili rilevanti alterazioni dell'equilibrio economico-finanziario e gestionale: si riferisce, in particolare, all'obbligo di destinare una consistente percentuale degli immobili per uso abitativo alle esigenze di natura sociale, ad esempio per rispondere alle richieste degli sfrattati ed a quelle dei dipendenti statali.

Sarebbe opportuno, per salvaguardare l'autonomia patrimoniale dell'Ente che non riceve contributi dallo Stato ma è finanziato esclusivamente dalle categorie assistite, permettere almeno di svolgere indagini sulla capacità di spesa dei locatari, la cui possibile morosità rappresenta un costante pericolo per le entrate complessive.

Un'altra fonte di preoccupazione è offerta dalla normativa di recente emanata che impone di investire, in un conto fruttifero vincolato per cinque anni presso la Tesoreria centrale dello Stato, un importo pari al 25 per cento delle entrate contributive di qualsiasi natura riscosse dall'Ente nell'anno finanziario precedente a quello di riferimento: tale provvedimento, oltre a mettere in pericolo l'autonomia patrimoniale, rende assai difficoltosa la predisposizione di un piano di investimenti al tempo stesso realistico e produttivo in rapporto all'impiego della massa finanziaria derivante dalle entrate contributive.

A norma della legge n. 70 del 1975, l'ENPAIA è inserito fra gli enti di notevole rilievo e classificato al secondo livello, anche se la sfera di azione e le dimensioni complessive si sono negli ultimi anni sviluppate considerevolmente, fino al punto che sarebbe proponibile la richiesta agli organi vigilanti di una nuova classificazione.

Concludendo sottolinea che, viste le dimensioni e la buona situazione gestionale e patrimoniale, l'ENPAIA considera negativamente quelle ipotesi di soppressione o di accorpamento con altri enti che sono emerse nei giorni scorsi sugli organi di stampa.

Il direttore generale dell'ENPAIA, SCARTOZZI, rileva che le osservazioni ed i dati forniti dal Presidente Romita delineano i punti salienti dell'attività complessiva dell'Ente, in cui si registra un equilibrio sotto il profilo gestionale e per le prestazioni assicurate all'utenza, come è anche testimoniato dai ripetuti apprezzamenti manifestati dalle categorie iscritte.

È certamente assai variegato il panorama degli enti previdenziali, ed alcuni di essi possono essere certamente definiti inutili per il costante e preoccupante disavanzo nonchè per le lamentele da parte dell'utenza in ordine ai trattamenti assicurati: ritiene che fra tali enti inutili non possa essere annoverato l'ENPAIA.

Fornisce risposte ai quesiti sollevati, sottolineando in particolare che negli ultimi anni, ed anche nel 1992, si è registrato un progressivo aumento delle spese dovuto al considerevole numero di pensionati; si assiste contemporaneamente al ringiovanimento medio delle categorie iscritte.

Svolte alcune considerazioni sui dati numerici relativi agli immobili posseduti, non reputa necessaria la costituzione di una società per la gestione del patrimonio, che è ubicato esclusivamente a Roma ed è gestito direttamente, mediante trenta unità di personale, mentre le opere di manutenzione sono assicurate da alcune ditte appaltatrici scelte secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979.

Conclude ribadendo che sia la Corte dei conti che gli iscritti hanno sempre riconosciuto, con apprezzamenti costanti, l'azione positiva svolta dall'Ente.

Il Presidente ROMITA, in qualità di relatore, chiede maggiori dettagli sulle prestazioni erogate per l'assicurazione contro gli infortuni e se sia aumentata negli ultimi anni la percentuale di rischio nel settore.

Il senatore TANI non può che esprimere un giudizio positivo sull'attività complessiva dell'ENPAIA, che appare bene amministrata e con una soddisfacente situazione complessiva dal punto di vista patrimoniale ed economico-finanziario, tale da costituire un esempio per altri enti similari.

Rileva che negli ultimi anni, pur mantenendo un elevato livello di efficienza, l'Ente ha compiuto passi in avanti sotto il profilo organizzativo con la razionalizzazione dell'impiego del personale, che raggiunge circa 140 unità, a fronte di una dotazione organica di 191 unità; alcuni profili professionali sono stati di recente coperti con il bando di alcuni concorsi, ancora in fase di completamento.

Auspica che, per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare, sia salvaguardata l'autonomia patrimoniale dell'Ente, ed invita il presidente Toros a vigilare affinché non trascorra troppo tempo fra l'acquisto degli immobili e la loro messa a disposizione a favore dei locatori; ogni ritardo in materia determina infatti, una diminuzione delle entrate complessive.

Il presidente ROMITA, in qualità di relatore, si sofferma sulla redditività offerta dal patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, sottolineando in particolare che quella dell'ENPAIA si attesta al 6,90 per cento sul valore di acquisto, livello certamente alto se rapportato ad altri organismi similari.

Chiede quindi di conoscere quale sia la vetustà degli edifici posseduti ed invita il presidente Toros a far pervenire alla Commissione l'elenco completo con il relativo anno di costruzione.

Il direttore generale dell'ENPAIA, SCARTOZZI, integra le risposte ed i dati in precedenza forniti, ricordando che la spesa e la percentuale di rischio riguardo all'assicurazione contro gli infortuni si mantengono nel corso degli anni abbastanza stabili, con variazioni scarsamente significative.

Precisa che gli immobili sono iscritti in bilancio al valore storico di circa 391 miliardi, da considerare sufficientemente aggiornato poichè, in applicazione della legge n. 168 del 1982, è stata dismessa la parte più vecchia del patrimonio il cui ricavato è stato reinvestito in edifici di recente costruzione.

Dopo aver assicurato che invierà al più presto l'elenco completo degli immobili con il relativo anno di costruzione, dà conto dei rendimenti assicurati da quello ad uso abitativo e da quello ad uso commerciale, certamente abbastanza alti se rapportati alla situazione presente in altri enti previdenziali.

Il presidente ROMITA ringrazia i rappresentanti dell'ENPAIA e li congeda, sottolineando che nel corso delle audizioni dei 41 enti vigilati è stato possibile ottenere informazioni dettagliate sulla situazione economica e gestionale con gli aggiornamenti relativi agli ultimi mesi; in tal modo la Commissione potrà esprimere un giudizio ponderato sull'efficienza degli organismi previdenziali attualmente operanti.

La seduta termina alle ore 10.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzucconi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10^a Commissione:

SAPORITO ed altri. - Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali (861): *parere in parte non ostativo e in parte contrario;*

PAIRE ed altri. - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1094): *parere favorevole su testo ed emendamento;*

alla 11^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale (1327): *parere favorevole;*

alla 12^a Commissione:

CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico (553): *rinvio dell'emissione del parere;*

RAPISARDA ed altri. - Norme sul consenso per il prelievo di organi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1047): *rinvio dell'emissione del parere;*

TORLONTANO ed altri. - Manifestazioni di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (1271): *rinvio dell'emissione del parere;*

ZUFFA ed altri. - Norme per la manifestazione di volontà alla donazione di organi (1307): *rinvio dell'emissione del parere.*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gangi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge e i documenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri (1390), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere*

alla 5^a Commissione:

Disposizioni per l'asestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1993 (1339): *parere favorevole con osservazioni*

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1992 (1340): *rinvio dell'emissione del parere*

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-1996 (*Doc. LXXXIV, n. 2*): *rinvio dell'emissione del parere*
(R 125 b 00, C 05^a, 0002°)

alla 11^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993 n. 200, recante norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale (1327): *parere favorevole con osservazioni*

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Vincenza BONO PARRINO, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1993 (1339): *parere favorevole;*

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1992 (1340): *parere favorevole;*

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-1996 (*Doc. LXXXIV, n. 2*): *parere favorevole.*

(R 125 b 00, C 05^a, 0002^o)

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ladu, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli (1278), *approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;*

alla 13^a Commissione:

Cherchi: Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (261): *parere favorevole con osservazioni;*

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958): *parere favorevole con osservazioni;*

Procacci ed altri: Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale (1019): *parere favorevole con osservazioni;*

Icardi ed altri: Interventi in favore delle famiglie e delle attività economiche di Acqui Terme, colpite dalla grandinata del 19 giugno 1992 (1080): *parere favorevole.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente PULLI, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

Golfari ed altri. – Disposizioni urgenti relative alle materie prime secondarie e all'ammasso provvisorio di rifiuti tossici e nocivi (1305):
parere favorevole

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del senatore Struffi, ha adottato la seguente deliberazione sui disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1992 (1340);

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1993 (1339): *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

ISTRUZIONE (7^a)

Venerdì 23 luglio 1993, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERICI ed altri. - Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico (378).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (684).
- MANZINI ed altri. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (725).
- PONTONE ed altri. - Ristrutturazione della scuola media (962).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BISCARDI ed altri. - Modifiche e integrazioni delle norme per la razionalizzazione della rete scolastica (1107).
- ALBERICI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, in materia di istituzioni scolastiche (1226).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Disciplina dell'erogazione di contributi dello Stato alle istituzioni culturali (1096).
- ZOSO. - Modifiche alla legge 2 aprile 1980, n. 123, in materia di norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1127).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1246).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI e DE ROSA. - Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle università (882).
- Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1148).
- LOPEZ ed altri. - Riordinamento della docenza universitaria (1321).
- MIGLIO e ZOSO. - Nuova disciplina dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo. Modifiche alle disposizioni sullo stato giuridico dei ricercatori universitari (1374).

V. Esame del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1113).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- BISCARDI. - Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi (269-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati MANCINI Vincenzo ed altri. - Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l'assegnazione a tali biblioteche di personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali (1354) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-1996 (*Doc. LXXXIV, n. 2*).